

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO I	4
FAST FASHION: IL POSSIBILE CONNUBIO TRA FAST FASHION E SOSTENIBILITÀ	4
1. FAST FASHION: DEFINIZIONE E RADICI STORICHE DEL MODELLO	4
1.1. L'IMPATTO AMBIENTALE DELLA FAST FASHION: DISSONANZE SPAZIALI ED ESTERNALITÀ NEGATIVE	7
1.1.1. <i>Segue: il problema della gestione delle microplastiche</i>	11
1.2. IL "CINISMO CONSAPEVOLE E COLPEVOLE" NELL'INDUSTRIA DELLA FAST FASHION	12
2. TRANSIZIONE VERSO LA SOSTENIBILITÀ NEL MONDO DELLA FAST FASHION	13
2.1. IL "GRAN RIFIUTO" E IL PASSAGGIO AD UNA "DIVERSIFICAZIONE CONSAPEVOLE"	13
2.2. SOSTENIBILITÀ E FAST FASHION OGGI: SOLO UN "APPARENTE" OSSIMORO?	15
3. IL PARADIGMA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE ADATTATO ALL'INDUSTRIA DELLA MODA	22
3.1. IL CONCETTO DI ECONOMIA CIRCOLARE COME BENE GIURIDICO "INTERMEDIO"	22
3.2. VERSO UNA SOCIETÀ-MODELLO DI SLOW FASHION CIRCOLARE	26
CAPITOLO II	29
FAST FASHION: LA CULTURA DELL'USA E GETTA. QUADRO LEGISLATIVO NELL'ORDINAMENTO "MULTILIVELLO"	29
1. IL "LABIRINTICO" SISTEMA DI DEFINIZIONI NELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI. LA DIRETTIVA 2008/98/CE "DIRETTIVA QUADRO RIFIUTI" E LE SUCCESSIVE MODIFICHE	29
1.1. IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE NELL'ORDINAMENTO INTERNO	33
1.2. IL CONCETTO DI "PIRAMIDE ROVESCIATA" NELLA PROSPETTIVA DELLO SLOW FASHION: RIDUZIONE, RIUTILIZZO, RICICLO	37
1.2.1. <i>Segue: Atacama, la "discarica" della società dei consumi</i>	42
2. QUADRO LEGISLATIVO NELL'ORDINAMENTO "MULTILIVELLO"	43
2.1. NORMATIVA A LIVELLO INTERNAZIONALE. L'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL FASHION SUSTAINABILITY AND SOCIAL ACCOUNTABILITY ACT	43
2.2. NORMATIVA A LIVELLO EUROPEO	46
2.2.1. <i>Il principio "chi inquina paga" e il regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) nell'industria tessile. L'esempio francese</i>	46
2.2.2. <i>La Strategia europea per il tessile sostenibile e circolare</i>	52
2.3. NORMATIVA ITALIANA. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 116/2020 E L'OBBLIGO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI TESSILI. LO SCHEMA DI DECRETO EPR PER I TESSILI: SPUNTI E CRITICITÀ	57
CAPITOLO III	65
FAST FASHION E GREEN-WASHING A CONFRONTO. DIMENSIONE SOCIALE DEI DUE FENOMENI	65
1. LA STRATEGIA DEL GREEN-WASHING COME OSTACOLO ALLA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI TESSILI	65

1.1.	IL PROBLEMA DEL “FINE-VITA” DEL PRODOTTO TESSILE	72
1.2.	LA PRIMA ORDINANZA CAUTELARE IN ITALIA IN TEMA DI <i>GREENWASHING</i> E SUCCESSIVI SVILUPPI	74
2.	VERSO LA TRASPARENZA: I VANTAGGI DEL MARCHIO <i>ECOLABEL</i>	76
3.	EFFETTI SOCIALI DELLA <i>FAST FASHION</i> E DEL <i>GREENWASHING</i>: CONVENIENZA ED APPARENTE ETICITÀ VS POVERTÀ ED OPPRESSIONE	79
3.1.	IL FENOMENO “SHEIN”: LE ACCUSE DI INQUINAMENTO E DI SFRUTTAMENTO	81
3.2.	L’ONERE DEL RICICLAGGIO SULLE LOCALITÀ DEL GHANA: IL FUTURO INCERTO DEL MERCATO DI KANTAMANTO	85
CAPITOLO IV		89
	PORRE UN FRENO ALLA <i>FAST FASHION</i>: INNOVAZIONI NEL CAMPO NORMATIVO E TECNOLOGICO IN ITALIA	89
1.	L’OPPORTUNITÀ DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): INVESTIMENTI PER IMPIANTI INNOVATIVI NELLA GESTIONE DI RIFIUTI TESSILI E DI PELLETTERIA	89
1.1.	<i>SEGUE</i> : PRATO, LA CITTÀ PIONIERA DEL RICICLO TESSILE ITALIANO	93
2.	UN CASO PRATICO: IL PROGETTO RES, DAI RIFIUTI AI TESSUTI	97
3.	LA DIFFUSIONE CAPILLARE DEL MERCATO <i>ONLINE</i> DEL C.D. <i>SECOND HAND</i>	98
3.1.	IL SUCCESSO DELLE PIATTAFORME DI <i>E-COMMERCE</i> SOCIALE: L’ICONICO ESEMPIO DI <i>VINTED</i>	107
CONCLUSIONI		111
INDICE BIBLIOGRAFICO		114

INTRODUZIONE

Come dichiarato il 1° febbraio 2019 dal presidente del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite al “*Sustainable Fashion Summit*” “*la moda sostenibile è fondamentale per il raggiungimento dell’Agenda 2030*”¹.

Ad oggi, l’industria della “moda veloce” è sinonimo di celerità, economia, rinnovo e tendenze usa e getta in costante mutamento, fattori che, se considerati cumulativamente, possono essere ricondotti ad una vera e propria ondata rivoluzionaria nel mondo del tessile.

Tuttavia, questa visione lineare e “democratica” della moda ha cagionato gravi danni all’ambiente.

La filiera della moda, infatti, si classifica al secondo posto per impatto ambientale dopo il settore petrolifero: essa richiede ogni anno settantanove miliardi di metri cubi di acqua per la produzione del materiale tessile (circa il 20% del consumo idrico totale mondiale), genera quasi due miliardi di tonnellate di CO₂ per il trasporto e lo smaltimento (circa il 10% delle emissioni totali di CO₂ a livello globale) e produce novantadue milioni di tonnellate di rifiuti tessili².

Il presente elaborato avrà ad oggetto l’analisi della disciplina giuridica della prevenzione e gestione dei rifiuti tessili, ponendo dunque l’enfasi sul fine-vita degli stessi e sulla cosiddetta “gerarchia dei rifiuti” caratterizzata da prevenzione, riutilizzo, riciclo, recupero e smaltimento come *estrema ratio*.

Verrà analizzato, in secondo luogo, il quadro giuridico dei rifiuti tessili nell’ordinamento multilivello, a partire dall’Agenda 2030, passando alla Strategia europea per il tessile sostenibile e circolare fino alla normativa italiana e alla recente introduzione dell’obbligo di raccolta differenziata del tessile.

Particolare attenzione sarà posta sull’introduzione di un regime obbligatorio e armonizzato di responsabilità estesa del produttore nell’industria della moda sia a livello europeo che nazionale.

¹ <https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/president/2019/remarks-ecosoc-president-sustainable-fashion-summit-01-feb-2019.pdf>.

² EUROPEAN PARLIAMENT, *The impact of textile production and waste on the environment (infographics)*, 2023, in <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20201208STO93327/the-impact-of-textile-production-and-waste-on-the-environment-infographics>.

Si tratta di un approccio di politica ambientale che estende la responsabilità del produttore alla fase post-consumo del ciclo di vita di un prodotto, al fine di realizzare una trasformazione radicale nella progettazione circolare dei prodotti, di incentivare le operazioni di riutilizzo e riciclo di prodotti e scarti tessili e di stimolare l'innovazione in ciascuna fase del ciclo di vita dei capi d'abbigliamento.

L'elaborato proseguirà con l'analisi del ruolo giocato dal c.d. *greenwashing* nell'industria della *fast fashion* e dei suoi effetti collaterali nella sfera dei rifiuti tessili, con particolare attenzione alla necessità di valorizzare l'informazione del consumatore, la quale risulta strumentale alla promozione di pratiche sostenibili e alla lotta contro il “*marketing di facciata*”.

Indispensabile, in tal senso, è la presenza di sistemi di certificazione in grado di attestare l'attendibilità e verificabilità delle informazioni proprie di un determinato prodotto tessile.

Si volgerà poi l'attenzione alla dimensione sociale della *fast fashion* e alla contrapposizione tra apparente eticità da un lato e povertà ed oppressione dall'altro.

A seguire, verranno esaminate le innovazioni normative in Italia in materia di gestione di rifiuti tessili, con uno specifico sguardo all'Avviso pubblico emanato dall'allora Ministero della Transizione Ecologica avente ad oggetto la presentazione di proposte volte alla realizzazione di nuovi impianti di gestione di rifiuti tessili e all'ammodernamento di impianti esistenti.

In seconda battuta, sarà analizzato un caso concreto relativo ad un'iniziativa della Regione Molise in tema di economia circolare volta a trasformare gli scarti di plastica in capi d'abbigliamento più *green*.

In conclusione, sarà ragionevole segnalare l'importanza sempre maggiore del c.d. *second hand*, e in particolare la piattaforma virtuale *Vinted*, sintomatici di un cambio di prospettiva nei consumatori sempre più “consapevoli”.

Nel complesso, il presente elaborato si propone di interpretare in un'ottica sostenibile la nozione di “rifiuto tessile” quale prodotto di scarto “chiave” della catena del valore con crescenti opportunità di circolarità e di trasformazione dei concetti di “linearità”, continuismo e determinismo, ancora oggi non superati.

Il percorso della filiera della moda verso la circolarità deve essere minuziosamente analizzato, quantificato e dunque riformato, facendo luce su carenze e punti di ottimizzazione, al fine di individuare quegli elementi chiave che, in simbiosi tra loro, siano dotati del potere necessario per dare maggiore stabilità, omogeneità e certezza al ciclo di vita dei prodotti nel settore tessile e, in particolare, alla fase post-consumo dello stesso.

CAPITOLO I

FAST FASHION: IL POSSIBILE CONNUBIO TRA *FAST FASHION* E SOSTENIBILITÀ

1. *Fast fashion*: definizione e radici storiche del modello

L'industria della moda è sempre di più sotto i riflettori presentandosi come una vera e propria minaccia per l'ambiente e per la società in un'ottica universale: pur svolgendo un ruolo cruciale nel PIL globale³, si colloca al secondo posto come industria più inquinante a livello mondiale, dopo quella petrolifera.

La sua dannosa impronta ecologica è causata dalla significativa quantità di emissioni globali di anidride carbonica, dall'elevato consumo di energia, acqua e sostanze chimiche pericolose, dalla dispersione di microfibre nell'ambiente e dalla generazione di rifiuti tessili⁴.

Dal punto di vista sociale, poi, la globalizzazione dell'industria tessile sembra contribuire alla concentrazione delle attività manifatturiere nei paesi sottosviluppati, prevalentemente nell'emisfero meridionale; questi dipendono quasi esclusivamente dalla produzione e dall'esportazione a basso costo, mentre i paesi più avanzati usufruiscono di impianti e servizi allo scopo di favorire i consumi nei mercati più sviluppati.

L'impatto catastrofico della produzione tessile sull'ambiente è stato, poi, esacerbato dalla crescita esponenziale della cosiddetta *fast fashion*⁵.

Con tale espressione s'intende quel settore del *business* dell'abbigliamento caratterizzato dalla capacità di immettere sul mercato un grande quantitativo di prodotti a prezzi ridotti e in tempi molto brevi⁶.

Più specificamente, è un modello che consta di una doppia struttura, composta da due tipi principali di attori e attività: attività a valle, svolte da

³ Boston Consulting Group (BCG), in <https://www.bcg.com/>.

⁴ <https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/fashion/overview>.

⁵ A. M. SCHIRO, *Fashion; Two New Stores That Cruise Fashion's Fast Lane*, New York Times, 31 dicembre 1989, in <https://www.nytimes.com/1989/12/31/style/fashion-two-new-stores-that-cruise-fashion-s-fast-lane.html>.

⁶ https://www.treccani.it/vocabolario/fast-fashion_%28Neologismi%29/.

rivenditori che agiscono come aziende caratterizzate da elevata concorrenza (in termini di prezzi e velocità), visibilità e volume elevati; attività a monte, svolte dai fornitori a seguito di richieste delle imprese e caratterizzate da elevato dinamismo e pressione, elevati volumi, intensità di manodopera, complessità sociale, dispersione geografica e frammentazione della produzione, elevati livelli di inquinamento e contaminazione e, in generale, bassi margini di guadagno.

Si tratta di un modello da tempo espressione di una nuova cultura della moda su scala mondiale che rappresenta gli ultimi sviluppi della moda moderna altamente industrializzata, regolarmente aggiornata e pronta ad accogliere le nuove tendenze e le richieste di consumatori di ogni estrazione sociale.

Più specificamente, con la suddetta espressione si allude ad una strategia di produzione e distribuzione il cui obiettivo è quello di accelerare la capacità di adattamento dei prodotti ai gusti dei consumatori, infondendo così loro un senso d'urgenza al momento dell'acquisto.

A tal proposito, occorre sottolineare che il concetto di *fast fashion* fa leva su quello di consumismo, ossia la cultura in base alla quale l'uomo è portato ad acquistare prodotti suddivisibili in due macroaree: i prodotti che vengono usati e quelli che vengono consumati.

Il modello *fast fashion* cerca di trasformare l'abbigliamento da un prodotto di uso a un prodotto di consumo; si tratta, dunque, di un *business model* che trasforma gli abiti in prodotti utilizzati una volta sola (c.d. "moda usa e getta").

Dunque, si tratta di un modello che ha aumentato l'introduzione di tendenze che portano alla sostituzione prematura dei prodotti e alla rapida obsolescenza della moda⁷.

Lo shopping *online* e la possibilità dei resi trasformano l'acquisto in un'attività semplice e istantanea, sempre più accessibile e dove il fattore tempo è strategico: è la logica del *quick response*, una risposta rapida ai mutevoli orientamenti della domanda.

⁷ Si vedano, sul punto, le considerazioni di Z. BAUMAN, *Consumo, dunque sono*, Polity Press, Cambridge, 2007, il quale descrive il comportamento dei consumatori della società consumistica paragonandoli agli abitanti della città di Leonia di Italo Calvino: "[...] più che dalle cose che ogni giorno vengono fabbricate vendute comprate, l'opulenza di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via per far posto alle nuove. Tanto che ci si chiede se la vera passione di Leonia sia davvero come dicono godere delle cose nuove e diverse, o non piuttosto l'espellere, l'allontanare da sé, il mondarsi d'una ricorrente impurità".

Ma è bene ribadire come la velocità non sia il fattore principale su cui la *fast fashion* si modella: centrali sono le pratiche commerciali focalizzate sul raggiungimento di una crescita economica continua, l'obiettivo più universalmente accettato al mondo.

Sebbene la *fast fashion* abbia raggiunto solo di recente un certo livello di popolarità, già nel Settecento in Europa e nel Nord America nascono i primi negozi di abbigliamento economico, confezionato e pronto per essere indossato; chiamati “*Slop*”, prendono il nome dalla marina militare britannica e fanno riferimento ai vestiti indossati al posto dell'uniforme ufficiale.

Nel periodo della Rivoluzione industriale, l'industria tessile inizia a produrre abiti in serie, grazie all'impulso della meccanizzazione e dell'automazione; da quel momento in poi, gli abiti possono essere effettivamente rivenduti ad un prezzo moderatamente basso, divenendo così accessibili ai ceti sociali meno abbienti, fino ad allora esclusi dal mondo della moda.

Il vero “debutto” dei primi marchi di *fast fashion* deve essere collocato intorno agli anni Settanta del secolo scorso quando nascono numerosi marchi come *Zara*, *Topshop* e *Primark* che si basano sul modello di aziende più “anziane” come *H&M* e *Benetton*.

In seguito, verso la metà degli anni Ottanta, nasce *Inditex*, la *holding* di *Zara* che in poco tempo ingloba compagnie dello stesso genere, aumentando la competitività e facendo espandere il modello oltre i confini europei.

Gli anni Novanta e Duemila sono stati un'epoca d'oro per i colossi della *fast fashion* con una notevole espansione globale e capillare; da allora, i grandi marchi di questo *business model* hanno dominato il mercato, competendo con il mondo del *luxury fashion* in termini di distribuzione e fatturato.

Proprio in questi anni ha iniziato ad affermarsi il comportamento commerciale aggressivo di rivenditori internazionali come i sopramenzionati *Zara* ed *H&M*, i quali si sono concentrati su un rapido ricambio di prodotti di tendenza per un mercato prevalentemente giovane⁸.

⁸ <https://www.ilpost.it/2016/06/09/fast-fashion/>.

Quindi, l'ascesa della *fast fashion* ha fatto sì che i consumatori, anche quelli appartenenti a ceti socioeconomici bassi, “siano in grado di consumare e scartare regolarmente capi di abbigliamento alla moda”⁹.

La strategia in questione è concepita come un processo di democratizzazione della moda, un fenomeno economico che ha concesso a ognuno di vestirsi secondo le ultime tendenze.

Negli ultimi vent'anni, quindi, spendere poco per vestirsi bene e sempre in modo diverso è diventata la norma per la maggior parte dei consumatori ed è proprio qui che risiede la ragione del successo della *fast fashion*, la quale ha dato vita ad una cultura sociale profondamente votata al consumismo compulsivo e spasmodico.

1.1. L'impatto ambientale della *fast fashion*: dissonanze spaziali ed esternalità negative

Il consumo eccessivo di vestiario può essere identificato come il principale effetto negativo della *fast fashion*, soprattutto se considerato in termini di crescita della quantità di rifiuti tessili.

Un rapporto pubblicato dalla Ellen MacArthur Foundation nel 2017, "*A New Textiles Economy: Redesigning fashion's future*"¹⁰, ha rivelato che l'abbigliamento rappresenta oltre il 60% del totale dei tessuti utilizzati e che negli anni tra il 2000 e il 2015 la produzione di abbigliamento è quasi raddoppiata, trainata dall'aumento della domanda da parte di una classe media in crescita in tutto il mondo con un reddito disponibile più elevato; al contempo, l'aumento dei consumi e dell'efficienza nella produzione ha abbassato notevolmente il prezzo dell'abbigliamento portando a un aumento della domanda¹¹.

Per esempio, nonostante un aumento del numero di articoli posseduti, la spesa media pro capite per abbigliamento e calzature nell'Unione Europea e nel

⁹ M. BRUCE, L. DALY, *Buyer behavior for fast fashion*, in *Journal of Fashion Marketing and Management*, 2006.

¹⁰ <https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy>.

¹¹ N. REMI, E. SPEELMAN, S. SWARTZ, *Stile sostenibile: una nuova formula fast fashion*, McKinsey & Company, 2016, in <https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/style-thats-sustainable-a-new-fast-fashion-formula>.

Regno Unito è diminuita da circa il 30% negli anni Cinquanta al 12% nel 2009 e al 5% nel 2020¹²; i bassi costi amplificano ulteriormente la crescita progressiva del numero di acquisti e lo scarso impiego dei singoli capi di abbigliamento acquistati.

In aggiunta, l'industria tessile fa affidamento essenzialmente su risorse non rinnovabili, tra cui petrolio per produrre fibre sintetiche, pesticidi e fertilizzanti per coltivare cotone e prodotti chimici per produrre, tingere e rifinire fibre e tessuti, per un totale di circa novantotto milioni di tonnellate all'anno¹³.

In generale, con i suoi elevati livelli di produttività, bassi tassi di utilizzo e bassi livelli di riciclaggio, l'attuale sistema lineare di estrazione, produzione e smaltimento dei prodotti costituisce la causa principale della pressione massiccia (e in continua espansione) esercitata sulle risorse.

Si tratta di un tipo di "economia" il cui obiettivo primario coincide con un incremento della ricchezza, mentre il luogo in cui le risorse necessarie alla produzione vengono reperite e le modalità con cui esse vengono utilizzate rappresentano aspetti marginali.

L'immensa impronta del settore va oltre l'uso delle materie prime: sulla base dei dati raccolti dal gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, l'industria manifatturiera produce l'8-10% delle emissioni globali di anidride carbonica, aggravando gli effetti del cambiamento climatico¹⁴.

La produzione di fibre sintetiche, ad esempio, richiede ingenti quantità di energia e contribuisce in modo significativo al cambiamento climatico e all'esaurimento di combustibili fossili; anche nell'ambito dei processi di fine vita del prodotto, in particolare nella fase d'incenerimento, i rifiuti tessili generano rilevanti quantità di anidride carbonica.

L'industria della moda è, poi, uno dei principali consumatori di acqua (settantanove trilioni di litri all'anno), è responsabile di circa il 20%

¹² N. SAJN, *Impatto ambientale dell'industria tessile e dell'abbigliamento: ciò che i consumatori devono sapere*, in Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS), 2019, in http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29633143.

¹³ S. GRANZIERO, *100 mld di vestiti all'anno per 7 mld di persone. La moda a 9.99€ distrugge il pianeta*, 2019, in <https://thevision.com/attualita/fast-fashion-distrugge-pianeta/>.

¹⁴ E. STALLARD, *Fast fashion: How clothes are linked to climate change*, 2022, in <https://www.bbc.com/news/science-environment-60382624>.

dell'inquinamento idrico industriale dovuto al trattamento e alla tintura dei tessuti, contribuisce per circa il 35% (centonovantamila tonnellate all'anno) all'inquinamento oceanico primario da microplastiche e produce ingenti quantità di rifiuti tessili (più di novantadue milioni di tonnellate all'anno), gran parte dei quali finisce in discarica o viene bruciata, compreso il prodotto invenduto¹⁵.

Sulla base dei suddetti dati, è bene parlare dei c.d. *mismatch* di scala, cioè dissonanze dal punto di vista "spaziale", in base alla quale il perimetro delle scelte e delle valutazioni da parte dell'uomo sembra non adattarsi perfettamente ai limiti dei processi ecologici.

Infatti, la sfera di diffusione degli inquinanti non combacia con la sfera materiale di controllo dell'inquinatore (si parla dei c.d. effetti di *spillover*).

Sotto un profilo economico, è possibile ricondurre le conseguenze negative derivanti dal settore tessile e, in particolare, dalle singole fasi della catena di approvvigionamento della *fast fashion* alle c.d. esternalità negative.

Si tratta dell'insieme degli effetti (negativi in questo specifico caso) provocati da una determinata attività di produzione o di consumo che colpiscono altri soggetti non direttamente coinvolti in detta attività, senza che il soggetto autore dell'attività ne sostenga i costi.

Per un'analisi più dettagliata dei dati sopra menzionati, risulta opportuno distinguere le diverse fasi del ciclo di vita del tessile e approfondire quelle maggiormente rilevanti ai fini del presente elaborato.

Tali fasi sono: quella di produzione della fibra (che comprende l'estrazione e la lavorazione della stessa); la preparazione del filato e successivamente del tessuto; le fasi combinate di tintura e finissaggio; l'assemblaggio, la distribuzione e i processi di fine vita, fasi nelle quali risultano particolarmente complesse le modalità di trattamento dei tessuti data la vasta gamma di fibre incluse.

Per quanto riguarda la produzione mondiale di fibre, essa ha superato i centodieci milioni di tonnellate nel 2019, circa il doppio rispetto a venti anni fa: alcune ricerche prevedono che la produzione aumenterà in modo significativo fino a centoquarantasei milioni di tonnellate di fibre nel 2030¹⁶.

¹⁵ C. DARDANA, *L'incompatibilità tra ambiente e fast fashion*, 2020, in <https://www.lifegate.it/lincompatibilita-ambiente-fast-fashion/>; <https://quantis.com/report/measuring-fashion-report/>.

Le fibre utilizzate nell'industria della moda possono essere suddivise in due categorie: fibre naturali e fibre sintetiche.

Le prime sono quelle prodotte mediante l'uso di risorse naturali e sono essenzialmente cotone, lana e seta; le fibre sintetiche includono invece poliestere, nylon, acrilico, eccetera.

Oggi, le fibre sintetiche sono quelle maggiormente prodotte rappresentando il 70% della produzione totale, mentre il restante 30% è costituito da fibre naturali e fibre miste.

Da un punto di vista geografico, Cina e India sono i principali produttori di fibre sintetiche, rispettivamente con il 66% e l'8% seguite da Taiwan e dagli Stati Uniti, che coprono circa il 4% della produzione mondiale di fibre sintetiche.

Inoltre, diversi impianti di produzione si trovano in Oceania, Medio Oriente e Africa¹⁷.

Le fibre sintetiche, a differenza delle fibre naturali, non sono biodegradabili; conseguentemente, sono necessari notevoli sforzi e investimenti per riciclare quelle fibre che altrimenti rimarrebbero nell'ambiente per centinaia di anni.

Queste microfibre¹⁸, formate da microparticelle, sembrano essere più dannose delle plastiche di maggiori dimensioni in quanto, specialmente nella fase di lavaggio dei tessuti, vengono rilasciate e rimangono nei corpi idrici, causando gravi danni all'ecosistema.

I dati, nonostante siano ancora incerti, rivelano come circa mezzo milione di tonnellate di microfibre di plastica vengano rilasciate ogni anno nell'oceano, con un possibile aumento da qui al 2050 a più di ventidue milioni di tonnellate¹⁹.

Oltre alle microfibre, anche l'uso di sostanze chimiche dannose come prodotti agrochimici e coloranti nei processi di tintura e finissaggio può essere riconosciuto come altro "antagonista" degli ecosistemi.

¹⁶ Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 1992, in <https://unfccc.int/news/fashion-industry-un-pursue-climate-action-for-sustainable-development>.

¹⁷ A. P. PERIYASAMY, A. TEHRANI-BAGHA, *A review on microplastic emission from textile materials and its reduction techniques*, 2022.

¹⁸ S. A. HOSSEINI RAVANDI, M. VALIZADEH, *Properties of fibers and fabrics that contribute to human comfort*, in *Improving Comfort in Clothing*, 2011.

¹⁹ <http://www.dirittoambientale.eu/2022/02/21/fast-fashion-il-grave-impatto-ambientale%EF%BF%BC/>.

1.1.1. *Segue:* il problema della gestione delle microplastiche

Nel recente rapporto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, pubblicato a metà marzo dello scorso anno²⁰, vengono messi in luce gli impatti ambientali provocati dalla dispersione di microfibre rilasciate dai prodotti tessili.

La dispersione di microfibre dai tessuti contribuisce a contaminare le fonti idriche in tutto il mondo, incidendo sui servizi ecosistemici e sulla salute umana: secondo il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), “*circa il 16% delle microplastiche rilasciate negli oceani a livello globale proviene dal lavaggio di tessuti sintetici*”²¹.

Per l'Europa, si stima che ogni anno vengano rilasciate nelle acque superficiali tredicimila tonnellate di microfibre tessili²².

La maggior parte delle ricerche si è concentrata sul rilascio di microfibre attraverso il lavaggio di tessuti sintetici, considerando le acque reflue come la via predominante per la fuoriuscita delle fibre nell'ambiente acquatico.

Tuttavia, le microfibre vengono emesse anche nella fase di produzione tessile, di uso degli indumenti e di smaltimento a fine vita e vengono disperse nell'acqua, nell'aria e nel suolo.

In particolare, nella fase successiva al consumo, i capi vengono smaltiti comportando la dispersione della microfibra a causa della rottura dei materiali tessili.

I tessuti sintetici si degradano lentamente rilasciando micro e nano fibre che possono poi finire nell'atmosfera, nelle risorse idriche per lisciviazione o depositarsi sui terreni.

²⁰ EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, *Microplastic pollution from textile consumption in Europe*, 2022, in <https://www.eea.europa.eu/publications/microplastics-from-textiles-towards-a>.

²¹ https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2023/03/27/18-delle-microplastiche-europee-negli-oceani-proviene-da-tessuti-sintetici_d29bc6a2-3074-49e0-bead-b56f4c87b301.html.

²² Si veda nota 20.

I materiali tessili possono, quindi, rilasciare microfibre in tutte le fasi del loro ciclo di vita a seguito delle diverse azioni meccaniche e chimiche cui sono sottoposti.

La *fast fashion* rappresenta un livello particolarmente elevato di rilascio di microfibra in quanto i capi appartenenti a questo tipo di produzione contengono, generalmente, un'elevata percentuale di fibre sintetiche e rappresentano un'elevata percentuale di primi lavaggi, poiché tendono ad essere utilizzati solo per un breve periodo e a consumarsi rapidamente.

1.2. Il “cinismo consapevole e colpevole” nell'industria della *fast fashion*

Il ruolo dell'industria globale della moda è andato ben oltre la soddisfazione di un bisogno umano fondamentale: il rapporto con il mondo della *fashion* nella nostra quotidianità ha avuto un impatto collaterale e significativo sulle risorse del nostro Pianeta.

Un fattore significativo nel comportamento dei consumatori all'interno dell'industria della *fast fashion* è il fenomeno postmoderno designato come *temporary identity*, in cui l'individuo non è in grado di conservare la propria identità o di mantenerla per un prolungato periodo di tempo a causa dello stile di vita frenetico adottato per stare al passo con le ultime tendenze che l'industria ha da offrire²³.

Si tratta di un elemento che indubbiamente accentua e talvolta esaspera quel cinismo tipico di consumatori che acquistano capi appartenenti al settore della *fast fashion*.

Anche a causa della minore capacità di spesa, sarebbe la Generazione Z, e cioè i nati dopo il 1998, ad essere sempre più interessata, al momento dell'acquisto, al prezzo (62% Gen-Z vs 53% totale) e meno alla qualità (64% vs 71%) e sostenibilità (28% vs 24%) dei prodotti.

²³ S. GUPTA, J. GENTRY, *Evaluating fast fashion: Fast Fashion and Consumer Behaviour*, 2018, in https://www.researchgate.net/publication/330769666_Evaluating_fast_fashion_Fast_Fashion_and_Consumer_Behaviour.

Una tendenza che è stimolata anche da un altro fenomeno, quello del *social commerce*, che in Cina si stima raggiungerà il 14,3% delle vendite *e-commerce* già nel 2023²⁴.

“Si comincia a comprare direttamente dai social network, da Instagram, anche grazie agli influencer, o comunque a chi ha una forte presenza online.

Questo succede in particolare in Cina, che va molto più veloce degli Stati Uniti, che a loro volta vanno molto più veloci rispetto all’Europa.

I comportamenti d’acquisto che vediamo qui oggi, non sono che una piccola nicchia a livello mondiale”, spiega a Materia Rinnovabile Carlo Cici, *Partner e Head of Sustainability di The European House – Ambrosetti e coordinatore dello studio*²⁵.

Appare evidente che si tratta di sconsiderati comportamenti consumistici che inducono ad allargare la produzione e logicamente ad accrescere e peggiorare la mole di rifiuti tessili nel mondo.

2. Transizione verso la sostenibilità nel mondo della *fast fashion*

2.1. Il “Gran Rifiuto” e il passaggio ad una “diversificazione consapevole”

Gli anni del “movimento contestativo” studentesco a cavallo degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, grazie soprattutto a forme innovative di espressione delle varie culture e subculture giovanili, fanno emergere per la prima volta visioni antitetiche rispetto all’imperante consumo di massa.

Il senso di ribellione prevalente nel mondo giovanile si esprime anche attraverso la protesta verso i simboli dell’abbigliamento tradizionale.

Il look hippie, nato negli Stati Uniti, si rivela una forma di antimoda affermatasi come segno di identificazione del movimento giovanile che rifiuta il consumismo e condanna la politica estera americana.

²⁴ G. KALDOR, *Moda: fast fashion ed e-commerce allontanano la transizione circolare*, 2022, in <https://www.renewablematter.eu/articoli/article/moda-fast-fashion-ed-e-commerce-allontanano-la-transizione-circolare>.

²⁵ <https://www.renewablematter.eu/articoli/article/moda-fast-fashion-ed-e-commerce-allontanano-la-transizione-circolare>.

Ciò spinge verso pratiche alternative nell'abbigliamento, nell'alimentazione e nelle relazioni sociali, che presto diventano potenti elementi identificativi e simbolici del rifiuto alla massificazione.

Un esempio è la rivista americana indipendente *Rags*, fondata nel 1970, i cui contenuti propongono nuove pratiche di abbigliamento compatibili con la tendenza della controcultura americana a definire forme di espressione alternative attraverso l'abbigliamento.

Proprio in quegli anni, emerge per la prima volta sulla scena del dibattito pubblico la questione della “sostenibilità”, in cui ci si deve identificare attraverso un abbigliamento “di rinuncia”, un simbolo manifesto di rifiuto nei confronti della società dei consumi.

È proprio da un'idea rinunciataria che nasce per la prima volta sul mercato una tendenza alla moda sostenibile, le cui avanguardie vanno sicuramente identificate nei Paesi del Nord Europa, nella regione scandinava, nella Germania e nel Canada²⁶.

L'idea che scaturisce è quella, appunto, secondo cui bisogna rinunciare a qualcosa per essere sostenibili.

La tendenza alla moda sostenibile, o meglio “ecosostenibile”, si concentra specialmente sul rispetto per la natura e sul valore del lavoro, ponendo così in secondo piano uno dei tratti tipici dell'industria fashion: l'originalità creativa e l'idea estetica.

È stata questa descritta come una fase intermedia “*tra la fine della società di massa – grigia, uniforme, totalizzante – e il passaggio a una diversificazione consapevole*”²⁷.

“*Oggi la sostenibilità può rappresentare un elemento di differenziazione e di vantaggio per un prodotto, ma nell'arco dei prossimi 20 anni essere ‘sostenibile’ sarà una caratteristica necessaria che ogni prodotto dovrà incorporare per accedere al mercato*”²⁸.

²⁶ C. TARTAGLIONE, F. GALLANTE, G. GUAZZO, *Sostenibilità: Moda. Cosa significa, come si applica, dove sta andando l'idea di sostenibilità nel sistema moda*, Ares 2.0, Soges, 2012.

²⁷ C. BORDONI, *Prefazione*, in Z. BAUMAN, *Il buio del postmoderno*, Aliberti, 2011.

Si diffonde, così, l'idea di una “diversificazione consapevole” nelle scelte individuali e collettive e, quindi, una nuova concezione di “consumatore sostenibile e responsabile” andrà inevitabilmente e irreversibilmente nella direzione di favorire la domanda di prodotti progettati in chiave sostenibile.

2.2. Sostenibilità e *fast fashion* oggi: solo un “apparente” ossimoro?

Negli ultimi decenni il tema della sostenibilità ha guadagnato un'attenzione crescente data dal progressivo interesse per l'argomento da parte di *stakeholders* interni ed esterni all'azienda e motivata da un aumento delle preoccupazioni relative a *business* non etici e sostenibili.

Poiché i consumatori alimentano la domanda di un prodotto, coloro che scelgono di acquistare solo in modo etico possono “far oscillare il pendolo” a favore di catene di approvvigionamento più sostenibili ed essenzialmente guidare la direzione dell'industria dell'abbigliamento.

Al contempo, il prezzo e il reddito restano tra le variabili più significative nel processo decisionale di acquisto da parte del consumatore.

In particolare, il prezzo è uno dei fattori che ancora innesca il c.d. “gap comportamentale” tra coloro che vorrebbero acquistare il prodotto

sostenibile ma alla fine optano per quello convenzionale²⁹, più conveniente economicamente, nonostante l'accresciuta consapevolezza in merito alla tematica ambientale³⁰.

Affinché la transizione verso una filiera sostenibile possa avvenire, i consumatori devono essere lungimiranti e sondare più a fondo cosa significhi

²⁸ Un cambio di paradigma del mondo dei consumi e dei consumatori: colloquio sulla sostenibilità con F. MORACE, di M. RICCHETTI, *Il bello e il buono. Le ragioni della moda sostenibile*, Marsilio, 2011.

²⁹ P. SINHA, M. SHARMA, R. AGRAWAL, *A systematic review and future research agenda for sustainable fashion in the apparel industry*, 2022, in <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BIJ-02-2022-0142/full/html>. Gli autori parlano del c.d. “*fashionably green but elusive consumer*” dell'era moderna, ossia un consumatore verde, alla moda ma sfuggente, che esprime preoccupazione per le questioni di sostenibilità ma tende comunque a non acquistare capi sostenibili.

³⁰ M. PAPADOPOULOU, I. PAPASOLOMOU, A. THRASSOU, *Exploring the level of sustainability awareness among consumers within the fast-fashion clothing industry: a dual business and consumer perspective*, 2021, in <https://www.emerald.com/insight/>.

realmente “sostenibilità”: ciò significa definire chiaramente il concetto, che sia rispettoso dell'ambiente e del commercio equo e solidale.

Esistono numerose espressioni che racchiudono in sé il significato di sviluppo sostenibile e sostenibilità, con evidenziazioni differenti ma, come sostenuto dall'economista Richard Norgaard, “è impossibile definire lo sviluppo sostenibile in un modo operativo, in dettaglio e con un livello di controllo presunto dalla logica della modernità”³¹.

È possibile, comunque, prendere in considerazione alcuni riferimenti che costituiscono la base di tale concetto.

Nel 1987, la Commissione mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo ha definito la sostenibilità, o meglio, lo sviluppo sostenibile come “uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”³².

Su un piano giuridico, il principio che emerge da tale definizione è quello della “responsabilità verso le generazioni future”³³; a tal fine, risulta fondamentale “conservare nel lungo termine la naturale dinamica evolutiva degli ecosistemi e dei servizi ecologici, mantenendo molto bassa la vulnerabilità dei sistemi naturali e molto alta la loro resilienza, dove è alta la vulnerabilità dei sistemi e bassa la loro resilienza, ci troviamo di fronte a situazioni di insostenibilità perché sono messe in crisi le potenzialità di apprendimento, adattamento e flessibilità dei sistemi stessi”³⁴.

Ed è in queste parole che risiede lo scopo della scienza della sostenibilità, la quale cerca, da un lato, di individuare i limiti nell'utilizzo delle risorse e nella produzione di rifiuti del nostro sistema economico rispetto alle capacità

³¹ R. NORGAARD, *Development Betrayed: The End of Progress and a Co-Evolutionary Revisioning of the future*, Routledge, 1994.

³² Rapporto Brundtland, *Our common future*, Londra, 1987, in <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>.

³³ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008: “l'osservazione del diritto positivo ci impedisce di affermare che esistono, ad oggi, veri e propri diritti delle generazioni future”, e tuttavia “alla luce degli intervenuti mutamenti di natura tecnologica, bisogna prendere atto che la tradizionale funzione del diritto — permettere cioè che l'uomo conviva con l'altro uomo garantendo così, al contempo, la sopravvivenza individuale e la pacifica convivenza — deve arricchirsi della dimensione intertemporale e così svolgere questa funzione non più solo nei confronti delle generazioni presenti, bensì anche nei confronti di quelle di là da venire”.

³⁴ G. BOLOGNA, *Verso la “Sustainability Science”*, Relazione al XVI Congresso Internazionale dell'Ordine dei Biologi, Abano Terme, 2003.

rigenerative ed assimilative dei sistemi naturali e, dall'altro, di offrire le migliori e opportune capacità di apprendimento, adattamento e flessibilità dei nostri sistemi sociali per farvi fronte.

Nel suddetto *Rapporto*, lo sviluppo sostenibile, destinato ad affermarsi come uno dei pilastri del diritto internazionale dell'ambiente, viene inquadrato come strategia e come modello cui devono ispirarsi le politiche statali nel rispetto di un insieme di principi legali siglati, in chiusura, dal documento; si tratta di principi che contribuiscono a definire il dispositivo giuridico della sostenibilità e che è possibile rinvenire nella *Dichiarazione di Rio de Janeiro* del 1992³⁵.

Tra questi principi, ricordiamo: il principio di equità o giustizia intergenerazionale³⁶, il principio di prevenzione³⁷, il principio di integrazione³⁸, il principio "chi inquina paga"³⁹ e il principio di precauzione⁴⁰.

Sebbene si tratti di principi formulati in via prioritaria per gli Stati e gli enti governativi, non deve ritenersi esclusa l'applicabilità degli stessi anche al settore privato e a industrie come quella della moda e del tessile.

³⁵ United Nations, General Assembly, Report of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 3-4 June 1992), Annex I, Rio Declaration in Environment and Development, A/CONF.151/26 (Vol. I).

³⁶ Principio 3 Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo: "Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future"; nella giurisprudenza costituzionale cfr. Corte costituzionale, sentenza 14 febbraio 2019, n. 18, in <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=18>, dove la Corte dichiara che "l'equità intergenerazionale comporta, (...) la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo".

³⁷ Principio 14 Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo: "Gli Stati devono cooperare efficacemente per scoraggiare o prevenire il dislocamento e il trasferimento ad altri Stati di ogni attività e di ogni sostanza che provochi grave degrado ambientale o che sia riconosciuta nociva alla salute delle persone".

³⁸ Principio 4 Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo: "Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo".

³⁹ Principio 16 Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo: "Le autorità nazionali dovranno cercare di promuovere l'internazionalizzazione dei costi ambientali e l'uso di strumenti economici, tenendo presente il principio che chi inquina deve fondamentalmente sostenere il costo dell'inquinamento, con la dovuta considerazione dell'interesse pubblico e senza distorsioni del commercio e degli investimenti internazionali."

⁴⁰ Principio 15 Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo: "Al fine di tutelare l'ambiente, gli Stati adotteranno ampiamente un approccio cautelativo in conformità alle proprie capacità. Qualora sussistano minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza di una completa certezza scientifica non potrà essere addotta come motivo per rimandare iniziative costose in grado di prevenire il degrado ambientale".

In merito al principio di equità o giustizia intergenerazionale, è opportuno richiamare la concezione di giustizia rawlsiana⁴¹ in base alla quale *“ciascuna generazione deve non soltanto conservare le acquisizioni di cultura e civiltà, e mantenere intatte le istituzioni giuste già esistenti, ma deve anche accantonare, in ciascun periodo di tempo, un ammontare opportuno di capitale reale”*, compresa la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali.

È questo il principio del giusto tasso di risparmio: *“ogni generazione, con la possibile eccezione della prima, ricava un guadagno dal mantenimento di un ragionevole tasso di risparmio (...) soltanto gli appartenenti alla prima generazione non ottengono, per così dire, benefici poiché, anche se iniziano l'intero processo, non partecipano ai frutti di ciò che hanno fornito.*

(...) noi possiamo fare qualcosa per i posteri, ma essi non possono fare nulla per noi.

(...) Naturalmente, se tutte le generazioni devono guadagnarci, devono scegliere un principio di giusto risparmio che, se seguito, rende possibile per ciascuno ricevere dai suoi predecessori, e contribuire equamente con la propria quota per coloro che seguiranno”⁴².

In merito al principio di prevenzione, l'azione preventiva s'impone quando il rischio che si verifichi un determinato evento è scientificamente certo.

Per essere efficace, la prevenzione deve svolgersi secondo regole procedurali che prevedano forme di autorizzazione e di controllo.

Essa inizia (quando ciò sia previsto) dalla valutazione di impatto ambientale: lo sviluppo, per essere sostenibile, deve tendere a migliorare, o almeno a mantenere, gli equilibri esistenti.

Riguardo alla rilevanza del principio nell'ambito dell'industria della moda, gli attori in questo settore devono collaborare al fine di prevenire la delocalizzazione e il trasferimento di sostanze che causano un grave degrado ambientale o che risultano essere dannose per la salute umana.

A tal proposito, risulta opportuno il richiamo alle c.d. “discariche tessili” del Pianeta tipiche di paesi come il Cile e il Ghana dove la carenza di una

⁴¹ J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971.

⁴² *Ibidem*.

legislazione adeguata e di politiche efficaci contribuisce all'insostenibilità ambientale e sociale locale e globale.

Con riferimento al principio d'integrazione, esso realizza le proprie finalità mediante la coordinazione delle diverse politiche europee.

Vengono così superate le possibili contraddizioni e sovrapposizioni del quadro normativo.

I trattati europei hanno sottolineato che *“le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione”*⁴³.

La “connessione” non determina una gerarchia delle esigenze, le quali pongono su un medesimo piano, in sede di integrazione, la protezione dell'ambiente e l'esercizio di altre politiche europee, secondo la logica del bilanciamento degli interessi.

L'industria della moda, dunque, deve fare della tutela ambientale una parte integrante del suo processo di sviluppo e delle sue attività correnti al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile.

Infine, per quanto attiene al principio di precauzione⁴⁴, i suoi elementi chiave sono la necessità di tutela dell'ambiente, la presenza di minaccia o rischio di danno grave e il fatto che una mancanza di certezza scientifica non dovrebbe essere utilizzata come “espediente” per evitare di agire allo scopo di prevenire tale danno.

L'approccio precauzionale deve essere ampiamente applicato dall'industria della moda per promuovere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

Nell'ambito del diritto comunitario, il primo documento comunitario in cui emerge il concetto di “sviluppo sostenibile” è la dichiarazione del 26 giugno 1990 dei capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio, adottata in occasione del Consiglio europeo di Dublino⁴⁵.

Gli Stati membri riconoscono che la loro azione deve fondarsi *“sui principi dello sviluppo sostenibile e di un modo di agire preventivo e precauzionale”*; lo sviluppo economico, legato alla realizzazione del mercato

⁴³ Articolo 11, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁴⁴ Articolo 191, TFUE.

⁴⁵ https://www.europarl.europa.eu/summits/dub1_it.htm.

interno nel 1992, deve essere *“sostenibile e valido dal punto di vista ambientale”*⁴⁶

La revisione dei trattati comunitari, avvenuta con il Trattato di Maastricht del 1992, ammette tra gli obiettivi del Trattato della Comunità europea quello di *“una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l’ambiente”*⁴⁷.

Inoltre, nel suddetto Trattato vengono introdotti il “principio del livello elevato di tutela ambientale”⁴⁸ e il principio di precauzione, già presente nella Dichiarazione di Rio.

In conseguenza dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam del 1997, grazie al quale il principio dello sviluppo sostenibile entra a far parte degli obiettivi dell’Unione europea, si prospetta per l’Unione uno *“sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche”*⁴⁹.

Il concetto di “sviluppo sostenibile” è, poi, espressamente indicato nell’ambito della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la quale recita: *“un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”*⁵⁰.

Negli anni successivi, la formalizzazione giuridica dell'impegno dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile come obiettivo politico è stata perfezionata con il Trattato di Lisbona.

Il suddetto principio è ora ripetutamente menzionato nei trattati come obiettivo fondamentale dell’Unione europea nel nuovo articolo 3 del Trattato sull’Unione europea (TUE)⁵¹, nell'articolo 21 del medesimo Trattato relativo all'azione esterna dell'Unione⁵² e nell’articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che stabilisce il principio di integrazione.

L’Unione europea è ora giuridicamente impegnata a perseguire lo sviluppo sostenibile sia all'interno che all'esterno, nelle sue relazioni con i paesi e le organizzazioni al di fuori dell’Unione.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ Art. 2, Trattato CE.

⁴⁸ Art. 174, paragrafo 2, TCE.

⁴⁹ Art. 2, TCE.

⁵⁰ Art. 37, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

⁵¹ Art. 3, comma 3, Trattato sull’Unione europea.

⁵² Art. 21, TUE.

Inoltre, esiste una valutazione d'impatto a livello di Commissione per tutta la futura legislazione dell'Unione per garantire che quest'ultima sia conforme ai principi dello sviluppo sostenibile come stabilito nella Strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile⁵³.

A livello nazionale, il principio in esame è stato codificato nel Decreto legislativo n. 152 del 2006⁵⁴ in base al quale *“ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente Codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”*⁵⁵.

Per concludere, la legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1⁵⁶, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione⁵⁷, riconosce un espresso rilievo alla tutela dell'ambiente⁵⁸, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle generazioni future: il richiamo a queste ultime conferisce una profondità intergenerazionale all'azione dei pubblici poteri a tutela dell'ambiente.

Le suddette definizioni di “sostenibilità” sono, ad oggi, ancora valide e significative, sebbene sia fondamentale ribadire come il concetto si sia evoluto nel tempo.

⁵³ Comunicazione della Commissione del 15 maggio 2001 - *Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile*.

⁵⁴ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*“Codice dell'ambiente”*).

⁵⁵ Art. 3-*quater*, comma 1, d. lgs. n. 152/2006.

⁵⁶ Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (*“Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente”*), Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022.

⁵⁷ Si vedano, sul punto, le considerazioni di F. BASSANINI, professore ordinario di Diritto costituzionale e presidente della Fondazione Astrid, in <https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1457-11170/alta-sostenibilita-sviluppo-sostenibile-in-costituzione-ora-una-forte-azione-culturale>, il quale evidenzia la portata della riforma costituzionale: *“È una macro-modifica ai principi della nostra Costituzione per adeguarla alle attuali minacce all'ecosistema e alla salute dei cittadini. Problematiche che non erano evidenti, come lo sono oggi, ai padri costituenti”*, ha ricordato. *“Poco dopo la nascita dell'ASviS, Giovannini chiese ad Astrid un contributo su questo tema che si tradusse in alcune proposte. Già allora proponemmo di inserire quella che ora è una straordinaria novità, e cioè l'interesse delle future generazioni come valore e principio costituzionale. Un elemento fondamentale che sancisce che la realtà italiana va tutelata anche a beneficio di chi verrà dopo. Il punto vero su cui ci misureremo, è che da queste modifiche costituzionali emerge, è la trasformazione del nostro modello di sviluppo, che fino a ora ha messo in secondo piano tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini”*.

⁵⁸ Sull'ambiente come valore costituzionale fondamentale si vedano, *ex multis*, Corte cost., sent. 15 maggio 1987, n. 167, in <https://giurcost.org/decisioni/1987/0167s-87.html>; Corte cost., sent. 30 dicembre 1987, n. 641, in <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1987&numero=641>.

Se infatti inizialmente la nozione di sostenibilità veniva associata principalmente alla dimensione ambientale, oggi estende il suo significato alle dimensioni economica e sociale.

Dunque, i tre “pilastri” dello sviluppo sostenibile possono riassumersi in: crescita economica, progresso sociale e protezione ambientale.

Diviene centrale la figura dell’essere umano nelle questioni inerenti allo sviluppo sostenibile, così come ricordato dai principi e contenuti della *Dichiarazione di Stoccolma* del 1972⁵⁹, da cui emerge l’intima connessione tra uomo e ambiente e come l’uno sia imprescindibilmente legato all’altro⁶⁰.

Affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile richiede, quindi, una modifica sostanziale dello *status quo* e la nascita di una reale “coscienza” in cui l’uomo deve essere il fulcro dello sviluppo e dell’universo produttivo.

In definitiva, nell’accostamento tra sostenibilità e *fast fashion* come poli tra loro opposti, quest’ultima dovrebbe essere capace di affrontare la prima in chiave ambientale, economica e sociale.

3. Il paradigma dell’economia circolare adattato all’industria della moda

3.1. Il concetto di economia circolare come bene giuridico “intermedio”

Nel confronto tra due realtà come la *fast fashion* e la sostenibilità e nell’impossibilità di creare un accostamento tra i due che non risulti forzato, l’unica via percorribile appare quella del c.d. *slow fashion*.

Si giunge alla definizione del suddetto concetto attraverso un’analisi del modello di economia circolare contrapposto a quello di economia lineare.

⁵⁹ Dichiarazione delle Nazioni Unite alla Conferenza “su L’Ambiente Umano”, Stoccolma, 5-16 giugno 1972.

⁶⁰ Dal *Preambolo* emerge che: “L’uomo è al tempo stesso creatura e artefice del suo ambiente, che gli assicura la sussistenza fisica e gli offre la possibilità di uno sviluppo intellettuale, morale, sociale e spirituale. (...) è arrivato il momento in cui, attraverso il rapido sviluppo della scienza e della tecnologia l’uomo ha acquisito la capacità di trasformare il suo ambiente in innumerevoli modi e in misure senza precedenti. I due elementi del suo ambiente, l’elemento naturale e quello da lui stesso creato, sono essenziali al suo benessere e al pieno godimento dei suoi fondamentali diritti, ivi compreso il diritto alla vita”.

Nel definire *in primis* il concetto di linearità dell'economia, si tratta di un sistema in cui le risorse vengono estratte per realizzare prodotti destinati a diventare rifiuti.

Nell'economia lineare, dunque, prodotti e materiali non vengono generalmente utilizzati al massimo delle loro potenzialità e, come suggerisce il nome, si muovono sempre in una direzione: dalla materia prima allo scarto (prendi, produci, usa e getta), con un totale disinteresse per il fine vita.

Si tratta perciò di un sistema inquinante che degrada i sistemi naturali non tenendo in considerazione fenomeni quali il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità⁶¹.

Dal 2010, la Ellen MacArthur Foundation si batte contro i modelli di *business* lineari a livello globale e diffonde quelli di economia circolare, influenzando sempre molti più settori, tra cui quello tessile.

Al fine di cogliere la filosofia dell'economia circolare, è necessario avere come punto di partenza il concetto di “limite”: la Terra è un sistema finito, limitato e per questo motivo l'economia deve essere “circolare”, tenendo conto dei limiti fisici, e non “lineare”, ossia che trascura l'esistenza degli stessi⁶².

In questo senso, la scarsità di risorse e i limiti biofisici metterebbero fine alla crescita economica, come esemplificato dal rapporto *The Limits to Growth* del Club di Roma nel 1972, il quale rappresenta una pietra miliare nello sviluppo della nozione di “economia circolare”.

Malgrado l'assenza di una definizione legislativa di economia circolare, è opportuno richiamare quella della sopracitata Ellen MacArthur Foundation secondo la quale si tratta di “*un termine generico per definire un'economia pensata per potersi rigenerare da sola.*”

*In un'economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera*⁶³.

⁶¹ <https://ellenmacarthurfoundation.org/what-is-the-linear-economy>.

⁶² Cfr. Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente, *Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta – 7° PAA – programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020*, Ufficio delle pubblicazioni, 2014, in <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/0a50d4db-cb35-43aa-8c33-3b06a3a57597>.

⁶³ <https://economiecircolare.com/cose-economia-circolare/>; cfr. M. GEISSDOERFER, P. SAVAGET, N.

È necessario, dunque, avere la “*consapevolezza di far parte di un contesto ciclico-ambientale piuttosto che redditizio-incrementale*”⁶⁴.

L’idea di un’economia circolare è verosimilmente incompatibile con quella di un’economia sviluppata, opulenta e in crescita; la “circolarizzazione” complessiva implica la decrescita o comunque un rallentamento della crescita economica.

L’economia circolare può assumere il significato di bene giuridico “intermedio”⁶⁵ in quanto strumentale alla tutela di due beni giuridici finali: ambiente e sviluppo economico.

*“Un sistema di economia circolare individua (...) un bene giuridico intermedio che sottolinea quanto un ambiente sano possa giovare di un’economia “pulita”, e viceversa”*⁶⁶.

Esistono cinque “particelle” fondamentali del modello “circolare”⁶⁷ che permeano l’intera filiera coinvolta nel ciclo produttivo: progettazione ecocompatibile, ossia l’ideazione di un prodotto ipotizzando sin dall’inizio il suo impiego a fine vita; modularità e versatilità, cioè la necessità di dare preminenza all’adattabilità del prodotto affinché il suo utilizzo possa adeguarsi al mutamento delle condizioni esterne; energie rinnovabili, ossia la transizione energetica verso una produzione di energia più sostenibile con contestuale abbandono dei combustibili fossili; approccio ecosistemico, definito come “*una strategia che promuove la conservazione e un uso sostenibile ed equo del suolo, dell’acqua e delle risorse viventi attraverso una gestione integrata degli stessi*”⁶⁸; recupero dei

M.P. BOCKEN, E. J. HULTINK, *The Circular Economy – A new sustainability paradigm?*, in *Journal of Cleaner Production*, 2017, i quali definiscono l’economia circolare “*un sistema rigenerativo in cui materie prime, rifiuti, emissioni e spreco di energia sono ridotte al minimo, rallentando, chiudendo e limitando gli sprechi di materiali ed energia*”.

⁶⁴ A. M. SCOLARO, E. ANTONINI, *Refurbishment in a life cycle perspective for an eco-oriented public planning*, in *TEMA*, 2019.

⁶⁵ F. CAMPLANI, *Tutela anticipata dell’ambiente e teoria del bene giuridico. Il ruolo fondamentale dei beni giuridici intermedi*, in *LexAmbiente*, 2021, in <https://lexambiente.it/rivista/15920-la-tutela-anticipata-dell%E2%80%99ambiente-e-teoria-del-bene-giuridico-il-ruolo-fondamentale-dei-beni-giuridici-intermedi.html>.

⁶⁶ F. CAMPLANI, *L’economia circolare nel sistema del diritto (penale) ambientale. Considerazioni introduttive e sviluppi attuali*, in *L-JUS*, 2021, in <https://l-jus.it/leconomia-circolare-nel-sistema-del-diritto-penale-ambientale-considerazioni-introduttive-e-sviluppi-attuali/>.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ <https://www.mase.gov.it/pagina/approccio-ecosistemico>.

materiali, cioè la sostituzione delle materie prime vergini con materiali provenienti da filiere di recupero che ne preservino le qualità.

In tal modo, si approda al sistema cromaticamente denominato “*blue economy*” che è, appunto, quel modello di economia circolare che “*affronta le problematiche della sostenibilità al di là della semplice conservazione e il cui scopo non è semplicemente quello di investire di più nella tutela dell’ambiente ma invece quello di spingersi verso la rigenerazione*”⁶⁹ e per il quale, in sostanza, l’ambiente viene a qualificarsi come vero fulcro e motore dello sviluppo socio-economico e istituzionale.

Così, la connessione tra ambiente e sviluppo si traduce in termini di “sinergia”: aumentando la tutela dell’uno si accresce quella dell’altro e viceversa (fase di sinergia)⁷⁰.

*“Il diritto dell’economia circolare spinge quindi a politiche positive, di miglioramento, di sviluppo mentre il tradizionale approccio del diritto ambientale era più di carattere negativo: da una legislazione che aveva come obiettivo quello di evitare i rifiuti, gli inquinamenti, le emissioni climalteranti, si passa ad una legislazione in cui si accentuano gli obiettivi positivi (produciamo beni che possano servire a fertilizzare, che possono sequestrare la CO₂ etc.)”*⁷¹.

Assume, qui, centralità l’articolo 41, terzo comma, della nostra Carta costituzionale il quale, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma costituzionale del febbraio 2022, recita che: “*la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali*”⁷².

Nella prospettiva della c.d. *blue economy*, la suddetta disposizione può essere letta nel senso di concepire “*un sistema economico rispettoso dei dettami dell’economia circolare ossia di una tutela dell’ambiente che indirizza la produzione e che si può sintetizzare nella formula “produci in modo circolare” (approccio olistico e sinergico)*”⁷³.

⁶⁹ G. PAULI, *Blue economy 2.0*, Edizioni Ambiente, 2015.

⁷⁰ F. DE LEONARDIS, *Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno stato circolare?*, in *Diritto amministrativo*, 2017.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iii/articolo-41>.

⁷³ Si veda nota 69.

L'intervento pubblico viene a configurarsi, dunque, come "limite positivo" nel senso di orientare il cittadino verso determinati prodotti, realizzando così una vera "conformazione ecologica della politica industriale"⁷⁴.

In questo senso, si può immaginare l'economia circolare come anello di congiunzione tra il diritto amministrativo ed economia in materia di tutela ambientale, oltre a paradigma che ispira un tipo di intervento pubblico a difesa dell'ambiente volto all'istituzione di uno "Stato circolare"⁷⁵.

Nell'ottica dell'economia circolare, il presente elaborato verterà sul fronte della prevenzione e gestione dei rifiuti (tessili), sebbene il concetto di circolarità non sia circoscritto e collegato esclusivamente a questo specifico settore.

Ad ogni modo, nonostante l'ambizione della Commissione europea, la politica della *circular economy* è finora consistita principalmente nello sviluppo di un immaginario sociotecnico e non è riuscita a progredire oltre la gestione dei rifiuti in termini di attuazione politica⁷⁶.

3.2. Verso una società-modello di *slow fashion* circolare

In linea di principio, la nozione di *slow design* è nata con il movimento internazionale *Slow Food*, fondato da Carlo Petrini in Italia nel 1986⁷⁷ secondo cui i produttori di *Slow Food* mostrano come la cultura *slow* possa rivelarsi una legittima alternativa alla concezione attuale del *fast food* e delle abitudini frenetiche della vita moderna.

In merito al modello di *slow fashion* circolare, si tratta di un movimento, come la *fast fashion*, destinato a connotare un'ampia gamma di pratiche dominate dalla logistica, dalla crescita economica, etica o ecologica fortemente influenzate da quelle del settore alimentare⁷⁸.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ Z. KOVACIC, R. STRAND, T. VÖLKER, *The Circular Economy in Europe: Critical Perspectives on Policies and Imaginaries*, Routledge, 2019, in https://www.researchgate.net/publication/337105279_The_Circular_Economy_in_Europe_Critical_Perspectives_on_Policies_and_Imaginaries.

⁷⁷ <https://www.slowfood.it/chi-siamo/storia/>.

⁷⁸ K. FLETCHER, *Slow Fashion: an invitation for Systems Change*, 2010, in https://www.researchgate.net/publication/233596614_Slow_Fashion_An_Invitation_for_Systems_Change.

Lo *slow fashion* circolare rappresenta una netta discontinuità con le pratiche del settore odierno, una rottura con i valori e gli obiettivi del suo contraltare lessicale costituito dalla *fast fashion*⁷⁹; è, infatti, un fenomeno che rivela come l'industria della moda non possa continuare ad operare con i metodi esistenti che minacciano le risorse limitate del mondo professando, a tal proposito, un maggiore grado di consapevolezza del processo di progettazione e del suo impatto sui flussi di risorse, sui lavoratori, sulle comunità e sugli ecosistemi.

La “moda lenta” emerge come valida alternativa al paradigma prevalente della “moda veloce”, mediante una riduzione delle implicazioni ambientali complessive della catena del valore⁸⁰ la quale costituisce uno strumento di analisi e di scomposizione del processo di generazione del valore in attività primarie e di supporto: le prime descrivono momenti definiti del processo di acquisizione degli *input*, di trasformazione, di distribuzione ed assistenza postvendita dei prodotti, mentre le seconde consistono in meccanismi di integrazione e collegamento tra le suddette attività.

Si tratta di un modello che identifica una filosofia produttiva attenta sia alle esigenze dei vari *stakeholders*, *designers*, acquirenti, rivenditori e consumatori sia all'impatto determinato dalla produzione della moda su lavoratori, consumatori ed ecosistemi.

In particolare, la “moda lenta” garantisce la riduzione del consumo di risorse, tra cui acqua ed energia, e incoraggia la produzione di qualità e di valore in contrasto con la moda usa e getta.

I prezzi dei capi sono più alti al fine di riflettere i veri costi ecologici e sociali trattandosi di un modello di produzione in grado di offrire un'alternativa radicale alla moda standardizzata e ad alto volume, realizzando profitti grazie alla vendita di un minor numero di capi al prezzo più elevato.

Si tratta, dunque, di un processo di transizione del settore della moda verso la sostenibilità, la quale richiede di gettare le basi di un sistema economico

⁷⁹ Si vedano, sul punto, le considerazioni di K. FLETCHER, *Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys*, Routledge, 2014, secondo cui in un contesto simile la nozione di *slow* non si oppone a quella di *fast*: si tratta solamente di un diverso approccio in cui i diversi attori mostrano maggiore interesse e attenzione verso l'impatto che i prodotti hanno su lavoratori, comunità ed ecosistema.

⁸⁰ M. E. PORTER, *The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, The Academy of Management Review, 1985.

diverso, con valori diversi, nel contesto di una visione del mondo più saggia ed equilibrata.

Si avverte, quindi, un'urgenza nella trasformazione e nel passaggio da un sistema di economia lineare, tradizionale, ad un modello di economia circolare, che pone al centro le risorse anziché i prodotti.

Applicando il modello di *blue economy* al settore tessile, e quindi alla sfera del c.d. *slow fashion* circolare, si incentiva l'utilizzo di materie prime sostenibili, naturali e riciclate: il cotone biologico, ad esempio, ha un minore impatto ambientale rispetto al cotone convenzionale poiché richiede poca acqua e inquina meno⁸¹.

Alcune industrie, poi, stanno sperimentando tecniche innovative, come l'utilizzo di CO₂, in sostituzione dell'acqua, come mezzo di tintura⁸².

Al fine di adattarsi a questa nuova strategia, le aziende di *fast fashion* tendono ad adottare strategie di sostenibilità "difensive" a causa dei rischi associati al "cannibalismo del marchio" e alla riduzione delle prestazioni; al contrario, le aziende di moda sostenibili fin dall'inizio seguono valori e principi di sostenibilità e mirano ad attuare strategie molto più proattive, incorporando innovazioni e lavorando con modelli di filiera collaborativi e avanzati.

⁸¹ P. CENTOBELLI, S. ABBATE, P. NADEEM, A. GARZA-REYES, *Slowing the fast fashion industry: An all-round perspective*, 2022, in <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452223622000967#bib7>.

⁸² *Ibidem*.

CAPITOLO II

FAST FASHION: LA CULTURA DELL'USA E GETTA. QUADRO LEGISLATIVO NELL'ORDINAMENTO "MULTILIVELLO"

1. Il "labirintico" sistema di definizioni nella disciplina sui rifiuti. La Direttiva 2008/98/CE "Direttiva Quadro Rifiuti" e le successive modifiche

Prima di entrare nel vivo della questione concernente la prevenzione e gestione dei rifiuti tessili, risulta opportuno il richiamo all'apporto definitorio che il diritto fornisce in materia di rifiuti.

Si tratta di una disciplina multiforme oggetto di un articolato quadro di riforme, le quali dimostrano la problematicità nel determinare questa categoria giuridica e nel confinarla entro limiti precisi.

La nozione di "rifiuto"⁸³ simboleggia la difficile fusione tra due esigenze opposte relative da un lato alla salvaguardia dell'ambiente e della salute, che induce ad estenderne i margini, e dall'altro alla produzione e all'utilizzo più efficiente delle risorse, che al contrario esorta a ridurli⁸⁴.

La configurazione normativa di "rifiuto" viene delineata per la prima volta nella Direttiva del Consiglio 75/442/CEE⁸⁵ nel 1975, ai sensi della quale s'intende per "rifiuto": *"qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"*.

⁸³ Sulla nozione di rifiuto, A. FARÌ, *Nozione di rifiuto e sottoprodotto*, in F. GIAMPIETRO (a cura di), *La nuova disciplina dei rifiuti. Commento al D. Lgs. 205/2010*, 2011; D. D. RÖTTGEN, *Primi commenti alla nozione di rifiuto secondo la Corte Ce*, in *Ambiente*, 2005; L. BUTTI, *Diritto europeo e normativa italiana di fronte al problema della "definizione di rifiuto"*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2003; M. MEDUGNO, *Sulla nozione di rifiuto, nota a Corte di cassazione, sez. III penale, 15 gennaio 2003*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2004; M. PERNICE, M. A. PROSPERONI, *Definizione giuridica di rifiuto e sua applicazione pratica, tra esigenze economiche e ambientali*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2003; G. PAGLIARI, *La nozione giuridica di rifiuto*, in *Riv. giur. Urbanistica*, 2002; F. BASSI, *Sul concetto giuridico di rifiuto*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 1988.

⁸⁴ D. IACOVELLI, *Dal rifiuto all'End of Waste*, in *Il diritto dell'economia*, 2019, in <https://www.ildirittodelleconomia.it/wp-content/uploads/2019/09/06Iacovelli.pdf>.

⁸⁵ Direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01975L0442-19911223&from=LV>.

Il legislatore europeo, dunque, mette in relazione la sussistenza della qualifica di “rifiuto” con la presenza di due condizioni: la prima di carattere oggettivo, ossia l’appartenenza della sostanza od oggetto che rappresenta un potenziale rifiuto a specifiche categorie; la seconda soggettiva, ossia la sussistenza di una determinata condotta da parte del detentore che si “libera” della sostanza od oggetto⁸⁶.

La valorizzazione del carattere soggettivo della condotta implica necessariamente l’accertamento delle intenzioni e degli obblighi in capo al detentore sulla destinazione del bene.

Dal momento in cui un determinato bene non è più nel dominio di colui che lo detiene, in quanto quest’ultimo intenzionalmente o doverosamente se ne disfa, esso assume il carattere di rifiuto e, in quanto tale, viene assoggettato ad un regime amministrativo, previsto dalla legge, che fa scattare un insieme di obblighi dal momento dello scarto all’eventuale smaltimento⁸⁷.

Il legislatore europeo definisce come “detentore” la persona fisica o giuridica che possiede i rifiuti⁸⁸ e tale situazione giuridica fa sorgere in capo allo stesso l’obbligo di provvedere al loro corretto recupero e smaltimento.

È questo un corollario del divieto di abbandono dei rifiuti stessi⁸⁹.

Si è precisato, con riferimento al testo della direttiva sopra menzionata, che l’azione del “disfarsi” può alludere al gesto del “liberarsi” di qualcosa che può diventare oggetto di riutilizzo, acquistando così nuovamente valore.

⁸⁶ Cfr. A. BORZÌ, *La “complessa” nozione di “rifiuto” del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, in *Ambiente e sviluppo*, 2006; N. DE SADELEER, *Rifiuti, prodotti e sottoprodotti*, Giuffrè, 2006; V. PAONE, *La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti*, Giuffrè, 2008; A. POSTIGLIONE, *La nozione di rifiuto: un problema aperto in sede nazionale e comunitaria*, 2006, in <http://www.giuristiambientali.it/listadonotas.asp?list=nsearch>.

⁸⁷ Sul tema, cfr. R. FEDERICI, *I rifiuti e le cose in senso giuridico*, in *Studi in onore di Giorgio Berti*, II, 2005, il quale sostiene che i rifiuti non possono essere considerati come beni poiché “*se fossero beni sarebbero oggetto di diritti, mentre nei confronti dei rifiuti la situazione giuridica del titolare è quella (opposta) di voler rinnegare (o meglio) di volersi privare di ogni diritto e così anche di ogni responsabilità in relazione ad una certa cosa che non è più bene*”. Il soggetto assume su di sé i diversi obblighi relativi al corretto abbandono della res, “*acquisendo il vantaggio di liberarsi non tanto dei diritti (che probabilmente erano diventati irrilevanti), ma soprattutto degli obblighi relativi alla corretta conservazione della cosa*”.

⁸⁸ Art. 3, punto 6, Direttiva 2008/98/CE.

⁸⁹ Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 25 luglio 2017, n. 3672, in *Foro Amministrativo*, 2017, che afferma: “*La detenzione dei rifiuti fa sorgere automaticamente un’obbligazione comunitaria avente un duplice contenuto: (a) il divieto di abbandonare i rifiuti; (b) l’obbligo di smaltire gli stessi. Se per effetto di categorie giuridiche interne questa obbligazione non fosse eseguibile, l’effetto utile delle norme comunitarie sarebbe vanificato*”.

Pertanto, sarebbe possibile attribuire la qualifica di rifiuto non solo a ciò che non è più utile a nessuno, ma anche a ciò che non ha più alcuna utilità solamente per il detentore⁹⁰.

La giurisprudenza comunitaria sostiene che la nozione di rifiuto, conformemente alla disciplina di cui all'articolo 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, così come modificata dalla direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350, dev'essere interpretata nel senso che essa includerebbe i residui di produzione o di consumo che possono essere o sono utilizzati nuovamente in un ciclo di produzione o di consumo⁹¹.

La suddetta Direttiva è stata oggetto di modifiche, rispettivamente nel 1992 e successivamente nel 2006 con la Direttiva 12/2006/CEE⁹².

La Direttiva 2008/98/CE⁹³ del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, che abroga le precedenti direttive menzionate, nota anche come “Direttiva Quadro Rifiuti”, rappresenta il riferimento legislativo per eccellenza in materia di rifiuti nel diritto dell’Unione europea.

Per quanto concerne la disciplina di carattere generale, la direttiva fornisce le definizioni di “rifiuto”, “sottoprodotto”, “recupero” e “smaltimento”, fissando nuove misure necessarie alla gestione dei rifiuti in chiave sostenibile allo scopo di ridurre l’impatto negativo degli stessi sull’ambiente.

Nella legislazione speciale della direttiva sono previste ulteriori discipline come quella sui rifiuti pericolosi, sui rifiuti tossici, sui rifiuti di imballaggio e così via.

La suddetta direttiva è stata successivamente modificata dalla direttiva 2018/851/UE⁹⁴, compresa nel Pacchetto sull’economia circolare dell’Unione europea⁹⁵, e che “*stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana*

⁹⁰ G. AMENDOLA, *Gestione dei rifiuti e normativa penale*, Giuffrè, 2003.

⁹¹ Corte Europea di Giustizia, 11 novembre 2004, (C-457/02), *Interpretazione autentica della nozione di rifiuto*, in http://dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_62.pdf.

⁹² Direttiva 12/2006/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti, in <https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0012&from=EN>.

⁹³ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (“*Direttiva Quadro Rifiuti*”), in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20150731&from=ET>.

⁹⁴ Direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN>.

*evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione*⁹⁶.

Inoltre, la direttiva dispone, al Considerando n. 2, che *“migliorando l'efficienza nell'uso delle risorse e garantendo che i rifiuti siano considerati una risorsa si può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime nonché agevolare la transizione a una gestione più sostenibile dei materiali e a un modello di economia circolare”*⁹⁷.

Di recente, la Commissione europea ha elaborato e successivamente pubblicato la proposta di revisione della Direttiva Quadro sui rifiuti⁹⁸, con riferimento alla parte concernente i rifiuti tessili e alimentari.

Per quanto riguarda il settore tessile, la proposta mira a perfezionare la gestione dei rifiuti in linea con il principio gerarchico del loro trattamento, sancito dalla sopra menzionata Direttiva; in particolare, si dà priorità alla prevenzione, seguita dalla preparazione per il riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di altro tipo, considerando lo smaltimento come *extrema ratio*.

Attraverso gli emendamenti alla Direttiva, la Commissione mira a rendere obbligatoria l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore nella filiera del tessile, al fine di accelerare il processo di transizione di questo settore verso modelli conformi ai principi di sostenibilità e circolarità.

⁹⁵ Pacchetto europeo di misure sull'economia circolare che ha modificato sei direttive in materia di rifiuti e discariche: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive "speciali" in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE), in <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170120STO59356/pacchetto-sull-economia-circolare-nuovi-obiettivi-di-riciclaggio-dell-ue>.

⁹⁶ Art. 1, Direttiva 2018/851/UE.

⁹⁷ Considerando (2), Direttiva 2018/851/UE.

⁹⁸ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, presentata dalla Commissione il 5 luglio 2023, in https://environment.ec.europa.eu/system/files/2023-07/Proposal%20for%20a%20DIRECTIVE%20OF%20THE%20EUROPEAN%20PARLIAMENT%20AND%20OF%20THE%20COUNCIL%20amending%20Directive%20200898EC%20on%20waste%20COM_2023_420.pdf.

Nell'ambito dei nuovi sistemi di EPR, grazie alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti tessili, sarà possibile incentivare la riduzione degli stessi e simmetricamente incrementare la circolarità dei prodotti tessili mediante una progettazione che sia sostenibile fin dalla produzione.

La Commissione afferma la necessità di potenziare i sistemi di raccolta, cernita e riciclaggio affinché gli Stati membri possano predisporre all'imminente obbligo di raccolta differenziata e alla sua piena attuazione, poiché diverse carenze normative e di mercato che interessano tutti i paesi dell'Unione e gli attori della catena del valore del tessile ostacolano attualmente una sufficiente capacità di raccolta, cernita e riciclaggio.

Sulla base di quanto statuito anche negli atti preparatori, sarebbe irragionevole riconoscere per i diversi Stati membri un margine di discrezionalità eccessivamente ampio nella regolamentazione della materia, in quanto ciò potrebbe costituire un impedimento allo sviluppo di un mercato unico per la materia prima seconda.

Le norme comuni dell'Unione europea in tema di responsabilità estesa del produttore potranno agevolare gli Stati membri nell'adempimento dell'obbligo di raccolta differenziata del tessile a partire dal 2025, in conformità con la legislazione in vigore.

La proposta sopra riportata tratta anche la questione inerente alle esportazioni illegali di tessuti verso Paesi privi di attrezzature per gestirli.

Essa, infine, farebbe chiarezza sulla definizione di "rifiuto" e di "tessile riutilizzabile", allo scopo di porre fine alla pratica delle esportazioni di rifiuti tessili camuffati in modo da sembrare idonei per il riutilizzo e, dunque, al fine di effettuare le spedizioni di rifiuti tessili solo laddove sia garantita la loro gestione in modo ecologicamente corretto.

1.1. Il recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento interno

A livello nazionale, le disposizioni contenute nella direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE, sono attuate con la parte Quarta del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico dell'Ambiente –

T.U.A.), intitolata “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”, e dai provvedimenti attuativi ad essa correlati.

Attraverso tale decreto viene abrogato quasi completamente il c.d. “Decreto Ronchi”⁹⁹, il quale contiene la prima disciplina organica in materia di rifiuti e introduce il principio della “gestione” dei rifiuti in sostituzione del semplice “smaltimento”, e viene compiuto il passo decisivo verso l’ambizioso obiettivo di sistematizzazione dell’intera disciplina ambientale.

La disciplina di cui al decreto n. 152 del 2006 è stata incisivamente emendata attraverso il decreto legislativo n. 205 del 2010¹⁰⁰ che contiene le disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE.

La nuova definizione giuridica di “rifiuto” contenuta nel Codice sopra riportato, così come modificato dal nuovo decreto legislativo n. 205 del 2010, è la seguente: “*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore¹⁰¹ si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi*”¹⁰².

In merito a tale nozione, la giurisprudenza italiana ha optato per una linea interpretativa fondata su risultanze oggettive per la quale “*è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che*

⁹⁹ Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, “*Decreto Ronchi*”, recante disposizioni in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, in <https://www.ambientediritto.it/Legislazione/Rifiuti/2002/Decreto%20Ronchi%201997%20n.%2022.htm>.

¹⁰⁰ D. lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, *Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*, in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/12/10/010G0235/sg>.

¹⁰¹ Cfr. art. 183, comma 1, lettera h), d. lgs. n. 152/2006.

¹⁰² Art. 183, comma 1, lettera a), d. lgs. n. 152/2006; cfr. Corte di Cassazione penale, sez. III, 18 settembre 2018, n. 52993, in <https://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-quarta/titolo-i/capo-i/art183.html>, la quale enuncia: “*Per la qualificazione di un oggetto quale rifiuto, come definito dall’art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 152/2006, l’azione del disfarsi va interpretata alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione: pertanto, la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l’agente si disfa consegue a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sull’utilità, per il medesimo, dei predetti materiali (nella specie, è stata esclusa la sussistenza di un deposito temporaneo perché sia la presenza sul terreno di rifiuti di diversa composizione e natura, compresi quelli di natura pericolosa, sia la loro collocazione direttamente sul terreno senza alcuna cautela, esposti agli agenti atmosferici, e buttati alla rinfusa, dimostravano il loro definitivo abbandono)*”.

*definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale*¹⁰³.

Circa il significato del termine “disfarsi”, si tratta di un argomento oggetto di un ampio dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.

Infatti, *“la corretta individuazione del significato del termine «disfarsi» ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e comunitaria, la quale ultima ha più volte chiarito alcuni concetti fondamentali, quali, ad esempio, la necessità di (...) interpretare il verbo «disfarsi» considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti; di assicurare un elevato livello di tutela e l’applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva*¹⁰⁴.

Alla luce di quanto sopra esposto, ai fini dell’inquadramento giuridico della nozione di rifiuto, è possibile asserire che non rileva né un’eventuale riutilizzazione economica dello stesso né che *“la dismissione avvenga attraverso lo smaltimento o il recupero e senza riguardo di un eventuale riutilizzo*¹⁰⁵.

Risulta, ora, opportuno il richiamo all’articolo 184 del suddetto Codice che concerne la classificazione dei rifiuti¹⁰⁶, soprattutto ai fini della gestione degli stessi, che sarà approfondita a breve.

I rifiuti sono classificati, in base alla provenienza, in urbani¹⁰⁷ e speciali¹⁰⁸ e, in base alla pericolosità (a seconda delle sostanze in essi contenute), in pericolosi e non.

È bene sottolineare che sia i rifiuti urbani (a parte quelli domestici), sia i rifiuti speciali possono essere ritenuti pericolosi o meno.

Assume rilevanza la diversità dei regimi giuridici tipici delle due tipologie di rifiuti appena menzionate: in ordine ai rifiuti urbani trovano applicazione il

¹⁰³ Corte di Cassazione penale, sez. III, 16 novembre 2016, n. 48316, in <https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale-sez-3-16-11-2016-sentenza-n-48316/>.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ Art. 184, comma 1, d. lgs. n. 152/2006.

¹⁰⁷ Art. 184, comma 2, d. lgs. n. 152/2006.

¹⁰⁸ Art. 184, comma 3, d. lgs. n. 152/2006.

principio di autosufficienza a livello regionale, la gestione pubblica e l'organizzazione per ambiti territoriali ottimali (ATO); in relazione a quelli speciali valgono il principio di prossimità, la libera circolazione in ambito nazionale e la gestione privata in libero mercato¹⁰⁹.

Essenziale, ai fini della classificazione dei rifiuti, è il c.d. “CER” (Catalogo Europeo dei Rifiuti, oggi Elenco Europeo Rifiuti – EER), che classifica i rifiuti mediante una sequenza numerica formata da sei cifre che identifica il rifiuto a seconda della natura.

Ciascuna coppia di numeri identifica rispettivamente il capitolo, ossia l'attività fonte del rifiuto, il sottocapitolo, ossia il processo produttivo di provenienza del rifiuto, e la tipologia di rifiuto.

I codici contenuti all'interno dell'“Elenco Europeo dei rifiuti”¹¹⁰ sono assegnati al singolo rifiuto dal produttore.

Infine, i rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

Risulta, ora, opportuno un accenno alle differenze normative tra la nozione di rifiuto ed altre due categorie, quella di “sottoprodotto” e di “*end of waste*”.

Con il sorgere di queste due nozioni, è possibile osservare come il concetto di rifiuto abbia trovato un proprio “confine” giuridico.

Secondo la disposizione di cui all'articolo 184-*bis* del Codice dell'Ambiente, tra l'altro molto fedele alla nozione contenuta nella direttiva 2008/98/CE, viene definito sottoprodotto e non rifiuto ai sensi dell'articolo 183,

¹⁰⁹ Sulla portata dei principi di autosufficienza e prossimità è opportuno il richiamo a due previsioni normative: quella di cui all'articolo 182-*bis* del d. lgs. n. 152/2006 che recita “*Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, (...), al fine di (...) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione e raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti*”.

Segue l'articolo 199 del medesimo decreto a mente del quale la gestione dei rifiuti urbani deve avvenire “*secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza (...) nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti*”.

Con riguardo a tali previsioni, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sezione VI, 1° luglio 2021, n. 5025) ha stabilito che il c.d. principio di prossimità vale non solo per la gestione dei rifiuti urbani ma anche per quelli speciali.

¹¹⁰ Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, recepita in Italia con il d. lgs. n. 152/2006.

comma 1, lettera a), “qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato (...); c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana”.

Dunque, affinché la sostanza od oggetto possano essere qualificati come sottoprodotti è necessario che le condizioni stabilite dal legislatore vengano soddisfatte cumulativamente¹¹¹.

A chiudere il perimetro del concetto di rifiuto è la nozione di “*end of waste*” (EoW) o “cessazione della qualifica di rifiuto” disciplinata dall'articolo 184-ter del suddetto Codice, ai sensi del quale un rifiuto viene sottoposto ad un processo di trattamento al termine del quale perde tale qualifica per acquisire quella di “prodotto”¹¹².

1.2. Il concetto di “piramide rovesciata” nella prospettiva dello *slow fashion*: riduzione, riutilizzo, riciclo

Dopo aver dato una definizione ed una collocazione normativa alle nozioni che ruotano attorno alla sfera del “rifiuto”, è opportuno affrontare la tematica inerente alla c.d. “gerarchia” dei rifiuti¹¹³, anche detta “piramide rovesciata”, che costituisce la pietra angolare delle politiche e della regolamentazione in materia di

¹¹¹ Cfr. A. BORZÌ, *La “complessa” nozione di “rifiuto” del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, in *Ambiente e sviluppo*, 2006.

¹¹² S. MAGLIA, *Quali sono i trattamenti in base ai quali un rifiuto cessa di essere tale?*, 2012, in <https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/quali-sono-i-trattamenti-in-base-ai-quali-un-rifiuto-cessa-di-essere-tale/>.

¹¹³ Cfr. Art. 4, Direttiva 2008/98/CE.

rifiuti dell'Unione europea e che verrà illustrata conformemente al modello di *slow fashion* circolare.

È opportuno il richiamo alla disciplina di cui agli articoli 177 e 178 del Testo Unico Ambientale: la gestione dei rifiuti è concepita come attività di pubblico interesse¹¹⁴ e deve essere eseguita in conformità ai principi di prevenzione, precauzione, proporzionalità, sostenibilità, responsabilizzazione e cooperazione dei diversi soggetti interessati alla produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di prodotti da cui derivano i rifiuti, in ossequio al principio di concorrenza, nonché al principio “chi inquina paga”¹¹⁵.

Risulta fondamentale dare impulso ad un sistema in cui ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla produzione al consumo, sia concepita in chiave “sostenibile” affinché la “gerarchia dei rifiuti”, nella fase post consumo del prodotto, possa attuarsi effettivamente e concretamente.

Si tratta di fissare un “*ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale*”¹¹⁶ in materia: all'apice della gerarchia si colloca la prevenzione seguita dalla preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo¹¹⁷ e, infine, l'opzione meno preferita, ossia lo smaltimento.

La migliore opzione percorribile, nonché priorità assoluta secondo la gerarchia, deve essere quella di prevenire e ridurre la generazione di rifiuti.

Per prevenzione s'intendono le “*misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti*”¹¹⁸.

Si tratta, perciò, di misure volte a prevenire e ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti, in quanto l'aumento costante del loro volume rischia di rendere vano ogni sforzo di riutilizzo e recupero.

A seguire, per preparazione per il riutilizzo s'intendono “*le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti*

¹¹⁴ Art. 177, comma 2, d. lgs. n. 152/2006.

¹¹⁵ Art. 178, comma 1, d. lgs. n. 152/2006.

¹¹⁶ Art. 179, comma 2, d. lgs. n. 152/2006.

¹¹⁷ Art. 181, d. lgs. n. 152/2006.

¹¹⁸ Art. 3, Direttiva 2008/98/CE.

*diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento*¹¹⁹.

Viene, in tal modo, ridotta la necessità di nuovi materiali e l'assorbimento dei rifiuti.

La terza opzione di gestione dei rifiuti è il riciclaggio che consiste in “*qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.*

*Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento*¹²⁰.

A seguire, il recupero di altro tipo viene definito come “*qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (...)*¹²¹.

Elemento centrale per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti è la c.d. raccolta differenziata¹²², obbligatoriamente organizzata dai Comuni circa carta, metalli, plastica, vetro e, ove possibile, legno.

Sebbene la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio assumano una rilevanza prioritaria rispetto al recupero di altro tipo, tutte e tre le operazioni rispondono alla logica per cui il rifiuto non è da considerarsi come una sostanza da eliminare bensì come una risorsa che talvolta è possibile reimpiegare utilmente.

Nella circostanza in cui le autorità competenti accertino l'impossibilità tecnica ed economica di ricorrere alle operazioni di recupero si procede allo smaltimento, ossia alla fase residuale della gestione dei rifiuti¹²³; ciò in funzione di un modello di gestione integrata dei rifiuti, incentrato sul ridimensionamento dello smaltimento finale dei rifiuti e, in modo corrispondente, sull'ottimizzazione delle attività volte alla riduzione dei rifiuti da smaltire, sia mediante la prevenzione

¹¹⁹ *Ibidem.*

¹²⁰ *Ibidem.*

¹²¹ *Ibidem.*

¹²² *Ibidem.*

¹²³ Art. 182, comma 1, d. lgs. n. 152/2006.

della produzione dei rifiuti, sia mediante la promozione delle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero degli stessi¹²⁴.

Alla luce dell'analisi svolta in merito alla gestione integrata dei rifiuti, risulta ora opportuno proporre una gerarchia dei rifiuti tessili dal punto di vista delle aziende di moda e dei consumatori¹²⁵, al fine di stimolare ed accelerare la transizione da un modello di *fashion* “lineare” verso un sistema di “moda circolare” nella fase post consumo dei prodotti.

Prima di procedere all'analisi di tale gerarchia, è opportuno qualificare la nozione di “rifiuto tessile”.

Sebbene non sia rintracciabile, nel quadro normativo italiano e più specificamente nel Testo Unico Ambientale, una definizione di “rifiuto tessile”, l'Allegato D alla Parte Quarta del Testo Unico Ambientale¹²⁶ stila un elenco con varie tipologie di rifiuto riferibili alla filiera del tessile: i rifiuti da fibre tessili grezze e lavorate; gli imballaggi in materia tessile; i prodotti tessili e l'abbigliamento.

Dunque, sul piano sostanziale è possibile individuare due macrocategorie di rifiuti tessili: quelli pre-consumo, derivanti dai processi post-industriali, e quelli post-consumo.

In definitiva, nonostante l'assenza di un espresso riferimento alla nozione di “rifiuto tessile” o di norme ad esso dedicate nell'ambito del Codice Ambientale, si applica ad essi la Parte Quarta di quest'ultimo così come per tutti i rifiuti, mancando una specifica disciplina adeguata.

In primo luogo, la priorità assoluta per le aziende di moda deve essere la “riduzione alla fonte”, che significa che la generazione di rifiuti va

¹²⁴ C. RAPICAVOLI, *La gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali – La pianificazione – Il venir meno della privativa comunale per le attività di recupero*, in *LexAmbiente*, 2004.

¹²⁵ I. KIM, H. J. JUNG, Y. LEE, *Consumers' Value and Risk Perceptions of Circular Fashion: Comparison between Secondhand, Upcycled, and Recycled Clothing*, *ResearchGate*, 2021, in https://www.researchgate.net/publication/348774417_Consumers%27_Value_and_Risk_Perceptions_of_Circular_Fashion_Comparison_between_Secondhand_Upcycled_and_Recycled_Clothing.

¹²⁶ Allegato D alla Parte Quarta del d. lgs. n. 152/2006, recante “*Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000*”, in https://www.rm.camcom.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_normativa/1016012211600_OElenco%20Europeo%20dei%20rifiuti.pdf.

necessariamente inibita attraverso la gestione della catena di approvvigionamento mediante la riduzione delle scorte e lo sviluppo di modelli a “zero rifiuti”¹²⁷.

Tale principio allude ad una logica di anticipo dell'intervento ad un momento prodromico rispetto alla concretizzazione dell'evento dannoso¹²⁸.

Seguono, poi, quelle operazioni che consentono al rifiuto tessile di ottenere lo *status* di “*end of waste*” e di entrare, dunque, nella sfera dei “prodotti”.

Il “riutilizzo” è quell'operazione in base alla quale gli indumenti scartati utilizzabili vengono riparati e indossati nuovamente senza alcuna trasformazione.

Inoltre, gli indumenti in buone condizioni raccolti da un sistema di ritiro, o anche le scorte invendute possono essere rivenduti come nuovi indumenti sul mercato dell'usato, come si vedrà più avanti.

Il terzo livello della gerarchia è dato dall'*upcycle*, ossia la pratica di aggiungere valore ai materiali esistenti.

Si tratta di una combinazione di riqualificazione e riciclaggio: “*il riciclaggio implica la distruzione dei rifiuti per creare qualcosa di nuovo, l'upcycling prende i rifiuti e ne crea qualcosa di nuovo nel suo stato attuale*”¹²⁹.

A seguire, nella scala gerarchica delle operazioni di gestione dei rifiuti tessili vi è il riciclo: si tratta di un metodo di decomposizione dei rifiuti tessili in materie prime che comprende procedure di lavorazione come la triturazione dei tessuti e l'estrazione delle fibre.

Spesso, il processo coinvolge gli avanzati di tessuto e gli indumenti macchiati o strappati e li converte in materie prime producendo nuovi filati e tessuti al fine di realizzare prodotti di abbigliamento nuovi.

¹²⁷ Si vedano, sul punto, le considerazioni di G. NEBBIA, *Ci salverà l'economia circolare*, Villaggio Globale, 2017, in <https://www.vglobale.it/2017/11/28/ci-salvera-l-economia-circolare/>, il quale afferma: “*l'economia circolare (...) permette di diminuire sprechi (di materia e di denaro) e di evitare danni ambientali ma sotto due vincoli: il primo è che qualsiasi passo avanti verso la chiusura di qualche ciclo produttivo non porta a “zero rifiuti” perché anche i processi virtuosi generano scorie, pur differenti dai rifiuti trattati; il secondo vincolo è che qualsiasi azione di economia circolare è resa possibile dall'impiego di energia che a sua volta si ottiene generando scorie e rifiuti. Purtroppo la natura non da niente gratis*”.

¹²⁸ Cfr. Art. 191, paragrafo 1, TFUE.

¹²⁹ L. RAVENHALL, *What is the difference between recycling and upcycling?*, in *The Waste Management & Recycling Blog*, 2020.

Il recupero energetico si colloca al penultimo livello nella “piramide rovesciata” ed è l'utilizzo dei rifiuti tessili come fonte di calore o di elettricità, o come combustibile alternativo ai combustibili fossili.

Si pensi, ad esempio, agli indumenti non riciclabili che possono essere inviati alle centrali elettriche e inceneriti per recuperare energia.

Infine, nel caso in cui non sia possibile effettuare una delle operazioni sopra elencate, i rifiuti tessili possono essere smaltiti in discarica o inceneriti: si tratta del c.d. smaltimento.

Esso si pone in fondo alla gerarchia delle azioni da intraprendere, essendo in contrasto con l'agenda di decarbonizzazione e con il concetto di circolarità dell'Unione europea¹³⁰.

Ora, in merito alla gerarchia dei rifiuti tessili suggerita ai consumatori¹³¹, l'opzione più sostenibile risulta la “riduzione alla fonte” che mira a diminuire l'accumulo di indumenti e altri prodotti tessili.

In secondo luogo, il riutilizzo è un sistema che impedisce il danneggiamento della forma originale, rivendendo gli indumenti e i prodotti tessili indesiderati o acquistando gli articoli necessari presso i negozi locali di usato, rivendita e deposito.

Terzo nella gerarchia è il recupero, come procedura per prolungare il ciclo di vita del prodotto, riparando gli indumenti e i tessuti.

Agli ultimi livelli della gerarchia, infine, si collocano il riciclo e lo smaltimento, come sopra menzionati.

1.2.1. *Segue*: Atacama, la “discarica” della società dei consumi

Le tonnellate di capi d'abbigliamento invenduti, gli scarti di produzione e gli indumenti di seconda mano prodotti in Cina, Bangladesh, Cambogia, India, Pakistan, Turchia e molti altri e provenienti prevalentemente da mercati occidentali confluiscono ogni anno nel deserto più arido della Terra, Atacama, nel nord del Cile.

¹³⁰ J. M. SIMON, *A zero waste hierarchy for Europe*, *Zero Waste Europe*, 2019, in <https://zerowasteurope.eu/2019/05/a-zero-waste-hierarchy-for-europe/>.

¹³¹ <https://doee.dc.gov/service/rethread-dc>.

Si tratta di un territorio divenuto il ricettacolo di una straordinaria quantità di scarti della *fast fashion* che compromette l'equilibrio dell'ecosistema locale.

Nel tempo si è costituita, in modo esponenziale, una vera e propria discarica multicolore a cielo aperto dannosa per l'ambiente, conseguenza dell'inerzia e negligenza nell'esecuzione delle operazioni tipiche della gerarchia dei rifiuti che contribuirebbero ad estendere il ciclo di vita dei prodotti tessili.

*“I vestiti non possono essere inviati alle discariche municipali perché non sono biodegradabili e spesso contengono prodotti chimici”*¹³² ha dichiarato Franklin Zepeda, il fondatore di *EcoFibra*, un'azienda che cerca di riutilizzare gli indumenti di scarto attraverso la realizzazione di pannelli isolanti al fine di far fronte all'“emorragia” consumistica relativa agli indumenti usati.

Ciò significa che gli “scarti” del consumismo finiscono per essere bruciati, sotterrati o abbandonati tra le dune di Atacama, dove i capi sintetici e quelli trattati con vernici e agenti chimici possono impiegare anche duecento anni per decomporsi, contaminando inevitabilmente l'ambiente e le falde acquifere.

2. Quadro legislativo nell'ordinamento “multilivello”

Alla luce dell'analisi finora svolta in merito alla scala gerarchica che regola una gestione “sostenibile” dei prodotti tessili, viene ora illustrato l'attuale quadro normativo internazionale, europeo e nazionale in materia di rifiuti tessili.

La crescente attenzione alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente sta apportando mutamenti al panorama legale e normativo che interessa l'industria della moda e del tessile, offrendo nuove sfide a produttori, distributori e rivenditori.

2.1. Normativa a livello internazionale. L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e il *Fashion Sustainability and Social Accountability Act*

¹³² <https://www.businessinsider.com/fast-fashions-mountain-leftover-clothes-chile-desert-seen-from-space-2023-5?r=US&IR=T>.

Nel quadro giuridico internazionale, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile tra cui il ridimensionamento della sovrapproduzione di rifiuti e una gestione *green* di questi, nel settembre del 2015, 193 Stati membri delle Nazioni Unite hanno adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (SDG)¹³³.

Si tratta di un quadro globale di quindici anni incentrato su un insieme ambizioso di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), ulteriormente suddivisi in 169 traguardi e oltre 230 indicatori¹³⁴.

L'Agenda 2030 è una continuazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite (2000-2015), che ai loro tempi costituivano il primo consenso internazionale per affrontare problemi globali come l'eliminazione della povertà estrema e della fame e per promuovere miglioramenti nell'accesso all'istruzione.

Sebbene gli obiettivi non siano stati pienamente raggiunti, hanno comunque fornito la base per un progresso significativo che, nel 2015, è stato esteso attraverso l'Agenda 2030 e i relativi obiettivi.

La visione per il futuro sviluppo a livello globale fissata dall'Agenda per la crescita sostenibile richiama l'attenzione sulla Carta delle Nazioni Unite e sulla Dichiarazione universale dei diritti umani¹³⁵.

L'obiettivo n. 12 è quello che rileva ai fini del presente elaborato e consiste nel garantire modelli di consumo e produzione sostenibili.

Ne consegue, *in primis*, la necessità di ideare prodotti tessili durevoli e riciclabili realizzati nel rispetto dei diritti sociali e dell'ambiente e, *in secundis*, l'adozione di pratiche volte alla riduzione dei rifiuti tessili e alla loro gestione in chiave sostenibile.

A seguire, il *Fashion Sustainability and Social Accountability Act*¹³⁶, conosciuto anche come *The Fashion Act*, è un ulteriore documento, di forte

¹³³ Assemblea Generale Organizzazione delle Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, A/RES/70/1, 25 settembre 2015, in <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>.

¹³⁴ https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/agenda-programme.aspx?lang=eng.

¹³⁵ S. YU, M. S. SIAL, D. K. TRAN, A. BADULESCU, P. A. THU, M. SEHLEANU, *Adoption and Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in China —Agenda 2030*, MDPI, Sustainability, 2020, in <https://doi.org/10.3390/su12156288>.

¹³⁶ *Fashion Sustainability and Social Accountability Act*, 2022, in <https://www.natlawreview.com>.

rilevanza a livello normativo, introdotto per la prima volta come disegno di legge statale a New York nel gennaio 2022.

Si tratta della prima legislazione statunitense in grado di porre esplicitamente requisiti di sostenibilità rivolti alle grandi aziende della moda al fine di sensibilizzarle, prevedendo una responsabilità specifica per l'impatto sociale e ambientale che esse provocano.

Secondo quanto affermato dalla senatrice di Stato di New York Alessandra Biaggi in un comunicato stampa, *“In qualità di capitale mondiale della moda e degli affari, lo Stato di New York ha la responsabilità morale di fungere da leader nella mitigazione dell'impatto ambientale e sociale dell'industria della moda”*.

La stessa definisce la legge come *“un rivoluzionario atto legislativo che renderà New York il leader globale nel ritenere “responsabile” l'industria della moda”*.

Inoltre, l'atto garantirebbe che *“la tutela del lavoro, dei diritti umani e dell'ambiente abbia la priorità”*¹³⁷.

La legge impone ai marchi di mappare almeno il cinquanta per cento del ciclo di vita dei loro prodotti, dall'approvvigionamento delle materie prime e la gestione delle sostanze chimiche nei tessuti alle emissioni di gas serra e salari equi¹³⁸.

Le aziende dovrebbero pubblicare un “rapporto di sostenibilità sociale e ambientale” annuale, il quale dovrebbe avere come oggetto politiche, processi e attività di *due diligence* ambientale e sociale condotte allo scopo di identificare, prevenire, mitigare e tenere conto di potenziali rischi ambientali e sociali e condividere i risultati¹³⁹.

¹³⁷ V. FRIEDMAN, *New York Could Make History With a Fashion Sustainability Act*, in *New York Times*, 2022, in <https://www.nytimes.com/2022/01/07/style/new-york-fashion-sustainability-act.html>.

¹³⁸ K. W. MCKENZIE, *New York's Trendsetting Legislation Unveiled: Fashion Sustainability and Social Accountability Act*, in *Business for Social Responsibility* (BSR), 2022, in <https://www.bsr.org/en/blog/new-yorks-fashion-sustainability-and-social-accountability-act>.

¹³⁹ M. HALPER, E. HOLLOWAN, S. BUSSIERE, T. SHRIVER, *Is Sustainability En Vogue or the Newest Staple? What New York's Proposed Fashion Sustainability and Social Accountability Act Could Mean for the Fashion and Other Industries*, in *The National Law Review*, 2022, in <https://www.natlawreview.com/article/sustainability-en-vogue-or-newest-staple-what-new-york-s-proposed-fashion>.

Nel descrivere come i piani e le divulgazioni dovrebbero essere realizzati, la legge fa riferimento a determinati *standard*, tra cui l'Accordo sul clima di Parigi e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Sotto il profilo dei rifiuti tessili, lo scopo dei produttori deve consistere nella chiusura del ciclo di vita del tessuto ai fini di un suo successivo riutilizzo o riciclaggio.

Ciò implica la sostituzione del volume di produzione con materiali riciclati e, conseguentemente, la riduzione al minimo dei rifiuti in discarica, contribuendo in questo modo alla diminuzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

In conclusione, un notevole passo in avanti è stato quello fatto dal c.d. *Fashion Pact*¹⁴⁰.

Si tratta di una coalizione globale di aziende del settore della moda e del tessile che si sono impegnate a perseguire tre obiettivi ambientali comuni: mitigare il cambiamento climatico, ripristinare la biodiversità e proteggere gli oceani.

Lanciato dal presidente francese Emmanuel Macron, il *Fashion Pact* è stato presentato ai capi di Stato durante il vertice del G7 a Biarritz.

Oggi, il patto conta oltre sessanta membri rappresentanti oltre un terzo dell'industria della moda, con l'obiettivo condiviso di sfruttare l'azione collettiva al fine di raggiungere traguardi significativi.

2.2. Normativa a livello europeo

2.2.1. Il principio “chi inquina paga” e il regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) nell'industria tessile. L'esempio francese

Nel quadro giuridico europeo, è opportuno introdurre l'argomento inerente alla prevenzione e gestione dei rifiuti tessili con l'illustrazione del principio “chi inquina paga”¹⁴¹, considerato un caposaldo del diritto ambientale internazionale e

¹⁴⁰ <https://www.thefashionpact.org/?lang=en>; LABORATORIO REF RICERCHE, *Rifiuti tessili: occorrono strategia e strumenti economici*, 2021, in <https://laboratorioref.it/rifiuti-tessili-occorrono-strategia-e-strumenti-economici/>.

formulato per la prima volta nella Raccomandazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 26 maggio 1972, n. 128¹⁴².

Da allora è stato formalizzato in numerose occasioni attraverso l'adozione di diverse convenzioni internazionali ed è stato ampiamente discusso nella Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, dove è stato definito come uno dei 27 principi guida della *Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo*¹⁴³.

A livello comunitario, il suddetto principio è considerato il pilastro della politica europea dell'ambiente e stabilisce che il responsabile dell'inquinamento *“sia tenuto a sostenere i costi dell'inquinamento causato, compresi i costi delle misure adottate per prevenire, ridurre e porre rimedio all'inquinamento nonché i costi che questo comporta per la società”*¹⁴⁴.

Dunque, l'attribuzione all'inquinatore dei costi derivanti dall'inquinamento funge da incentivo indiretto a dotarsi di tecnologie e azioni correttive che gli permettano di ridurre o, laddove possibile, inibire gli effetti inquinanti delle proprie azioni.

Lo scopo deve essere quello di *“disincentivare e ridurre lo svolgimento di attività e comportamenti incidenti in maniera negativa sull'ambiente e di incentivare, invece, le condotte e le scelte ambientalmente virtuose”*¹⁴⁵.

Il principio in esame, nella sua duplice funzione preventiva e riparatoria/sanzionatoria, fa in modo che i costi derivanti dall'utilizzo delle risorse naturali e dai fenomeni di inquinamento non gravino sulla società ma siano

¹⁴¹ In proposito si vedano, tra gli altri, M. MELI, *“Le origini del principio “chi inquina paga” e il suo accoglimento da parte della Comunità Europea”*, in *Riv. giur. amb.*, 1989; G. TARANTINI, *“Il principio ‘chi inquina paga’ tra fonti comunitarie e competenze regionali”*, *ibidem*.

¹⁴² Raccomandazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 26 maggio 1972, n. 128.

¹⁴³ Principio n. 16 della Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo: *“Le autorità nazionali dovranno cercare di promuovere l'internazionalizzazione dei costi ambientali e l'uso di strumenti economici, tenendo presente il principio che chi inquina deve fondamentalmente sostenere il costo dell'inquinamento, con la dovuta considerazione dell'interesse pubblico e senza distorsioni del commercio e degli investimenti internazionali”*.

¹⁴⁴ Relazione speciale della Corte dei conti europea, *Fare in modo che chi inquina paghi*, 2021, in <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/polluter-pays-principle-12-2021/it/index.html#chapter1>.

¹⁴⁵ M. CAFAGNO, *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente. Come sistema complesso, adattativo, comune*, in F. G. SCOCA, F. ROVERSI MONACO, G. MORBIDELLI, *Sistema di diritto amministrativo italiano*, 2007.

“internalizzati” e dunque addebitati a coloro che sono a capo delle attività che provocano un impatto negativo sull’ambiente¹⁴⁶.

La disciplina di cui all’articolo 191, secondo paragrafo, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea dispone che: *“La politica dell’Unione in materia ambientale (...) è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”.*

Pertanto, la politica comune europea deve essere orientata non solo a prevenire danni ambientali verosimilmente certi ma anche eventuali, laddove si prospettino come gravi ed irreparabili, e, nel caso in cui sia accertato il danno, devono essere messe in atto opportune azioni correttive volte alla riduzione o alla repressione degli effetti inquinanti.

Logica trasposizione del principio “chi inquina paga” e dei principi sottesi alla gerarchia dei rifiuti è il regime di responsabilità estesa del produttore, o *Extended Producer Responsibility (EPR)*, definito ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE.

Il termine è stato coniato per la prima volta nel 1990 da un professore svedese, Thomas Lindhqvist, che ha presentato al Ministero dell’Ambiente svedese l’idea che i produttori fossero responsabili dei loro prodotti¹⁴⁷.

Il primo esempio di questo regime si rinviene in Germania nel 1991, quando è stato introdotto un sistema duale per la raccolta dei rifiuti di imballaggio¹⁴⁸.

In seguito, nel 2001, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato un Manuale di orientamento per sostenere lo sviluppo dei sistemi sulla responsabilità estesa del produttore¹⁴⁹.

¹⁴⁶ Cfr. M. RENNA, *I principi in materia di tutela dell’ambiente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente*, 2012.

¹⁴⁷ A. D’ALESSANDRO, *EPR - Extended Producer Responsibility: what is it and why is so important in fashion*, in *Stain*, 2022.

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OECD), *Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management*, OECD Publishing, 2016.

Attraverso questa iniziativa, l'OCSE ha inteso, dunque, promuovere sistemi che ripartiscano la responsabilità sulle varie fasi del ciclo di vita del prodotto e, soprattutto, al ritiro, al recupero e allo smaltimento finale.

Si tratta, perciò, di un approccio di politica ambientale in virtù della quale il produttore di un bene è responsabile anche della fase post-consumo, ossia della gestione dello stesso una volta che ha assunto la qualifica di rifiuto.

Dunque, al produttore viene attribuita una responsabilità significativa, dal punto di vista sia finanziario che organizzativo, per il trattamento e lo smaltimento dei prodotti al termine del loro ciclo di vita.

Secondo una linea interpretativa estensiva, il produttore ricoprirebbe una posizione di garanzia caratterizzata tipicamente da obblighi di vigilanza e di controllo connessi ad attività da cui si originano rifiuti¹⁵⁰; al contrario, secondo un orientamento più recente, affinché possa essere attribuita la qualifica di produttore di rifiuti, è necessaria un'ingerenza o una capacità di controllo sull'esercizio delle attività¹⁵¹.

Tale linea interpretativa presenta tratti di conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale afferma che sul produttore possono gravare i costi connessi allo smaltimento dei rifiuti soltanto nell'ipotesi in cui, attraverso la sua attività, costui ha effettivamente concorso al rischio di inquinamento¹⁵².

In generale, mentre il principio “chi inquina paga” stabilisce o si impegna a stabilire un legame tra un'attività inquinante e tasse ed oneri ambientali al fine di ridurre l'inquinamento, il regime di responsabilità estesa del produttore costituisce un approccio olistico: concentrandosi sull'impatto ambientale del fine vita di un prodotto, i produttori dovrebbero essere motivati ad effettuare una valutazione di ogni fase del proprio processo produttivo¹⁵³.

L'articolo 8 della Direttiva 2018/851/UE stabilisce, nel primo paragrafo, che *“Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative*

¹⁵⁰ Si veda, sul punto, Cass. pen., sez. III, 21 aprile 2000, n. 4957, in www.lexambiente.it.

¹⁵¹ Cfr. Cass. pen., sez. III, 30 maggio 2017, n. 223, in *Il penalista*, 19 febbraio 2018.

¹⁵² Cfr. Corte di Giustizia CE, 7 settembre 2004, causa C-1/03, Van de Walle e a.

¹⁵³ H. WIESMETH, *Holistic policy approaches*, in *Implementing the Circular Economy for Sustainable Development*, 2021, in <https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/polluter-pays-principle>.

volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore”.

A seguire, l’articolo 8-bis delinea i “*requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore*”.

Tali requisiti dovrebbero contenere i potenziali conflitti di interesse tra le organizzazioni che eseguono, per conto dei produttori, gli obblighi che discendono dalla responsabilità estesa di questi ultimi e i gestori di rifiuti di cui le organizzazioni medesime si servono.

Più dettagliatamente, i principali requisiti concernono la definizione di ruoli e responsabilità degli attori coinvolti, la determinazione degli obiettivi di gestione dei rifiuti, la garanzia di un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato e sulla raccolta e trattamento di rifiuti da essi derivati, l’esistenza di appropriati mezzi finanziari e organizzativi, l’istituzione di meccanismi di sorveglianza e di un adeguato quadro di controllo e vigilanza sull’osservanza degli obblighi discendenti dalla responsabilità estesa del produttore.

*“Se ben concepiti e attuati in tutta Europa, i regimi di responsabilità estesa del produttore potrebbero contribuire a migliorare l’efficienza del processo di riciclaggio, incoraggiare la progettazione in funzione del riciclaggio, ridurre i rifiuti e il loro abbandono nell’ambiente e incentivare il dialogo tra produttori, autorità locali e imprese di riciclaggio”*¹⁵⁴.

Nel 2007, in Francia è stato introdotto per la prima volta un quadro giuridico che imponeva obblighi di responsabilità estesa del produttore nei confronti di tutte le persone giuridiche che producono, importano o distribuiscono articoli tessili.

“Pur essendo il primo, questo sistema EPR è riuscito ad aumentare il tasso di raccolta da centomila tonnellate nel 2009 a duecentocinquantamila nel 2019 con un tasso di riutilizzo di quasi il 60%, superando così il requisito legale

¹⁵⁴ G. AMENDOLA, *La responsabilità estesa del produttore quale asse portante dell’economia circolare nella normativa comunitaria e nel d.lgs. n. 116/2020*, in *LexAmbiente*, 2021, in <https://lexambiente.it/materie/rifiuti/179-dottrina/179/15453-rifiuti-la-responsabilit%C3%A0-estesa-del-produttore-quale-asse-portante-dell%E2%80%99economia-circolare-nella-normativa-comunitaria-e-nel-d-lgs-n-116-2020.html>.

stabilito dalla nuova legge francese sull’Economia circolare che prevede un tasso di riutilizzo di rifiuti domestici del 5% entro il 2030.

Questo obiettivo sarà ulteriormente definito da un decreto attuativo e adattato al settore tessile”¹⁵⁵.

Nel febbraio 2020, è stata promulgata la legge francese contro gli sprechi e per l’economia circolare – Loi AGECE, n. 105 del 10 febbraio 2020¹⁵⁶, il cui scopo è di potenziare l’informazione dei consumatori affinché essi possano effettuare acquisti “responsabili” e di aumentare gli obblighi dei produttori relativamente alla progettazione dei prodotti e alla gestione del fine vita degli stessi.

“La legge mira a proporre un miglior equilibrio tra la responsabilità delle imprese - allargando il principio del “chi inquina paga” - e una migliore informazione dei consumatori con l’obiettivo di passare da un’economia lineare ad un’economia circolare”¹⁵⁷.

Attualmente, la Francia è l’unico paese ad aver istituito un sistema EPR tessile operativo, in vigore dal 2008.

Altri paesi che stanno legiferando in materia sono l’Olanda, la Svezia e l’Italia, pur risultando ancora insufficiente il grado di chiarezza e di equilibrio tra le diverse normative proposte sia sotto il profilo della responsabilità sia sotto quello dei materiali sottoposti a responsabilità del produttore.

Affinché l’Unione europea possa raggiungere un determinato livello di uniformità nell’ambito della responsabilità estesa del produttore, è necessario stabilire criteri armonizzati tra i diversi regimi EPR adottati a livello nazionale.

Alla luce di quanto illustrato nella prima parte del presente capitolo, la Commissione europea ha recentemente pubblicato la sua proposta di emendamento alla Direttiva Quadro sui Rifiuti che comprende i tessili, con l’invito ad istituire dei sistemi EPR obbligatori e armonizzati per tutti i paesi dell’Unione con tariffe che varieranno in base al livello di inquinamento arrecato.

¹⁵⁵ F. MAGALINI, J. COURTOIS, A. CONCHESO, C. HEINZ, *I sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore e il loro ruolo strategico per i produttori*, Erion&Sofies, 2021, in https://d5j7b2h4.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2021/06/Report_ITA_I-sistemi-EPR-e-il-loro-ruolo-strategico-per-i-Produttori-1.pdf.

¹⁵⁶ <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/>.

¹⁵⁷ ITA, (ITALIAN TRADE AGENCY), *Francia, Responsabilità Estesa del Produttore*, ICE Agenzia - Ufficio di Parigi, 2022, in <https://www.bo.cna.it/uploads/contenuti/Documenti/Scheda%20Francia%20REP%20Ottobre%2022%20FT.pdf>.

La finalità è quella di finanziare, tramite i contributi versati in virtù del principio dell'”ecomodulazione”, gli investimenti in sistemi di raccolta, cernita, riutilizzo e riciclaggio, anche in relazione all’obbligo di raccolta differenziata del tessile che la Direttiva del 2018 fissa al 2025¹⁵⁸.

2.2.2. La Strategia europea per il tessile sostenibile e circolare

A livello comunitario, un ulteriore documento rilevante ai fini del presente elaborato è la c.d. Strategia europea per il tessile sostenibile e circolare¹⁵⁹, la quale attua gli impegni previsti dal *Green Deal* europeo¹⁶⁰, dal Piano d’azione per l’economia circolare¹⁶¹ e dalla Strategia industriale europea¹⁶².

Il *Green Deal* è un pacchetto di iniziative politiche lanciato dalla Commissione europea nel dicembre del 2019, il cui obiettivo è di affrontare le sfide del cambiamento climatico e del degrado ambientale e di trasformare l’Unione europea in un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, garantendo che non vi siano emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 e che la crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse.

Tra le iniziative incluse nel *Green Deal* si colloca il Piano d’azione per l’economia circolare che si propone di dissociare la crescita economica dall’uso

¹⁵⁸ A. PAPARO, *Tessili, la nuova proposta europea congela l’Epr italiana*, in *IlSole24Ore*, 2023, in <https://www.ilsole24ore.com/art/tessili-nuova-proposta-europea-congela-l-epr-italiana-AFxoMDC>.

¹⁵⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategia dell’UE per prodotti tessili sostenibili e circolari*, 2022, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0141>.

¹⁶⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Il Green Deal europeo*, 2019, in https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF; cfr. M. IANNELLA, *L’European Green Deal e la tutela costituzionale dell’ambiente*, 2022, in <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47756>.

¹⁶¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare – Per un’Europa più pulita e più competitiva*, 2020, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0098>.

¹⁶² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Una nuova strategia industriale per l’Europa*, 2020, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX%3A52020DC0102>.

delle risorse e passare a modelli circolari nella produzione e nel consumo al fine di raggiungere la neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050.

Il Piano prevede oltre trenta punti d'azione sulla progettazione di prodotti sostenibili, sulla circolarità nei processi produttivi e sulla responsabilizzazione dei consumatori e degli acquirenti pubblici.

L'altra iniziativa rilevante contenuta nel *Green Deal* è la Strategia industriale europea il cui obiettivo è di sostenere l'industria nel suo ruolo di acceleratore e promotore del cambiamento, dell'innovazione e della crescita.

Nel maggio 2021 la Commissione europea ha aggiornato tale Strategia, tenendo in considerazione le circostanze successive alla pandemia da Covid-19¹⁶³.

In data 1° giugno 2023, il Parlamento europeo ha approvato le raccomandazioni per la Strategia europea per il tessile sostenibile e circolare, con seicento voti a favore, diciassette contrari e sedici astensioni¹⁶⁴.

Essa si fonda su dati che dimostrano il degrado ambientale causato dall'industria tessile e si propone di rendere i tessuti più durevoli, riparabili, riutilizzabili e riciclabili per contrastare il *fast fashion*, gli scarti tessili e la distruzione di tessuti invenduti, garantendo che la loro produzione avvenga nel pieno rispetto dei diritti sociali.

Le misure previste dalla Strategia includono: minimi obbligatori per l'inclusione di fibre riciclate nei tessuti e il divieto di distruzione dei prodotti invenduti.

In particolare, ai sensi della proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili¹⁶⁵, le grandi aziende dovranno rendere pubblico il numero di prodotti che scartano, i motivi dei volumi scartati e le informazioni sul volume dei prodotti scartati inviati per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio, il recupero energetico e le operazioni di smaltimento.

¹⁶³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa*, 2021, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0350>.

¹⁶⁴ <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230524IPR91913/parliament-wants-to-make-eu-textiles-and-clothing-industry-greener>.

¹⁶⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 marzo 2022, che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0142&qid=1689353663850>.

Ciò potrebbe garantire una maggiore trasparenza e responsabilità per le aziende per quanto riguarda le loro pratiche di gestione dei rifiuti.

Le aziende dovranno perciò rivalutare le loro strategie di produzione e gestione delle scorte per evitare la sovrapproduzione.

La Commissione prevede di introdurre un passaporto digitale per i prodotti tessili, ossia un'etichetta che contiene informazioni specifiche sui prodotti tessili per garantire che i consumatori conoscano gli impatti ambientali dei loro acquisti (consumo di energia, contenuto riciclato, presenza di sostanze problematiche, durabilità, riparabilità, riciclabilità).

Sebbene le aziende potrebbero avere la necessità di investire in nuove tecnologie al fine di implementare il passaporto digitale dei prodotti, questa misura offrirà una migliore *customer experience* complessiva, promuovendo al contempo sostenibilità e trasparenza.

Un ulteriore obiettivo fondamentale è focalizzato sull'*empowerment* dei consumatori, mediante l'istituzione di controlli rigorosi sul *greenwashing*, cui sarà dedicato il successivo capitolo, con regole più severe per proteggere i consumatori e collegamenti diretti con l'imminente *Green Claims Initiative*¹⁶⁶.

Questo regolamento limiterà l'uso di termini di *marketing* come “verde”, “eco-compatibile”, “buono per l'ambiente” se non giustificati e verificati come richiesto.

Le aziende potrebbero dover apportare modifiche alle loro pratiche di *marketing* e all'etichettatura dei prodotti per allinearsi alle nuove regole, ma i consumatori trarrebbero vantaggio dal possedere di informazioni più accurate sull'impatto ambientale dei prodotti che scelgono di acquistare.

La Strategia prevede anche misure volte a contrastare il rilascio involontario di microplastiche dai tessuti nell'ambiente, per garantire l'accuratezza delle dichiarazioni ecologiche e per promuovere modelli di *business* circolari, compresi i servizi di riutilizzo e riparazione.

Sostenendo la ricerca sui progetti di cofinanziamento per l'innovazione tecnologica e i modelli di *business* della moda circolare, nonché sostenendo

¹⁶⁶ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 marzo 2023 sulla fondatezza e comunicazione di asserzioni ambientali esplicite (Direttiva *Green Claims*), in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A0166%3AFIN>.

l'adozione di partenariati nell'ambito dell'economia sociale e circolare, la Commissione potrebbe promuovere più innovazione e investimenti nell'industria tessile.

Le aziende possono beneficiare, a tal fine, di maggiori finanziamenti e sostegno per gli sforzi di ricerca e sviluppo.

Per affrontare la sovrapproduzione e il consumo eccessivo di abbigliamento, la Commissione intende promuovere la transizione e la consapevolezza sulla moda sostenibile all'insegna della campagna “*Reset the Trend*”¹⁶⁷, che pone al centro la qualità, la durata, l'uso prolungato, la riparazione e il riutilizzo.

La relatrice principale del Rapporto sui tessili sostenibili, Delara Burkhardt, membro del Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, ha sottolineato l'impossibilità dell'ipotesi che i consumatori riformino da sé il settore tessile a livello mondiale con le loro abitudini di acquisto.

Secondo Burkhardt, infatti, attraverso un'autoregolamentazione del mercato, non potrebbe prospettarsi neppure da lontano l'idea di una società “libera” dal *fast fashion*.

L'Unione europea deve, dunque, obbligare *ex lege* i produttori e le grandi aziende di moda ad operare con strumenti più rispettosi dell'ambiente e, dunque, sostenibili.

Infatti, le catastrofi verificatesi in passato, come il crollo della fabbrica Rana Plaza in Bangladesh, le crescenti discariche tessili in Ghana e Nepal, l'inquinamento delle acque e le microplastiche negli oceani sono un indicatore rilevante di ciò che accade ogni volta che non viene attuato il principio di sostenibilità¹⁶⁸.

Secondo *Euratex*¹⁶⁹, la Confederazione europea dell'abbigliamento e del tessile, il suddetto Rapporto non sarebbe in grado di riconoscere il ruolo strategico dell'industria tessile europea nel potenziare la transizione verso la sostenibilità.

¹⁶⁷ https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/reset-trend_en.

¹⁶⁸ <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20201208STO93327/l-impatto-della-produzione-e-dei-rifiuti-tessili-sull-ambiente-infografica>.

¹⁶⁹ <https://euratex.eu/>.

Esso, inoltre, non prenderebbe in considerazione la minaccia competitiva globale che le aziende in Europa stanno attualmente affrontando.

Il direttore generale di *Euratex*, Dirk Vantyghem, spiega come sia favorito l'interesse del Parlamento europeo per l'industria tessile e della moda, ma afferma la necessità di incentivare gli eurodeputati a sviluppare l'idea di un connubio tra sostenibilità e competitività.

Infatti, l'elaborazione di un nuovo modello di *business* per il settore tessile necessita di una legislazione accuratamente articolata su scala mondiale e di un "approccio dialogico" tra l'industria, i marchi e il consumatore¹⁷⁰.

La Confederazione ritiene che il Rapporto non rispetti l'equilibrio tra sostenibilità e competitività e afferma che esso suggerisce ancora più regole e restrizioni, ignorando totalmente le attuali sfide economiche causate dai prezzi dell'energia, dalla perdita di fiducia dei consumatori e dai *partner* commerciali assertivi.

L'organizzazione sostiene anche che: *"mettere l'asticella ancora più in alto significherebbe semplicemente che l'industria tessile europea sarà espulsa dal mercato, con conseguente maggiore impatto ambientale e maggiore dipendenza dalle forniture estere"*.

E ciò è l'opposto di quello che l'Unione europea intende conseguire mediante i suoi piani aperti di autonomia strategica.

Secondo l'organizzazione, il rapporto non inquadrerebbe la differenza tra i diversi prodotti tessili essendoci, inoltre, mancanza di chiarezza nell'individuare il *discrimen* tra moda e tessuti tecnici, tra articoli realizzati in Europa e al di fuori, e tra prodotti di alta qualità e durevoli e altri di bassa qualità.

L'organizzazione ritiene, inoltre, criticabile che il Parlamento europeo non abbia provveduto ad identificare tale distinzione e si sia soffermato soltanto su un vago riferimento ai "tessuti" come causa generale di timore, senza individuare per esempio i prodotti di alta qualità, realizzati dalle aziende tessili e della moda a livello europeo.

¹⁷⁰ https://www.ansa.it/europa/notizie/sviluppo_sostenibile_digitale/2023/06/02/euratex-pronuncia-pe-sul-tessile-manca-di-equilibrio_ba4e8a6d-7230-40e9-93e2-608c8321d832.html.

Il sopra riportato Rapporto attribuirebbe, dunque, una responsabilità rilevante all'industria e ai marchi, lasciando in secondo piano il ruolo del consumatore.

Si avverte, dunque, sempre secondo l'organizzazione, la necessità di incrementare la domanda di materiali sostenibili e, contestualmente, valorizzare la comunicazione e la trasparenza, le misure fiscali, gli appalti pubblici verdi e il controllo delle piattaforme *online*¹⁷¹.

Tuttavia, *Euratex* ritiene che il Rapporto riconosca l'importanza di investire nella ricerca e nell'innovazione, di sostenere la riqualificazione e l'aggiornamento delle competenze, la necessità di potenziare l'economia circolare e di prestare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese.

2.3. Normativa italiana. Il decreto legislativo n. 116/2020 e l'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti tessili. Lo schema di decreto DPR per i tessili: spunti e criticità

L'attuale normativa vigente in Italia per quanto concerne la prevenzione e gestione dei rifiuti tessili è da ricondurre al testo del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”¹⁷².

Rispetto agli altri paesi dell'Unione europea, l'Italia ha anticipato al 1° gennaio 2022 la scadenza europea del 2025 entro la quale scatterà l'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili, scadenza che implicherà la necessità di riorganizzare la filiera degli stessi e il dover prediligere l'utilizzo di prodotti riciclati penalizzando quelli sintetici, dannosi per l'industria della rigenerazione.

¹⁷¹ S. SAFAYA, *EU circular textiles strategy puts Europe fashion sector at risk*, *JustStyle*, 2023, in <https://www.just-style.com/news/eu-circular-textiles-strategy-puts-europe-fashion-sector-at-risk/>.

¹⁷² D. lgs. 3 settembre 2020, n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg>.

Sulla base dell'ultimo *Report* dell'Agenzia Europea per l'Ambiente del 27 febbraio 2023, la cattiva gestione dei rifiuti tessili è ascrivibile da un lato all'insufficienza e inadeguatezza delle raccolte differenziate, dall'altro all'assenza di una filiera del recupero.

Sono questi fattori che contribuiscono all'aumento di esportazione verso l'estero di ingenti quantità di rifiuti tessili.

Negli ultimi vent'anni, precisamente, è triplicata l'esportazione di prodotti tessili utilizzati dall'Unione europea, comportando così un aumento dalle cinquecentocinquantamila tonnellate del 2000 alle quasi due milioni di tonnellate del 2019, anno in cui sono state esportate la media di quasi quattro chili di rifiuti tessili per ogni cittadino europeo¹⁷³.

Il decreto n. 116/2020 è un correttivo al Testo Unico Ambientale e apporta modifiche sostanziali alla Parte Quarta sulle *Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*.

In particolare, l'articolo 205 del Codice dell'Ambiente, concernente le “*Misure per incrementare la raccolta differenziata*”, nella prima parte del comma 6-*quater* dispone che: “*La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili entro il 1° gennaio 2022*”.

La differenziazione obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2022 “*si rivolge ai Comuni: quindi, tale obbligo non si applica nei confronti delle imprese private*”.

Tuttavia, queste ultime hanno la possibilità di avviare la raccolta differenziata dei rifiuti tessili degli utenti presso i punti vendita soltanto dopo che sia stato istituito un regime individuato dal Ministero dell'Ambiente imperniato sul principio della responsabilità estesa del produttore (c.d. EPR)¹⁷⁴.

Per quanto riguarda le prospettive del riciclo tessile, “*al momento la raccolta differenziata del tessile è strutturata solo parzialmente sul territorio nazionale e sarà necessario e colmare, in breve tempo, le differenze tra regioni*”¹⁷⁵.

¹⁷³ LABORATORIO REF RICERCHE, *Tessili, verso una nuova responsabilità*, 2023, in <https://laboratorioref.it/tessili-verso-una-nuova-responsabilita/>.

¹⁷⁴ M. E. GIANNETTO, *Raccolta differenziata dei tessili obbligatoria, cos'è cambiato in Italia*, in *WiseSociety*, 2022, in <https://wisesociety.it/ambiente-e-scienza/raccolta-differenziata-dei-tessili-in-italia/>.

I Comuni e i gestori che non hanno ancora avviato il servizio di raccolta dovranno provvedere alla sua attuazione e regolamentazione quanto prima.

Ciò può dar luogo ad alcune problematiche; difatti, la nuova raccolta implica un aumento delle frazioni non facilmente valorizzabili, con un ragionevole aumento dei costi di cernita e smaltimento.

L'introduzione dell'obbligo di raccolta differenziata nell'ambito della filiera del tessile crea un paradosso suscitando il timore che possa esservi un'immissione sul mercato di un *quantum* maggiore di rifiuti tessili che possono a loro volta innescare squilibri di mercato e al contempo comportare una ridotta qualità degli stessi¹⁷⁶.

Alla luce della nuova proposta della Commissione europea¹⁷⁷, che prevede l'istituzione di sistemi EPR armonizzati per tutti gli Stati membri con tariffe tarate in funzione del livello di inquinamento provocato allo scopo di finanziare gli investimenti in sistemi di raccolta, cernita, riutilizzo e riciclaggio, anche in relazione all'obbligo di raccolta differenziata del tessile, le tempistiche che porteranno all'istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore nell'ordinamento italiano sono ancora incerte¹⁷⁸.

Attualmente, la responsabilità estesa del produttore è disciplinata dall'articolo 178-*bis* del Testo Unico Ambientale¹⁷⁹, relativo non solamente alle fasi iniziali di produzione di beni ma anche a quelle a monte della catena produttiva¹⁸⁰.

Tale disposizione ha, inoltre, carattere programmatico, rimettendo ai decreti ministeriali l'individuazione delle modalità e dei criteri mediante cui instaurare i sistemi di responsabilità estesa del produttore.

¹⁷⁵ *Ibidem*.

¹⁷⁶ *Ibidem*.

¹⁷⁷ Si veda nota 98.

¹⁷⁸ Cfr. SMI, *Position Paper: Verso un regime EPR nel settore tessile*, 2021, https://www.sistemamodaitalia.com/it/item/download/12850_e086e60ceb5d24f83bd033d2d8d78848; in materia di responsabilità estesa del produttore si veda H. KALIMO, *What Roles for Which Stakeholders under Extended Producer Responsibility?*, in *Reciel*, 2014; K. KROPELIEN, *Extended Producer Responsibility: New Legal Structures for Improved Ecological Self-Organization in Europe?*, in *Reciel*, 2000.

¹⁷⁹ Art. 178-*bis*, d. lgs. n. 152/2006.

¹⁸⁰ A. BRUNO, *Responsabilità estesa del produttore: Principi generali*, in *Ecocerved*, 2022, in https://www.fi.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/Registri_Albi_Certificazioni/Ambiente/Webinar%2019.07.2022_Responsabilit%C3%A0%20estesa%20del%20produttore_Principi%20Generali.pdf.

L'articolo 188 del medesimo testo normativo, invece, disciplina la responsabilità dei produttori del rifiuto e di coloro che sono addetti alle operazioni di trattamento, ossia di gestione, del rifiuto stesso, guardando al solo circuito della gestione.

Si tratta, dunque, di due regimi di responsabilità distinti, sia sotto il profilo concettuale che teleologico.

Soffermandosi sul primo modello di responsabilità, è bene sottolineare come un efficiente modello di EPR integri uno strumento per la tutela dell'ambiente, in quanto garantisce la sua protezione sia contro i fallimenti del mercato, sia contro coloro che non ottemperano gli obblighi stabiliti *ex lege*.

Tali esternalità negative vengono, quindi, assorbite dalle valutazioni e scelte dei produttori mediante l'investimento in modelli di produzione volti a minimizzare l'impatto ambientale dei beni che poi diventano rifiuti¹⁸¹.

Il modello di responsabilità estesa del produttore non apporta dunque soltanto benefici in termini economici e ambientali, ma anche nell'ambito sociale.

In questo senso, tale regime riproduce, a tutti gli effetti, l'orizzonte della c.d. sostenibilità "forte", ossia la concezione in base a cui non può considerarsi sostituibile il capitale naturale perso con riserve di capitale artificiale, dovendo essere il primo a mantenere una stabilità nel tempo¹⁸².

Con un comunicato stampa del 2 febbraio 2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha reso noto di aver predisposto, di concerto con il Ministro delle Imprese e del "Made in Italy" (MIMIT), uno schema di Decreto che, al fine di implementare la nuova disciplina comunitaria, in coerenza con la c.d. "Strategia nazionale per l'Economia circolare", determina gli adempimenti a cui i produttori della filiera tessile saranno vincolati, in particolare per quanto attiene alla progettazione, alla produzione, allo smaltimento e al riciclo dei tessuti.

¹⁸¹ M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto: ripensare la "sostenibilità"*, in *Persona e mercato*, 2021; cfr. G. GARZIA, *La responsabilità e i costi della gestione dei rifiuti. La responsabilità estesa al produttore*, in F. GIAMPIETRO (a cura di), *La nuova disciplina dei rifiuti*, 2011.

¹⁸² D. BONATO, *Guida strategica alla progettazione dei sistemi EPR*, in *I Quaderni di EconomiaCircolare.com*, 2021; cfr. E. CHITI, *Verso una sostenibilità plurale? La forza trasformatrice del Green Deal e la direzione del cambiamento giuridico*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 2021.

Sulla base di quanto riportato, dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin, la filiera del tessile nello Stato italiano è considerata fiore all'occhiello per l'economia nazionale e deve essere proprio questo l'incentivo a creare un sistema che dia valore all'eco-innovazione e che contribuisca a dare rilevanza ai produttori in osservanza della legge e dell'ambiente, reprimendo gli smaltimenti irregolari di scarti tessili dietro cui si cela una filiera dell'abuso e dell'illegalità a discapito delle aziende trasparenti e corrette¹⁸³.

Tra gli obiettivi del MASE c'è quello di favorire la sostenibilità del prodotto e la riduzione degli impatti ambientali dei prodotti nonché una progettazione sostenibile degli stessi diretta, dunque, a contenere gli impatti negativi sull'ambiente e sulla generazione dei rifiuti¹⁸⁴.

Per questo, viene sollecitato il produttore ad elaborare, sviluppare, commercializzare prodotti idonei al riutilizzo e composti da sostanze riciclabili, tecnicamente durevoli e facilmente recuperabili, incorporando i criteri e i modelli economici conformi al paradigma della circolarità¹⁸⁵.

Il sistema di responsabilità estesa comporta che il produttore si faccia carico del finanziamento, dell'organizzazione della raccolta nonché delle fasi di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti che provengono dai prodotti tessili¹⁸⁶.

Al fine di conseguire gli obiettivi prefissati e di assicurare il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, viene istituito il c.d. CORIT (*Centro di Coordinamento per il Riciclo dei Tessili*), formato da tutti i sistemi individuali e collettivi ammessi dal MASE, dando vita ad una filiera multi-consortile¹⁸⁷.

Ne deriva la creazione di un soggetto in grado di garantire il ritiro dei rifiuti in maniera uniforme sul territorio nazionale, conformemente a quanto viene

¹⁸³ https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2023/02/02/mase-decreto-sul-tessile-per-minore-impatto-sullambiente_840e5ea5-e946-4897-8514-397f076f66f5.html.

¹⁸⁴ Cfr. R. TARDIOLO, F. SIGNORINI, *In Italia arriva la Responsabilità estesa dei produttori (EPR) nella filiera tessile*, in *Bird&Bird*, 2023, in <https://www.twobirds.com/it/insights/2023/italy/2023-02-16-responsabilita-estesa-dei-produttori-nella-filiera-dei-prodotti-tessili>.

¹⁸⁵ Si veda nota 71.

¹⁸⁶ Si veda nota 70.

¹⁸⁷ L. DABRAMO, *I rifiuti tessili: verso un decreto nazionale*, in *Nonsoloambiente*, 2023, in <https://www.nonsoloambiente.it/2023/08/24/i-rifiuti-tessili-verso-un-decreto-nazionale/>.

immesso sul mercato dai produttori e in osservanza del principio di concorrenza e non discriminazione¹⁸⁸.

Sulla base delle osservazioni mosse dal presidente del Consorzio per il riuso ed il riciclo del tessile (*Corertex*), un intervento strategico potrebbe essere quello di affidare al CORIT un ruolo, oltre che di organizzazione e promozione, anche di indicazione precisa e puntuale delle pratiche di riuso e riciclo più vantaggiose in quanto a efficienza e sostenibilità ambientale che devono essere promosse dai consorzi dei produttori¹⁸⁹.

Al CORIT dovrebbe competere, secondo il Consorzio per il riuso ed il riciclo del tessile, l'elaborazione di "linee guida" cui i singoli consorzi dei produttori dovrebbero, poi, adeguarsi.

Altri aspetti fondamentali del presente schema di decreto sono: l'ecomodulazione del contributo, ossia la variazione dell'entità del contributo commisurata al grado di sostenibilità del prodotto messo in vendita; l'ecoprogettazione, o *ecodesign*, cioè l'impiego di fibre tessili naturali, l'eliminazione di materiali pericolosi e il prolungamento della vita utile del prodotto; infine, un modello di "etichettatura digitale" che mostri caratteristiche e composizione delle fibre contenute nel capo e che indichi le parti non tessili di origine animale.

Il descritto schema di provvedimento mostra, nel complesso, luci e ombre, potendosi ravvisare alcune criticità.

In primo luogo, esso si concentra sui prodotti finiti escludendo, pertanto, l'intera filiera a monte che comprende i produttori di fibre, tessuti, semilavorati e accessori per prodotti finiti.

In questo modo, grava sui produttori nonché sui distributori, che immettono per la prima volta sul mercato italiano, la responsabilità di accertarsi che i propri fornitori svolgano le attività in modo tale da mitigare il più possibile il proprio impatto sull'ambiente.

¹⁸⁸ <https://www.althesys.com/thinktank/lo-schema-di-decreto-epr-per-i-tessili-punti-chiave-e-criticita/>.

¹⁸⁹ D. DI STEFANO, *EPR tessili, Corertex: "Migliorare il sistema, non rifondarlo"*, in *Economiacircolare.com*, 2023, in <https://economiacircolare.com/schema-decreto-epr-tessili-corertex/>; cfr. ID., *Rifiuti tessili: aspettando la responsabilità estesa del produttore, arrivano i consorzi*, in *Economiacircolare.com*, 2022, in <https://economiacircolare.com/rifiuti-tessili-in-attesa-delle-norme-sulla-responsabilita-estesa-del-produttore-arrivano-i-consorzi/>.

Tale pratica risulta ben più complessa da regolare e coordinare sul piano pratico.

Inoltre, mentre da un lato viene delineato e messo a fuoco il ruolo del produttore dei prodotti tessili nell'ambito della filiera, dall'altro vengono ignorati e lasciati in secondo piano i sistemi di gestione.

Malgrado l'importanza riconosciuta agli obblighi di finanziamento della raccolta pubblica, resta centrale fissare requisiti minimi di quantità e qualità per i flussi di materiali, in modo tale da garantire la conformità agli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclo.

Attraverso tale impostazione potrebbe essere diminuita la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento degli scarti tessili, contenendo l'ingresso di produttori "passivi" nell'ambito della raccolta pubblica.

Nel quadro esaminato poc'anzi in merito alla responsabilità estesa del produttore nella filiera del tessile e alla provvisorietà del contesto normativo in cui tale regime si colloca, risulta appropriato e di particolare interesse il riferimento all'interpello in materia ambientale presentato dalla principale associazione di categoria delle imprese manifatturiere e di servizi italiane, Confindustria, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 2 novembre 2022¹⁹⁰.

Confindustria chiedeva un chiarimento circa la possibilità da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, *“che si propongono di organizzare e finanziare attività di raccolta differenziata e avvio a recupero di rifiuti tessili, in attuazione del principio della “responsabilità estesa del produttore” (EPR), recependo i principi e rispettando i requisiti stabiliti dagli artt. 178-bis e 178-ter, d.lgs. 152/2006”*¹⁹¹, di intraprendere iniziative di raccolta differenziata di rifiuti tessili, in virtù di quanto disposto dall'art. 185-bis del Testo Unico Ambientale¹⁹².

¹⁹⁰ Interpello ex art. 3-*septies* del d. lgs n. 152/2006 relativo all'applicabilità dell'art. 185-bis del d. lgs. n. 152/2006 per i rifiuti tessili, in https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/02_11_2022_135545_dg_EC_istanza_Confindustria_raccolta_tessili.pdf.

¹⁹¹ *Ibidem*.

¹⁹² Art. 185-bis, comma 1, lett. b) (*“Deposito temporaneo prima della raccolta”*), d. lgs. n. 152/2006, che dispone: *“Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni: (...); b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita”*.

Il Ministero, in risposta all'interpello¹⁹³, ha fatto chiarezza in merito alla carenza di un quadro normativo nazionale definito nell'ambito del regime di EPR nel settore tessile, attualmente in fase di avanzata istruttoria.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 185-*bis*, comma 1, lettera b), la possibilità di deposito temporaneo, prima della raccolta, da parte dei distributori presso i propri punti vendita è espressamente subordinata all'esistenza di un sistema di responsabilità estesa per quella specifica filiera.

Pertanto, le iniziative di raccolta differenziata di rifiuti tessili da parte di consorzi costituiti su base volontaria potranno essere intraprese soltanto con l'entrata in vigore del decreto che istituirà il regime di responsabilità estesa del produttore nella filiera del tessile.

¹⁹³ Riscontro del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in risposta all'interpello *ex* art. 3-*septies* del d. lgs n. 152/2006 relativo all'applicabilità dell'art. 185-*bis* del d. lgs. n. 152/2006 per i rifiuti tessili, in https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/2023_02_07_riscontro_interpello_confindustria_dgEC.pdf.

CAPITOLO III

FAST FASHION E GREEN-WASHING A CONFRONTO. DIMENSIONE SOCIALE DEI DUE FENOMENI

1. La strategia del *green-washing* come ostacolo alla corretta gestione dei rifiuti tessili

“Quando senti un’azienda vantarsi di essere rispettosa dell’ambiente, non applaudire.

In un capitalismo ultra-competitivo, che io chiamo “super capitalismo”, è ingenuo pensare che le aziende possano o meno sacrificare profitti e rendimenti per gli azionisti per combattere il riscaldamento globale.

Le aziende che diventano green per migliorare le pubbliche relazioni, tagliare i costi o anticipare la regolamentazione sono intelligenti, non virtuose”¹⁹⁴.

La citazione sopra riportata appartiene all’economista Robert Reich, il quale critica le pratiche sostenibili delle aziende sostenendo che sono orientate ai profitti finanziari delle stesse.

In questo senso, la tematica della sostenibilità ambientale, che ha contribuito a far registrare un aumento della domanda di alternative più etiche creando un *business* per i prodotti c.d. “*eco-friendly*”, è concepita come uno strumento promozionale da sfruttare come presupposto per le campagne pubblicitarie e di *marketing*, i c.d. *green claim*.

Uno studio di *Nielsen Media Research* ha concluso che il 66% dei consumatori mondiali è disposto a pagare un prezzo maggiorato per prodotti eco-sostenibili percependo le aziende come socialmente responsabili dell’inquinamento¹⁹⁵.

I consumatori ritengono che, mediante atti di consumo “assiologici”¹⁹⁶,

¹⁹⁴ D. THOMAS, *Fashionapolis: the price of fast fashion and the future of clothes*, Penguin Press, 2019.

¹⁹⁵ S. V. DE FREITAS NETTO et al., *Concepts and forms of greenwashing: a systematic review*, in *Environmental Sciences Europe*, 2020.

possano incoraggiare le aziende ad essere sostenibili e contribuire ad un mercato più equo; tuttavia, le informazioni vaghe e limitate sui prodotti, se pur vere, possono disorientare le scelte dei consumatori.

Dall'analisi condotta da un rapporto di Greenpeace Germania su quattordici marchi emerge come la comunicazione dell'industria tessile si sia dedicata essenzialmente alla promozione della circolarità, considerandola la soluzione a tutti i problemi¹⁹⁷.

La suddetta organizzazione rileva, in particolare, come la sostenibilità che molte aziende di moda si ostinano a “sbandierare” sia, in realtà, solo un mito: una percentuale minima di indumenti (pari all'1%) viene effettivamente riciclata mentre soltanto il 3% di capi è composto da materiali riciclati, aumentando di fatto produzione del 2,7% ogni anno¹⁹⁸.

Dunque, sostenendo etichette non effettivamente sostenibili, le azioni e le scelte dei consumatori potrebbero influenzare negativamente la strategia sulla gestione dei rifiuti tessili e intensificare l'inquinamento derivante dall'industria tessile¹⁹⁹.

Ed è qui che entra in gioco il concetto di *greenwashing*²⁰⁰, neologismo

¹⁹⁶ G. MARCATAJO, *Trasparenza del mercato, tutela del consumatore e green washing*, in *Jusvitaepensiero*, 2022, in https://jus.vitaepensiero.it/news-papers-trasparenza-del-mercato-tutela-del-consumatore-e-green-washing-6124.html#_ftnref18.

¹⁹⁷ REDAZIONE ADNKRONOS, *Fast fashion, tanti proclami ma è soprattutto greenwashing*, 2023, in https://www.adnkronos.com/economia/fast-fashion-tanti-proclami-ma-e-soprattutto-greenwashing_43XuZN5FSCxAqTYU5OEDfg.

¹⁹⁸ *Ibidem*.

¹⁹⁹ H. CHHABRIA, *Greenwashing in fashion industry: how consumers can make an informed decision*, in *yourstory.com*, 2023, <https://yourstory.com/2023/05/greenwashing-fashion-industry-sustainable-environment-friendly-clothings#:~:text=Moreover%2C%20by%20supporting%20greenwashed%20labels,toward%20textile%20waste%20and%20pollution>.

²⁰⁰ Si vedano le considerazioni di L. M. BAUM, *It's Not Easy Being Green ... Or Is It? A Content Analysis of Environmental Claims in Magazine Advertisements from the United States and United Kingdom*, in *Environmental Communication*, 2012, in <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-0300-3>, la quale considera il greenwashing come “l'atto di diffondere disinformazione ai consumatori in merito alle pratiche ambientali di un'azienda o ai benefici ambientali di un prodotto o servizio”; cfr. T. P. LYON, J. W. MAXWELL, *Greenwash: Corporate Environmental Disclosure under Threat of Audit*, in *Journal of Economics & Management Strategy*, 2011, in <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-0300-3>, i quali definiscono il fenomeno come “divulgazione selettiva di informazioni positive sulla performance ambientale o sociale di un'azienda, senza piena divulgazione di informazioni negative su queste dimensioni, in modo da creare un'immagine aziendale eccessivamente positiva”; A. SIANO, A. VOLLERO, F. CONTE, S. AMABILE, *More than words”: Expanding the taxonomy of greenwashing after the Volkswagen scandal*, in *Journal of Business Research*, 2017, in

coniato nel 1983 dall'ambientalista Jay Westerveld e divenuto una questione “politica e di psicologia collettiva, sfuggente e difficile da afferrare e quindi da contrastare”²⁰¹.

Il termine deriva dalla combinazione delle parole *green*, che richiama il colore simbolo dell'ambiente e della sostenibilità, e *whitewashing*, che simbolicamente allude alla contraffazione di qualcosa.

Si tratta di una pratica che consiste nell’“appropriazione indebita di virtù ambientaliste finalizzata alla creazione di un'immagine verde”²⁰² e dunque nella propensione a suggerire o dare un'impressione positiva dell'impatto minimo o nullo che un determinato prodotto può avere sull'ambiente rispetto ad altri prodotti concorrenti presenti sul mercato.

A livello comunitario, è possibile individuare una base giuridica del fenomeno del *greenwashing* nel Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea denominato “Orientamenti per l'attuazione/applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali”²⁰³.

Nel caso di inosservanza di determinate indicazioni pratiche fornite dalla Commissione, può sorgere il rischio di commettere il c.d. *greenwashing* e di subire le conseguenze penali che ne possono derivare²⁰⁴.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296316306154?via%3Dihub>, i quali mettono in relazione il *greenwashing* con azioni simboliche, “che tendono a deviare l'attenzione su questioni minori o portano a creare “green talk” attraverso dichiarazioni volte a soddisfare le esigenze degli stakeholder in termini di sostenibilità ma senza alcuna azione concreta”; N. FERAUDO, *Il fenomeno del greenwashing e le possibili conseguenze penali nell'ordinamento giuridico italiano*, in *SalvisJuribus*, 2023, in <http://www.salvisjuribus.it/il-fenomeno-del-greenwashing-e-le-possibili-conseguenze-penali-nellordinamento-giuridico-italiano/>, in cui il *greenwashing* viene definito come “quella strategia di comunicazione e/o di marketing adottata da una azienda che presenta la sua attività come ambientalmente sostenibile, cercando di nascondere il negativo impatto ambientale”.

²⁰¹ M. PANARA, *Breve storia del greenwashing*, in *La Repubblica*, 2022, in https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/02/12/news/greenwashing_come_e_nato_e_perche_e_difficile_difendersi-337330632/.

²⁰² Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 maggio 2016, *Orientamenti per l'attuazione/applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali*, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0163&from=IT>.

²⁰³ Cfr. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

²⁰⁴ N. FERAUDO, *Il fenomeno del greenwashing e le possibili conseguenze penali nell'ordinamento giuridico italiano*, in *SalvisJuribus*, 2023, in <http://www.salvisjuribus.it/il-fenomeno-del-greenwashing-e-le-possibili-conseguenze-penali-nellordinamento-giuridico-italiano/>, in cui si

Tali indicazioni consistono nel formulare le dichiarazioni ecologiche in maniera esplicita, puntuale e specifica, valersi di prove prodotte da soggetti terzi indipendenti a supporto delle proprie dichiarazioni e fornirle tempestivamente alle autorità competenti, indicare benefici ambientali puntuali e definiti, considerare ogni genere di impatto che il prodotto può avere sull'ambiente nel corso del suo ciclo di vita, garantire la costante attualità delle informazioni fornite²⁰⁵.

Coerentemente con quanto detto sopra, assumono una certa rilevanza due recenti proposte della Commissione europea.

La prima è relativa all'*empowerment* dei consumatori nella transizione verde (ECGT), presentata il 30 marzo 2022²⁰⁶.

La proposta è un aspetto fondamentale dell'impegno dell'Unione europea a valorizzare il consumo sostenibile, garantendo che i consumatori siano

legge: “individuati gli elementi necessari per configurare le fattispecie di reato di cui agli artt. 640 co. 1 e 515 c.p. e il discrimine tra la truffa e la frode in commercio e rilevato che in capo alle aziende può sorgere, a determinate condizioni, una responsabilità conseguente da reato, possiamo concludere che la pratica del greenwashing potrebbe cagionare conseguenze penali mediante due soluzioni: attraverso un'interpretazione estensiva del reato di frode nel commercio che, ai sensi dell'art. 25 bis.1. co. 1 lett. a) D. Lgs. 231/2001, rientra tra i c.d. reati presupposti idonei a configurare la responsabilità amministrativa dell'ente in conseguenza di un reato: in questo caso, la strategia comunicativa finalizzata a proclamarsi green da parte dell'azienda – quale ad esempio lo slogan “100% riciclabile” in riferimento ad un prodotto – che non corrisponde alla realtà configurerebbe la condotta penalmente rilevante consistente nella consegna all'acquirente una cosa diversa da quella dichiarata in termini di qualità. Così, considerato che la condotta sarebbe sicuramente posta in essere da un soggetto interno all'azienda stessa e che tale politica di marketing verrebbe adottata nell'interesse e a vantaggio di quest'ultima (...) si potrebbe configurare, per le motivazioni sopra esposte, una responsabilità “penale” in capo all'ente (...). (...) le strategie di marketing relative ad una finta sostenibilità adottate dall'azienda potrebbero configurare l'ipotesi di reato di cui all'art. 640 c.p.: il proclamarsi eco-friendly senza esserlo effettivamente potrebbe integrare l'artificio e/o il raggirò necessario e sufficiente ad indurre in errore gli investitori o i consumatori, così da procurarsi, il soggetto interno all'azienda, mediante il maggiore profitto conseguito da quest'ultima, un ingiusto profitto a danno, appunto, degli stakeholders. Tale ipotesi, tuttavia, necessita, al fine di poter configurare la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 in capo all'azienda e garantire un'adeguata punizione agli enti che adottano la scorretta pratica del greenwashing, di un intervento normativo volto ad annoverare tra i c.d. reati presupposti anche la fattispecie di cui all'art. 640 co. 1 c.p., oggi, come già detto, esclusa dalla disciplina ex D. Lgs 231/2001”.

²⁰⁵ Artt. 6, 7, 12 della Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029#:~:text=La%20presente%20direttiva%20introduce%20un,sono%20disciplinate%20a%20livello%20comunitario.>

²⁰⁶ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, presentata dalla Commissione il 30 marzo 2022, in [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ccf4e0b8-b0cc-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF.](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ccf4e0b8-b0cc-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF)

responsabilizzati e ben informati quando si tratta di compiere scelte in chiave sostenibile.

Essa si concentra sulle modalità attraverso cui le aziende comunicano la durata, la riparabilità o l'impatto ambientale dei loro prodotti.

Mira, inoltre, a promuovere garanzie commerciali superiori alla garanzia legale di due anni, nonché a vietare affermazioni verdi false e fuorvianti, ossia il *greenwashing*, e alcuni tipi di obsolescenza prematura dei prodotti.

In tal modo, la presente proposta modificherà le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE²⁰⁷ per quanto riguarda l'emancipazione dei consumatori per la transizione verde attraverso una migliore protezione contro le pratiche sleali e una migliore informazione.

L'altro documento della Commissione europea che integra e rende ulteriormente operativa la suddetta proposta di direttiva, è la c.d. *Green Claims Directive*²⁰⁸.

Essa mira a rendere le dichiarazioni ecologiche affidabili e verificabili in tutta l'Unione europea, a proteggere i consumatori dal *greenwashing*²⁰⁹, a contribuire alla creazione di un'economia europea circolare e verde consentendo ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli e informate oltre a contribuire a stabilire condizioni di parità quando si tratta di prestazioni ambientali dei prodotti.

Il fenomeno del *greenwashing* è disciplinato, inoltre, da diverse disposizioni nell'ordinamento nazionale.

²⁰⁷ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=FI>.

²⁰⁸ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fondatezza e comunicazione di asserzioni ambientali esplicite (Direttiva *Green Claims*), presentata dalla Commissione il 22 marzo 2023, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A0166%3AFIN>.

²⁰⁹ Sulla tutela del consumatore, si vedano gli artt. 12, TFUE ai sensi del quale: “Nella definizione e nell’attuazione di altre politiche o attività dell’Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori”; art. 169, comma 1, TFUE che recita: “Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l’Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi”; art. 38, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che sancisce: “Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori”.

In particolare, i due decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e 2 agosto 2007, n. 145 prevedono e segnalano le pratiche ingannevoli e idonee ad alterare la condotta economica dell'utente tali da indurlo ad effettuare scelte economiche che altrimenti non avrebbe preso.

Per quanto riguarda le azioni ingannevoli, tra le quali è possibile annoverare il *greenwashing*, esse sono disciplinate ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del Codice del Consumo²¹⁰.

In generale, le pratiche commerciali ingannevoli si verificano quando una determinata impresa promuove informazioni errate ai propri consumatori.

Tuttavia, ciò può accadere anche in modo più cavilloso, laddove informazioni vere vengano fornite in modo fuorviante e ingannevole allo scopo di orientare in modo fraudolento le decisioni dei consumatori in una determinata direzione.

Un'altra categoria di pratiche commerciali ingannevoli, illustrata dall'articolo 22, è l'omissione di informazioni.

Colui che vende un prodotto o un servizio è tenuto per legge a fornire al consumatore tutte le informazioni rilevanti necessarie per consentirgli di prendere una decisione di spesa consapevole.

L'articolo 23, infine, elenca tutti i comportamenti specifici che devono essere ad ogni modo considerati ingannevoli.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 145 del 2007, le quali ampliano la disciplina contenuta nel Codice del Consumo, definiscono la pubblicità ingannevole come un messaggio promozionale che potenzialmente potrebbe fuorviare il consumatore, compromettendo il suo comportamento economico e conseguentemente andando a danneggiare un concorrente²¹¹.

Per determinare la condotta ingannevole, si deve stabilire la presenza del c.d. "effetto di ancoraggio" sul consumatore, che si verifica quando quest'ultimo viene talmente catturato da una particolare caratteristica del prodotto, evidenziata

²¹⁰ Artt. 21-23, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("*Codice del Consumo*"), in <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206>.

²¹¹ Art. 2, comma 1, lett. b), d. lgs. 2 agosto 2007, n. 145, in <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;145>.

nella pubblicità, a tal punto da non indagare nelle altre proprietà che gli avrebbero consentito di avere un quadro completo del prodotto acquistato²¹².

Un'ulteriore base giuridica del fenomeno del *greenwashing* è data dal Codice civile il quale sancisce che deve essere reputato come colui che agisce in veste di concorrente sleale ogni soggetto che si avvale di mezzi non rispondenti ai principi della correttezza professionale e volti a recare danno all'altrui impresa²¹³.

Laddove tale condotta venga realizzata, può essere condannata sulla base di due disposizioni normative a seconda del soggetto leso.

Se la pubblicità ingannevole arreca danni ad un concorrente, l'azienda potrà essere punita ai sensi degli articoli 2599 e 2600 del Codice civile; se danneggia il consumatore, sarà condannata secondo quanto disposto dal sopra menzionato decreto legislativo n. 145 del 2007.

Nel primo caso, una volta accertati gli atti di concorrenza sleale, l'articolo 2599 c.c. stabilisce che dovrà esserne inibita la continuazione e gli effetti negativi generati dovranno essere eliminati con le procedure appropriate.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2600 c.c., qualora i suddetti atti siano eseguiti con dolo o colpa, il convenuto sarà tenuto al risarcimento dei danni secondo quanto disposto dall'articolo 2042 c.c.

Al fine integrare il quadro della regolamentazione del *greenwashing*, risulta opportuno menzionare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, il quale prevede che la comunicazione commerciale non debba trarre in inganno i consumatori e che, qualora dichiarati benefici ambientali, essa debba fondarsi su dati attendibili e scientificamente dimostrabili²¹⁴.

Nella circostanza in cui un'azienda venga accusata di *greenwashing* illecito, scatta non soltanto il divieto di divulgazione di ulteriore comunicazione commerciale ma anche l'irrogazione di una sanzione economica dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sino a cinque milioni di euro e la richiesta di risarcimento danni da parte dei tribunali ordinari²¹⁵.

²¹² F. PALAZZINI, *Greenwashing nelle comunicazioni pubblicitarie e la rilevanza come atto di concorrenza sleale*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2021.

²¹³ Art. 2598, comma 3, Codice civile.

²¹⁴ Art. 12, Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

²¹⁵ E. MARTINI, *Fare green marketing evitando il green washing*, in *Martini Manna & Partners*, 2021, in <https://www.martinimanna.it/blog/fare-green-marketing-evitando-il-green-washing>.

In occasione dell'*Earth Overshoot day* dell'Italia avvenuto il 15 maggio 2023²¹⁶, Patty L'Abbate, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera dei deputati, ha avanzato una proposta di legge al fine di istituire una commissione d'inchiesta nel Parlamento in materia di *greenwashing*.

Lo scopo vuole essere quello di proteggere i consumatori dalle pubblicità ingannevoli sui prodotti apparentemente sostenibili e le aziende virtuose che mostrano reale impegno e interesse nella tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Il membro della Commissione sostiene che la pratica del *greenwashing* dovrebbe essere vietata poiché contribuisce all'aumento del deficit di risorse naturali ed è doveroso incoraggiare le imprese del territorio nazionale al fine di realizzare la transizione verso un modello di produzione basato su tecnologie avanzate e capitale umano dotato di ottime competenze²¹⁷.

1.1. Il problema del “fine-vita” del prodotto tessile

Nell'ambito della *fast fashion* e, più dettagliatamente, dell'inquinamento derivante dalla sovrapproduzione di rifiuti tessili, il *greenwashing* gioca un ruolo centrale.

Esso concorre da un lato ad eludere le strategie effettivamente sostenibili adottate da attori non sleali, dall'altro a rendere inefficace l'applicazione dei criteri di priorità tipici della gerarchia dei rifiuti, contribuendo all'aumento di volume di materiali di fatto non riciclabili e composti da sostanze tossiche.

²¹⁶ https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2023/05/15/il-15-maggio-e-learnth-overshoot-day-dellitalia_6549e3b8-ed1c-4e6a-b2a1-acf0ce1fa872.html.

²¹⁷ P. L'ABBATE, vicepresidente Commissione Ambiente – Camera dei deputati, *Overshoot day: l'Italia è già in deficit con le risorse naturali, diciamo basta al greenwashing*, in *Greenreport.it*, 2023, in <https://greenreport.it/news/economia-ecologica/overshoot-day-litalia-e-gia-in-deficit-con-le-risorse-naturali-diciamo-basta-al-greenwashing/>; sul punto, W. D'AVANZO, *Le applicazioni dell'intelligenza artificiale a tutela dell'ambiente*, in *rivistadga.it*, 2019, in <https://www.rivistadga.it/wp-content/uploads/2019/03/Davanzo-Intelligenza-artificiale-a-tutela-dellambiente.pdf>; T. PERILLO, *Dal consumatore “debole” al consumatore “attivo”: itinerari della “conversione ecologica”*, in *Ambientediritto*, 2022, in https://www.ambientediritto.it/wp-content/uploads/2022/12/DAL-CONSUMATORE-DEBOLE-AL-CONSUMATORE-ATTIVO-itinerari-della-conversione-ecologica_Perillo.pdf.

Dunque, sotto quest'ultimo profilo è bene sottolineare come il fenomeno trattato nel presente capitolo costituisca una strategia che riflette indirettamente i suoi effetti sulla fase post-consumo dei prodotti tessili.

Trattandosi di un espediente illegale per stimolare i consumatori ad acquistare capi migliori, durevoli e “circolari” che dunque all'apparenza possono essere sfruttati a lungo, conservati, riutilizzati o riciclati in nuovi tessuti a fine vita, il *greenwashing* maschera una sostenibilità inesistente dei prodotti etichettati come “*eco-friendly*”.

In realtà, cresce progressivamente la percentuale di rifiuti tessili che non può essere oggetto di riciclo, essendo questi provenienti dalla cultura del “consumo superfluo” di tessuti formati da materiale inquinante²¹⁸.

Inoltre, la mancanza di consapevolezza circa la reale composizione dei capi acquistati induce gli utenti a adempiere invano l'obbligo di raccolta differenziata menzionato nel precedente capitolo e vigente in Italia a partire dal 1° gennaio 2022.

Difatti, una volta raccolti i rifiuti, gli impianti di riciclo risultano carichi di scarti tessili che non possono essere trattati come materia da destinare a nuovo utilizzo, in quanto di fatto non riciclabili.

I “*fake standards*” di cui si parla fanno sì che i “giganti” del *fast fashion* non siano costretti ad adeguarsi ai rigidi criteri di sostenibilità ma possano praticamente dettare le regole da soli.

Soltanto mediante l'adozione di strategie efficaci e concrete in grado di smascherare i casi di *greenwashing* e di indirizzare il consumatore, attraverso sforzi educativi, a realizzare che le certificazioni costituiscono soltanto un racconto alternativo e fuorviante sulla circolarità e dunque non garantiscono la sostenibilità di un prodotto sarà possibile affrontare la fine del ciclo di vita e agevolare la “circolarità” dei prodotti e scarti tessili in un sistema che sta drammaticamente sovrapproducendo.

²¹⁸ A. KOZLOWSKI, M. BARDECKI, C. SEARCY, *Environmental Impacts in the Fashion Industry: A Life-Cycle and Stakeholder Framework*, in *The Journal of Corporate Citizenship*, 2012, in https://www.jstor.org/stable/pdf/jcorpciti.45.17.pdf?refreqid=excelsior%3A79f425f3c05a7c681fd6821bf7a10856&ab_segments=&origin=&initiator=&acceptTC=1.

È fondamentale, dunque, che alla base di qualsiasi iniziativa di sostenibilità sia fissato l'obiettivo di porre un freno al flusso dei materiali tessili, evitando in questo modo che la “menzogna” diventi la verità per i consumatori e che questi mettano così da parte il problema²¹⁹.

1.2. La prima ordinanza cautelare in Italia in tema di *greenwashing* e successivi sviluppi

Nel repertorio giurisprudenziale italiano concernente le pratiche commerciali scorrette è possibile rivenire la prima pronuncia del Tribunale di Gorizia in tema di *greenwashing* nella controversia “*Alcantara contro Miko*”²²⁰.

Nel luglio 2021, Alcantara S.p.A., un'azienda tessile italiana specializzata nel rivestimento di elementi di autoveicoli, ha presentato un ricorso contro la concorrente friulana Miko S.r.l.

L'accusa si fondava sulla presunta falsità delle affermazioni utilizzate da “Miko” nelle proprie campagne pubblicitarie rispetto al proprio prodotto “Dinamica” promosso come la prima microfibra “sostenibile e riciclabile” sotto il profilo ambientale.

La ricorrente considerava le suddette dichiarazioni lesive della propria attività economica, in quanto esse agevolavano la concorrente sulla base di asserzioni non attendibili in merito al proprio prodotto.

Con ordinanza resa il 26 novembre 2021 all'esito di un procedimento cautelare, il Tribunale riconosceva che la campagna pubblicitaria di “Miko” poteva costituire un vantaggio concorrenziale sleale e, in particolare, che le

²¹⁹ GREENPEACE REPORT, *Greenwash danger zone. 10 years after Rana Plaza fashion labels conceal a broken system*, 2023, in https://www.greenpeace.de/publikationen/Greenpeace_Report_Greenwash_Danger_Zone.pdf.

²²⁰ Tribunale di Gorizia, sez. unica civile, ordinanza 25 novembre 2021, n. r. g. 712/2021, in <https://valori.it/wp-content/uploads/2022/01/greenwashing-Alcantara-vs-Miko-ordinanza-del-25-novembre-2021-del-Tribunale-di-Gorizia-R.G.-2021-712.pdf>; P. AQUARO, *E il giudice dichiarò colpevole un tessuto: prima sentenza italiana contro il Greenwashing*, in *Corriere della Sera*, 2021, in https://www.corriere.it/pianeta2020/21_dicembre_12/giudice-dichiaro-colpevole-tessuto-prima-sentenza-italiana-contro-greenwashing-d744404e-5b34-11ec-b816-7f846470eaeec.shtml; E. GARSTEN, *Alcantara Wins Major Court Battle Against Greenwashing*, in *Forbes*, 2021, in <https://www.forbes.com/sites/edgarsten/2021/12/08/alcantara-wins-major-court-battle-against-greenwashing/amp/>.

asserzioni ambientali di cui l'azienda resistente si era valsa fossero generiche al punto da generare nel consumatore una concezione *green* dell'azienda senza peraltro illustrare le politiche aziendali volte a tutelare l'ambiente e a limitare utilmente l'impatto causato dalla produzione e dalla successiva vendita di un tessuto con componenti petrolifere.

Avverso tale ordinanza, la resistente "Miko" ha proposto reclamo, successivamente accolto dal Tribunale di Gorizia, il quale ha disposto la revoca dell'ordinanza di primo grado, dichiarando l'infondatezza dell'azione di concorrenza sleale proposta dalla ricorrente "Alcantara" nei confronti dell'azienda.

In particolare, i giudici hanno rilevato la mancanza di prove circa la concretezza del rischio di perdita di clienti dovuta ai messaggi pubblicitari dal presunto afflato ambientalistico oggetto del giudizio.

Alla luce di quanto sopra esposto, il presunto caso di *greenwashing* è stato demolito e il tessuto dichiarato "colpevole" è stato liberato dalle accuse²²¹.

Si tratta di una vicenda che ha suscitato un forte clamore mediatico e che, al contempo, costituisce un precedente sulle modalità con cui affrontare controversie attinenti allo stesso argomento di carattere ambientalistico, permettendo di ottenere, attraverso la tutela cautelare, la riduzione del numero di presumibili clienti vittime del *greenwashing*²²² e, conseguentemente, la diminuzione di carenze presenti nel sistema di riciclaggio tipico della gerarchia dei rifiuti tessili²²³.

2. Verso la trasparenza: i vantaggi del marchio *Ecolabel*

²²¹ P. AQUARO, "Nessun caso d'ambientalismo di facciata". E il tessuto "incriminato" tornò in libertà, in *Corriere della Sera*, 2022, in https://www.corriere.it/pianeta2030/22_marzo_24/nessun-caso-d-ambientalismo-facciata-tessuto-incriminato-torno-liberta-d49cef74-aad7-11ec-89dc-0e9cfd23fb65.shtml.

²²² G. TALIGNANI, *Il greenwashing arriva in tribunale: pubblicità non veritiera sull'impatto ambientale, condannata un'azienda*, in *La Repubblica*, 2021, in https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/12/14/news/greenwashing_caso_italiano_prima_ordinanza-330163886/.

²²³ V. BALOCCO, *Greenwashing: cos'è, quali rischi comporta e come difendersi. Le esperienze di chi "ci è cascato"*, 2022, in <https://www.esg360.it/esg-world/greenwashing-cose-quali-rischi-comporta-e-come-difendersi-le-esperienze-di-chi-ci-e-cascato/>.

Allo stato attuale, risultano insufficienti le certificazioni che tengono conto della questione del “fine vita” dei capi d’abbigliamento fra i parametri di valutazione della sostenibilità aziendale²²⁴.

Nel 1992 l’Unione europea ha istituito con il Regolamento n. 880/1992 il c.d. marchio “*Ecolabel*”, ossia un’etichetta ecologica in grado di fornire elementi di prova e di dimostrare la compatibilità ambientale di un capo d’abbigliamento consentendo al consumatore di orientarsi con consapevolezza e informazione nel processo decisionale su un determinato acquisto.²²⁵

Si tratta di un marchio d’eccellenza ambientale divenuto uno degli strumenti chiave per fornire prove sulla compatibilità ambientale di un prodotto²²⁶ e il cui obiettivo è di sostenere un’economia circolare, che riduca dunque la percentuale di emissioni di CO₂ e di rifiuti durante il processo di produzione, e che stimola le aziende a realizzare prodotti durevoli, riparabili, e riciclabili.

Ad oggi, *Ecolabel* è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010²²⁷, in vigore nei ventisette Paesi dell’Unione europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo - SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Regno Unito).

In particolare, è un’etichetta ecologica volontaria, basata su un sistema di criteri selettivi definiti su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali

²²⁴ In argomento si vedano G. FINNVEDEN, J. POTTING, *Life Cycle Assessment*, in *Encyclopedia of Toxicology*, 2014, che definiscono la valutazione del ciclo di vita di un prodotto come “*uno strumento per valutare i potenziali impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita di un prodotto, ovvero dall'acquisizione delle risorse naturali, attraverso la fase di produzione e utilizzo, fino alla gestione dei rifiuti (compresi smaltimento e riciclaggio)*”; I. V. MURALIKRISHNA, V. MANICKAM, *Life Cycle Assessment*, in *Environmental Management*, 2017.

²²⁵ Regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31992R0880>.

²²⁶ L. RANASINGHE, V. M. JAYASOORIYA, *Ecolabelling in textile industry: A review*, in *ScienceDirect*, 2021, in <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666916121000244>, dove si legge: “*Secondo il processo di etichettatura ecologica, il produttore deve soddisfare i requisiti del marchio di qualità ecologica prima di ottenere la certificazione del proprio prodotto come “verde”. Nell’attuale mercato di esportazione internazionale, più che mai, i consumatori sono ora preoccupati per la sostenibilità ambientale dei prodotti che consumano e per supportare il loro processo decisionale informato, i marchi di qualità ecologica sono diventati una componente chiave per gli esportatori e i produttori di abbigliamento di tutto il mondo*”.

²²⁷ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (*Ecolabel UE*), in [https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:it:PDF#:~:text=Il%20presente%20regolamento%20stabilisce%20le,UE\)%2C%20a%20partecipazione%20volontaria](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:it:PDF#:~:text=Il%20presente%20regolamento%20stabilisce%20le,UE)%2C%20a%20partecipazione%20volontaria).

di prodotti o servizi durante l'intero ciclo di vita²²⁸ ed è soggetta a certificazione da parte di un organismo indipendente²²⁹.

Alla luce di quanto riportato precedentemente in merito al fenomeno del *greenwashing*, il marchio in esame, preso atto della scientificità e del controllo regolare dei criteri ecologici al fine del suo rilascio e della certificazione da parte del suddetto organismo, risulta strumentale alla tutela ad una corretta informazione dei potenziali consumatori²³⁰, scongiurando il rischio di far cadere questi ultimi in inganno a causa del c.d. "ecologismo di facciata".

Rivolgendo ora l'attenzione al settore tessile e, più specificamente alla fase di post-consumo dei rispettivi prodotti, il marchio *Ecolabel* ha la funzione di spostare l'attenzione dei consumatori dall'acquisto di indumenti formalmente dichiarati sostenibili verso quelli realmente rispettosi dei principi di sostenibilità e circolarità.

Relativamente al settore tessile e al marchio *Ecolabel*, significativo è il Regolamento (CE) n. 1007 del 2011²³¹.

Tale Regolamento non implica altri obblighi di informazione se non quello di specificare sull'etichetta la composizione fibrosa del prodotto tessile, ad esempio le indicazioni per la cura dei capi, la provenienza, la taglia dell'indumento.

Attraverso tale Regolamento è stata riordinata la legislazione previgente in unico sistema giuridico, effettuando la c.d. semplificazione legislativa "*consentendo agli Stati membri un'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre tessili da utilizzare contemporaneamente in tutta l'Unione europea ed*

²²⁸ Art. 6, par. 3, lett. a) e c) del Regolamento (CE) n. 66/2010.

²²⁹ <https://www.isprambiente.gov.it/en/activities/environmental-certifications/ecolabel-ue>; si veda anche M. GOLA, *Il marchio di qualità come strumento di tutela ambientale*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1994, in cui il marchio Ecolabel viene descritto come "*nuovo strumento, di tipo "promozionale", diretto alla migliore realizzazione di un interesse pubblico tutelato (nella specie, quello ambientale) attraverso la massima collaborazione delle parti coinvolte*"; cfr. https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home_en.

²³⁰ D. MOORHOUSE, *Making Fashion Sustainable: Waste and Collective Responsibility*, in *One Heart*, 2020, in <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7380204/#cebib0010title>.

²³¹ Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione

fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE, in <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:272:0001:0064:IT:PDF>.

*evitando loro di recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale, con conseguente riduzione dell'onere amministrativo gravante sulle autorità nazionali*²³².

Oltre il suddetto Regolamento, i prodotti tessili devono conformarsi al quadro normativo generale dell'Unione europea in materia di beni di consumo quali: la Direttiva 2001/95/CE²³³ che fissa i requisiti di sicurezza generale per ogni prodotto lanciato sul mercato per il consumatore; il Regolamento (CE) n. 1907 del 2006, c.d. REACH (dall'acronimo "*Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals*")²³⁴, la legislazione forse più ampia e complessa istituita dall'Unione europea e dai suoi Stati membri per proteggere i consumatori, gli importatori e l'ambiente contro l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose; il Regolamento (CE) n. 850 del 2004²³⁵ sugli inquinanti chimici persistenti.

Dunque, grazie all'affermazione e alla diffusione dell'etichetta ecologica in questione, risulta possibile realizzare una corretta gestione dei rifiuti tessili, agevolandone il riutilizzo o il riciclo²³⁶.

Fondamentale, in questo contesto, è il concetto di "trasparenza" del marchio²³⁷, da intendere come valore che guida i consumatori nei loro comportamenti d'acquisto, grazie alla possibilità di accesso ai dati inerenti alle singole fasi della catena di approvvigionamento.

²³² https://www.governo.it/sites/governo.it/files/relazione_prodotti_tessili.pdf.

²³³ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0095>.

²³⁴ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

²³⁵ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32004R0850>.

²³⁶ Si veda FONDAZIONE FASHION RESEARCH ITALY (FFRI), *Pillole di sostenibilità: rifiuti tessili*, 2022, in <https://www.ffri.it/fashion-journal/eco-fashion/pillola-rifiuti-tessili/>, in cui rilevanti sono le parole di Filippo Brandolini, Vicepresidente di Utilitalia, federazione che riunisce le aziende dei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, il quale afferma che: "*I rifiuti tessili giocheranno sempre più un ruolo non marginale nell'economia circolare*".

²³⁷ Si veda FONDAZIONE FASHION RESEARCH ITALY (FFRI), *Pillole di sostenibilità: trasparenza*, 2022, in <https://www.ffri.it/fashion-journal/eco-fashion/pillole-sostenibilita-trasparenza/>.

Si consente, dunque, al cliente di essere aggiornato circa le modalità utilizzate per realizzare il capo acquistato in termini di posizione geografica, materie prime, manodopera, produzione e lavorazione del tessile, imballaggio²³⁸.

Tuttavia, i marchi sostenibili ed etici devono considerare fattori quali salari più equi, migliori condizioni di lavoro, una qualità dei materiali costruita per la longevità, che concorrono all'aumento del costo del prodotto finale.

Così, il consumatore si trova di fronte ad un bivio: abbracciare la standardizzazione della produzione di massa oppure desiderare di acquistare prodotti nuovi nella loro unicità.

In un sistema ideale, il ciclo di vita di un indumento sarebbe concepito come un cerchio in cui esso passi ininterrottamente ad una vita successiva, dopo essere stato ridisegnato e reinventato; il prodotto non verrebbe dunque mai scartato, estinguendo così il concetto di rifiuto.

Ma la realtà è che il sistema lineare di “prendere, produrre, smaltire”, con tutti i suoi problemi etici e ambientali, continua a persistere.

3. Effetti sociali della *fast fashion* e del *greenwashing*: convenienza ed apparente eticità vs povertà ed oppressione

La cattiva gestione dei rifiuti tessili non soltanto contribuisce alle varie forme di inquinamento precedentemente menzionate e alle notevoli conseguenze economiche riportate dalla Ellen MacArthur Foundation²³⁹, ma costituisce anche la causa delle pessime condizioni in cui le popolazioni più vulnerabili si trovano a dover vivere.

Dunque, è fondamentale considerare gli impatti sociali provocati dall'industria del *fast fashion* e dal fenomeno del *greenwashing* nella fase di post-consumo del prodotto.

²³⁸ *Ibidem*.

²³⁹ Si veda https://emf.thirdlight.com/file/24/IwnEDbf15JTf0AIw_2QI2Yg-6y/A-New-Textiles-Economy_Summary-of-Findings_Updated_1-12-17.pdf, secondo cui le risorse perse a causa delle inefficienze negli attuali sistemi di smaltimento dei rifiuti costano all'economia globale più di cinquecentomila miliardi di dollari all'anno.

Il passaggio a capi sintetici economici ha generato un volume crescente di rifiuti che viene spesso esportato dai paesi più ricchi verso alcune delle comunità più vulnerabili al mondo²⁴⁰.

Molti capi di abbigliamento provenienti dall'Europa attraversano una rete di paesi all'interno e fuori dal continente, rendendo impossibile un loro tracciamento.

Per le popolazioni che accolgono tali prodotti, la realtà è spesso molto oscura.

Molti articoli sono danneggiati o altrimenti invendibili, dunque vengono interrati in discarica, inceneriti o scaricati apertamente.

Ciò significa che le comunità vulnerabili subiscono le conseguenze ambientali che ne derivano, sebbene siano completamente prive di responsabilità per aver generato il problema.

In un rapporto pubblicato nel febbraio 2023²⁴¹, la Changing Markets Foundation ha fatto emergere l'esportazione nascosta di rifiuti in plastica in paesi come il Kenya, alimentata dalla crescente produzione di abbigliamento sintetico economico realizzato da marchi nei paesi dell'Unione europea e nel Regno Unito²⁴².

Nonostante le restrizioni sull'esportazione di rifiuti in plastica in tutto il mondo²⁴³, un volume enorme di indumenti usati spediti in Kenya è composto da materiali sintetici e costituisce un afflusso tossico che sta provocando conseguenze devastanti per l'ambiente e le comunità²⁴⁴.

²⁴⁰ H. DINWOODIE, *Transparency will determine leaders and laggards of textile waste*, in *SG Voice*, 2023. in <https://www.sgvoice.net/strategy/research/28387/transparency-textile-waste-management/>.

²⁴¹ CHANGING MARKET FOUNDATION, *Trashion: the stealth export of waste plastic clothes to Kenya*, 2023, in <http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2023/02/Trashion-Report-Web-Final.pdf>.

²⁴² Cfr. R. FROST, *EU dumps 37 million items of plastic clothing in Kenya a year. Which country is the worst offender?*, in *Euronews.green*, 2023, in <https://www.euronews.com/green/2023/02/16/eu-dumps-37-million-items-of-plastic-clothing-in-kenya-a-year-which-country-is-the-worst-o>, secondo cui la Germania è in cima alla lista dei paesi europei, esportando oltre cinquanta milioni di capi di abbigliamento. Oltre venticinque milioni di questi erano rifiuti e quasi diciassette milioni erano a base di plastica. È stata seguita da Polonia e Regno Unito, che hanno entrambi esportato oltre dodici milioni di articoli in plastica nel 2021.

²⁴³ Cfr. Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ("Convenzione di Basilea"), in [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:21993A0216\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:21993A0216(02)).

²⁴⁴ *Ibidem*.

Il fenomeno dell'esportazione in questi paesi costituisce una vera e propria "valvola di sfogo" per la "sovrapproduzione sistemica" e questo flusso nascosto di rifiuti dovrebbe essere dichiarato illegale²⁴⁵.

3.1. Il fenomeno "Shein": le accuse di inquinamento e di sfruttamento

Nel mercato globale dell'industria tessile, ad essersi aggiudicata la posizione di *leader* mondiale di *e-commerce* di *fast fashion* è l'azienda che prende il nome di "Shein", un modello di *business* internazionale di origine cinese fondata nel 2008 che opera interamente in forma digitale, distinguendosi dalla maggior parte dei tradizionali marchi europei di *fast fashion*, il che ha consentito all'azienda di svilupparsi durante la pandemia²⁴⁶.

Si tratta di un marchio che nel 2020 ha registrato una crescita delle vendite del 250% e nel 2021 del 60%, anno in cui il fatturato mondiale ha raggiunto i sedici miliardi di dollari²⁴⁷.

Secondo quanto riportato dal responsabile della campagna inquinamento di *Greenpeace* Italia, Giuseppe Ungherese, se da un lato il *fast fashion* rappresenta un modello di *business* insostenibile a causa della produzione a ritmi inarrestabili di capi poco durevoli, di scarsa qualità e difficilmente riciclabili, "Shein" andrebbe persino oltre, data la produzione in un breve lasso di tempo di indumenti usa e getta dai prezzi irrisori, pensati per convertirsi successivamente in rifiuti²⁴⁸.

²⁴⁵ Si veda nota 242.

²⁴⁶ Cfr. C. HALL, *Ultra-Fast Fashion Giant Shein Takes Aim at Premium Segment*, in *BOF*, 2021, in <https://www.businessoffashion.com/news/china/cross-border-fast-fashion-giant-shein-takes-aim-at-premium-segment/>; MARKETPLACE PULSE, *Shein Is the Most-Downloaded App in the U.S.*, in *Marketplace Pulse*, 2022, in <https://www.marketplacepulse.com/articles/shein-is-the-most-downloaded-app-in-the-us>; C. GODINO, *Scandalo Shein: la moda ultra-veloce causa danni permanenti*, in *TPI*, 2023, in <https://www.tpi.it/esteri/shein-moda-ultra-veloce-danni-permanenti-ambiente-lavoratori-consumatori-20230113969538/>; T. NGUYEN, *Shein Is the Future of Fast Fashion. Is That a Good Thing?*, in *Vox*, 2021, in <https://www.vox.com/the-goods/22573682/shein-future-of-fast-fashion-explained>.

²⁴⁷ P. MICHELANGELI, *Shein: il fenomeno del fast fashion da \$ 100 miliardi*, in *Analitica*, 2022, in <https://www.myanalitica.it/blog/shein-il-fenomeno-del-fast-fashion-da-100-miliardi>.

²⁴⁸ E. G. SCURI, *I capi Shein contengono sostanze chimiche pericolose: l'inchiesta di Greenpeace*, in *Canaleenergia*, 2022, in <https://www.canaleenergia.com/rubriche/inquinamento/i-capi-shein-contengono-sostanze-chimiche-pericolose-inchiesta-greenpeace/#:~:text=L'indagine%20di%20Greenpeace,ftalati%2C%20PFAS%20e%20metalli%20pesanti>.

Nel corso degli anni, il “titano” dell’*ultra-fast fashion* virtuale è stato ed è ancora oggi oggetto di numerose inchieste e video-inchieste giornalistiche i cui pilastri sono le accuse di inquinamento e di sfruttamento dei dipendenti²⁴⁹.

Politiche ambientali fittizie e violazione dei diritti umani sono, dunque, le principali critiche mosse contro l’azienda che è stata accusata di provocare un impatto negativo sull’ambiente esterno, di essere priva di una propria catena di approvvigionamento fondata sul valore della trasparenza²⁵⁰, di aver violato i diritti di proprietà intellettuale di altri progettisti e di lasciare che i propri lavoratori adulti (ma anche bambini) operino in condizioni fisicamente disumane ed economicamente pietose all’interno delle fabbriche²⁵¹.

Secondo un rapporto di Greenpeace Germania che risale al 2022, gli esami su quarantasette prodotti “Shein” hanno rilevato che sette di essi, ossia il 15%, contenevano sostanze chimiche pericolose che violano i limiti normativi dell’Unione europea, con cinque dei prodotti che superano i limiti del 100% o più; inoltre quindici prodotti, ossia il 32%, contengono sostanze chimiche pericolose a livelli preoccupanti²⁵².

²⁴⁹ Cfr. GREENPEACE ITALY, *Shein, gli abiti del colosso cinese di ultra-fast fashion contengono sostanze pericolose: la nostra inchiesta*, in *GreenpeaceItaly*, 2022, in <https://www.greenpeace.org/italy/storia/16731/shein-gli-abiti-del-colosso-cinese-di-ultra-fast-fashion-contengono-sostanze-pericolose-la-nostra-inchiesta/>; G. MATTIOLI, *Shein, un’inchiesta shock rivela lo sfruttamento della manodopera*, in *LaRepubblica*, in https://www.repubblica.it/moda-e-beauty/2022/10/24/news/shein_moda_low_cost_inchiesta_channel4_sfruttamento_lavoratori_fabbrica_cina-371040825/; V. SFORZINI, *Il fondo da 15 milioni di dollari annunciato da Shein (che vale 100 miliardi) per la ong Or Foundation, in Ghana*, in *Corriere della Sera*, 29 giugno 2022, in https://www.corriere.it/pianeta2030/22_giugno_29/fondo-15-milioni-dollari-annunciato-shein-che-vale-100-miliardi-una-ong-ghana-c06aa63e-f642-11ec-8350-fcb93af951e7.shtml.

²⁵⁰ K. ROBERTSON, *A critical lens on Shein’s extended producer responsibility fund: fast fashion greenwashing?*, in *Fashion For The Earth*, 2023, in <https://www.earthday.org/a-critical-lens-on-sheins-extended-producer-responsibility-fund-fast-fashion-greenwashing/>, che riporta come “Shein” abbia ottenuto “un punteggio di 0/20 nel Fashion Transparency Index di The Fashion Revolution, che valuta la divulgazione pubblica delle pratiche dei migliori marchi. “Good on You” valuta la trasparenza sociale e ambientale dei marchi di moda. Sulla pagina di Shein nella loro directory, “Good on You” consiglia di evitare Shein a causa della mancanza di prove che Shein abbia valutazioni ambientali, sociali e animali etiche”.

²⁵¹ V. WALDERSEE, *Chinese Retailer Shein Lacks Disclosures, Made False Statements about Factories*, in *Reuters*, 2021, in <https://www.reuters.com/business/retail-consumer/exclusive-chinese-retailer-shein-lacks-disclosures-made-false-statements-about-2021-08-06/>; cfr. L. RICKETTS, *This Is Not Your Goldmine. This Is Our Mess*, in *Atmos*, 2021, in <https://atmos.earth/fashion-clothing-waste-letter-ghana/>, che afferma: “Pagare ai lavoratori dell’abbigliamento un salario di sussistenza non è solo giusto, è forse il meccanismo più accessibile che abbiamo per catalizzare un disinvestimento dalla sovrapproduzione”.

²⁵² <https://www.innovationintextiles.com/shein-flooding-europe-with-hazardous-chemicals-says-greenpeace/>.

Stando alle dichiarazioni dell'attivista per sostanze tossiche ed economia circolare di Greenpeace Germania, Viola Wohlgemuth, i prodotti "Shein" composti da sostanze chimiche pericolose prendono d'assalto i mercati europei e infrangono le normative, che non vengono attuate dalle autorità.

Tuttavia, a dover tollerare il peso maggiore proveniente dalla rischiosa dipendenza da sostanze chimiche sono i lavoratori dei fornitori dell'azienda "Shein", gli abitanti delle comunità limitrofe e il territorio cinese²⁵³.

"Shein" ha tentato di difendersi dalle succitate accuse mostrandosi più interessata a garantire che tutti i suoi fornitori a contratto rispettino il rigoroso Codice di condotta dell'azienda.

Questo impegno comprende l'adeguamento alle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e alle leggi e regolamenti regionali.

Il rinomato commerciante di moda virtuale sta compiendo uno sforzo importante al fine di coniugare i suoi prezzi economici e cicli di produzione rapidi con una produzione etica.

Esso, inoltre, ha implementato un sistema di *feedback* in cui i dipendenti possano esprimere le proprie preoccupazioni in modo anonimo tramite posta elettronica o telefonicamente: ad aumentare ulteriormente questa iniziativa sono in atto piani per una piattaforma di riciclaggio che mira ad una maggiore sostenibilità, nonostante la natura intrinsecamente dispendiosa del consumismo²⁵⁴.

L'azienda ha poi dichiarato l'impegno a cooperare con i suoi fornitori per realizzare il passaggio a fonti energetiche rinnovabili e attuare piani di riduzione delle emissioni di carbonio.

"Shein" ha annunciato un piano per diminuire di un quarto le emissioni di gas serra entro il 2030 e, nel tentativo di ridurle di circa il 10% per struttura, l'*Apparel Impact Institute*²⁵⁵ sta collaborando al fine di implementare programmi di risparmio energetico che coprono la maggior parte delle strutture *partner* dell'azienda.

²⁵³ *Ibidem*.

²⁵⁴ Z. ALI, *How Shein's Fast Fashion Business Model And ESG Concerns Are Affecting Its Valuation*, in *KnowESG*, 2022, in <https://www.knowesg.com/featured-article/how-sheins-fast-fashion-business-model-and-esg-concerns-are-affecting-its>.

²⁵⁵ <https://apparelimpact.org/>.

Dati alla mano, tuttavia, mancano sufficienti elementi idonei a sorreggere suddetti obiettivi.

Inoltre, una mossa controversa da parte dell'azienda ha dato adito a dubbi e perplessità da parte di critici e dei consumatori che l'hanno ritenuta come un esempio estremo di *greenwashing*²⁵⁶ nel senso di mascherare la cattiva fama di “paladina” dell'inquinamento attraverso l'impegno in un nuovo progetto in nome della sostenibilità.

Si tratta della scelta da parte di “Shein” di stanziare la somma pari a cinquanta milioni di dollari allo scopo di contribuire alla progettazione e implementazione di strategie legate alla sostenibilità ecologica e sociale²⁵⁷ relative agli scarti tessili e alla promozione del riciclo.

In particolare, “Shein” ha stipulato un accordo con *The Or Foundation*, ente senza scopo di lucro con sede in Ghana e negli Stati Uniti che coopera con i lavoratori di Accra, capitale del Ghana²⁵⁸.

Tale ente è il primo beneficiario a cui l'azienda cinese ha deciso di destinare quindici milioni di dollari nell'arco di tre anni.

L'ente ha dichiarato che il Fondo pluriennale per la responsabilità estesa del produttore sarà impiegato per finanziare un programma di apprendistato per le donne di Kantamanto, sede di una delle più grandi economie di rivendita e riciclaggio al mondo, per aiutare le imprese della comunità a riciclare i rifiuti tessili e per migliorare le condizioni di lavoro sul mercato²⁵⁹.

²⁵⁶ G. SCARSELLI, *Shein donerà \$50 milioni per la gestione dei rifiuti: ennesimo greenwashing?*, in *Outpump.com*, 2022, in <https://www.outpump.com/shein-donera-50-milioni-per-la-gestione-dei-rifiuti-ennesimo-greenwashing/>; cfr. F. PAPITTO, *GreenwaShein?*, in *Lasvolta*, 2022, in <https://www.lasvolta.it/2173/greenwashein>.

²⁵⁷ L. BITTAU, *Shein mette sul piatto 50 mln \$ per i rifiuti tessili. Ma resta il rischio greenwashing*, in *Pambianconews*, 2022, in <https://www.pambianconews.com/2022/06/10/shein-lancia-un-fondo-da-50-mln-per-i-rifiuti-tessili-ma-resta-il-rischio-greenwashing-348691/>; cfr. H. ABDULLA, *Shein commits US\$50m to beat textile waste*, in *JustStyle*, 2022, in <https://www.just-style.com/news/shein-commits-us50m-to-beat-textile-waste/>, in cui è riportata la dichiarazione di ADAM WHINSTON, direttore globale di ESG di Shein, secondo il quale: “*Shein ha fissato un programma di impatto ambizioso e siamo entusiasti di collaborare con The Or Foundation, il destinatario iniziale del fondo pionieristico di Shein, per il prossimo passo nel nostro viaggio. Affrontare i rifiuti di seconda mano è una parte importante dell'ecosistema della moda che viene spesso trascurata. Abbiamo l'opportunità di apportare cambiamenti in questo spazio e non vediamo l'ora di lavorare con The Or Foundation su questo sforzo unico nel suo genere*”.

²⁵⁸ <https://theor.org/>.

²⁵⁹ F. BRITTEN, *Fast-fashion giant Shein pledges \$15m for textile waste workers in Ghana*, in *The Guardian*, 2022, in <https://www.theguardian.com/global-development/2022/jun/08/fast-fashion-giant-shein-pledges-15m-for-textile-waste-workers-in-ghana>.

L'“opacità” da parte dell'azienda cinese sui propri obiettivi e sulla propria catena di approvvigionamento induce ad avvalorare le tesi di coloro che credono si tratti di un'operazione di *greenwashing*²⁶⁰ e rende dunque vano e poco credibile qualsiasi approccio e iniziativa che valorizzi la sostenibilità.

Pertanto, difficilmente gli sforzi da parte di “Shein” verso una maggiore circolarità del settore potranno essere interpretati come soddisfacenti, a fronte di un modello di impresa che da quindici anni verte su uno sviluppo “smanioso” e sull'iper-consumismo di una quantità ingente di capi dai prezzi irrisori.

3.2. L'onere del riciclaggio sulle località del Ghana: il futuro incerto del mercato di Kantamanto

Stando alle parole riportate in una lettera aperta all'industria della moda e scritta dalla cofondatrice della *Or Foundation* Liz Ricketts, quest'ultima fa leva sul fatto che non può esservi una “rivoluzione” della sostenibilità senza giustizia in tutta la catena di approvvigionamento globale²⁶¹.

Afferma, inoltre, che l'obiettivo non deve essere quello di trasformare i rifiuti in “oro”, ossia trasformare gli abiti usati in nuovi indumenti²⁶², bensì di recuperare gli scarti tessili, una volta scaricati in Ghana, in modo che il suolo possa essere rigenerato per sostenere la sovranità alimentare e affinché possa scorrere acqua pulita e non contaminata dal rilascio di microplastiche.

Secondo l'autrice, la presunta sostenibilità del commercio globale di abbigliamento di seconda mano si fonderebbe sul “mito” del deficit; tuttavia, se da un lato è evidente e oggettiva la formazione di accumuli di abbigliamento nei

²⁶⁰ Si veda nota 256.

²⁶¹ L. RICKETTS, *This Is Not Your Goldmine. This Is Our Mess*, in *Atmos*, 2021, in <https://atmos.earth/fashion-clothing-waste-letter-ghana/>.

²⁶² *Ibidem*, l'autrice afferma: “Come società globale, non abbiamo bisogno di più vestiti. Qualsiasi marchio che dica il contrario è delirante o sta mentendo apertamente (...). I marchi dovrebbero essere tenuti a pubblicare informazioni su quante unità producono di ogni articolo che vendono. I giornalisti dovrebbero porre domande sui volumi di produzione e i media dovrebbero illustrare l'eccessiva scala della produzione nello stesso modo in cui alcune persone intelligenti hanno illustrato la differenza sbalorditiva tra reddito medio e ricchezza miliardaria. (...) non possiamo più separare la scala dall'impatto”.

paesi più sviluppati, dall'altro non è corretto credere o affermare che vi sia un deficit di abbigliamento nei paesi più svantaggiati.

In realtà, la maggior parte dei prodotti che confluiscono nella comunità di Kantamanto viene donata essenzialmente perché il *fast fashion* richiede “rotazione” e non “attaccamento”, secondo logiche totalmente divergenti rispetto al concetto di circolarità e sostenibilità.

In questo senso, “*il commercio dell'usato è lo sbocco necessario perché esista il commercio di prima mano*”²⁶³.

Ma la ragione per la quale solo in pochi comprendono ciò risiede nella quasi totale assenza di trasparenza o tracciabilità.

Il capo che un consumatore ritiene essere di seconda mano è in realtà parte della catena di approvvigionamento primaria per milioni di esseri umani, inclusi milioni di cittadini ghanesi.

Se fossero presenti i caratteri della trasparenza e della tracciabilità sarebbe possibile comprendere come in realtà l'etica dell'usato non sia così semplice come sembra.

Le donazioni di abbigliamento, la raccolta, lo smistamento, l'esportazione, l'importazione e la rivendita sono un grande *business* che raggiunge quasi ogni angolo della Terra allo stesso modo della creazione di nuovi capi d'abbigliamento.

Un settore non esiste senza l'altro: l'abbigliamento di seconda mano fa parte dell'industria della moda.

Il fatto che i consumatori, sostenitori dell'industria della moda e persino esportatori di abbigliamento di seconda mano, sappiano poco o niente dell'“aldilà” delle donazioni fa emergere quali siano le priorità e sottolinea l'eredità coloniale dei mercati dell'usato.

La storia della comunità di Kantamanto non è qualcosa di nuovo, anzi per decenni è stata sia intenzionalmente nascosta che involontariamente trascurata per il soddisfacimento delle esigenze dei paesi più sviluppati che sfruttano le comunità più svantaggiate.

E solo ora, mentre la conversazione sulla circolarità si è radicata all'interno di un'industria della moda che cerca di rinominare se stessa come

²⁶³ Si veda nota 261.

“verde”, la storia dei rifiuti “traboccanti” di Kantamanto sembra rilevante per i marchi alla ricerca della loro prossima “miniera d’oro”²⁶⁴.

Questo ha tutto a che fare con il profitto e niente a che fare con l’impatto: un’azienda di abbigliamento che si autodefinisce “circolare” pur continuando a produrre in eccesso non mostra interesse a risolvere il problema, bensì a trarne profitto.

Un’economia dei materiali in cui i rifiuti sono considerati una risorsa non è rivoluzionaria se questo sistema continuerà ad operare all’interno di un’economia globale costruita su rotte commerciali coloniali, capitalismo estrattivo e un imperativo di crescita.

Quando gran parte dell’industria della moda si basa su un modello di *business* che estrae risorse limitate per produrre una quantità infinita di beni, qualsiasi conversazione sul riciclaggio dei rifiuti sembra un progresso.

Ma si tratta di sola apparenza; infatti, in realtà, il discorso da affrontare è molto più profondo.

Lo spreco e l’avidità costituiscono due lati dello stesso percorso distruttivo.

Ciò significa che non è possibile rivoluzionare lo spreco senza una maggiore resa dei conti e riconciliazione.

La cofondatrice di *The Or Foundation* afferma: “*Quello che vedo è una depoliticizzazione di massa dei rifiuti*”²⁶⁵.

È bene ribadire che la comunità di Kantamanto è tra le più grandi economie del mondo ad occuparsi di rivendita, riutilizzo, ricommerceo, *upcycling* e, in quanto tale, si dovrebbe investire in essa non come una “miniera d’oro” per gli interessi aziendali estrattivi, ma come un luogo di impatto reale per un futuro che ognuno ha il diritto di condividere²⁶⁶.

²⁶⁴ *Ibidem*, l’autrice afferma: “*A Kantamanto, 30.000 persone lavorano sei giorni alla settimana per vendere, riparare, pulire e riciclare i rifiuti di abbigliamento del Nord del mondo. Questo dovrebbe essere applaudito, ma non dovrebbe essere romanticizzato. Queste 30.000 persone si assumono un livello di rischio ingiusto. Molti rivenditori di Kantamanto contraggono prestiti con tassi di interesse del 35% per acquistare le balle di abbigliamento che sono state spedite da tutto il mondo; abbigliamento che, nella maggior parte dei casi, è stato donato gratuitamente dai consumatori o raccolto dai marchi come scarto di scorte morte. Con solo il 20 per cento dei rivenditori di Kantamanto che realizzano un profitto, molti definiscono la loro attività un “lavoro di gioco d’azzardo”. Oltre al forte rischio finanziario associato a questa attività, il lavoro è fisicamente massacrante e spiritualmente disumanizzante”.*

²⁶⁵ Si veda nota 261.

È necessario, dunque, acquisire la consapevolezza che senza un impegno concreto che induca a concepire i rifiuti come opportunità per una maggiore resa dei conti, gli stessi diventeranno la prossima frontiera del colonialismo e del *greenwashing*.

²⁶⁶ Si veda nota 261.

CAPITOLO IV

PORRE UN FRENO ALLA *FAST FASHION*: INNOVAZIONI NEL CAMPO NORMATIVO E TECNOLOGICO IN ITALIA

1. L'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): investimenti per impianti innovativi nella gestione di rifiuti tessili e di pelletteria

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza²⁶⁷ è definito come il “riflesso” del *Green Deal* europeo quale strategia di mobilità sostenibile ed è considerato come strumento in grado di catalizzare il processo che deve condurre alla realizzazione degli ambiziosi obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e dal *Green Deal*, compresa l'integrazione dei principi di economia circolare nell'industria tessile.

Le azioni e gli interventi previsti dal PNRR sono stati pensati al fine di superare l'impatto socio-economico derivante sia dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e successivamente dalla guerra di aggressione lanciata dalla Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina.

Lo scopo vuole essere, dunque, quello di costruire un paese che sia dotato degli strumenti necessari per affrontare le sfide ambientali, sociali e tecnologiche del presente e del futuro.

²⁶⁷ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241>; <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>; cfr. E. CATELANI, *PNRR e ordinamento costituzionale: un'introduzione*, in *Rivista AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 2022, in https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_12_PNRR_Catelani.pdf; cfr. N. LUPO, *Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti*, in *Federalismi*, 2022, in https://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?eid=619&dpath=editoriale&dfile=EDITORIAL_E%5F12012022193812%2Epdf&content=Il%2BPiano%2BNazionale%2Bdi%2BRipresa%2Be%2BResilienza%2B%28PNRR%29%2Be%2Balcune%2Bprospettive%2Bdi%2Bricerca%2Bper%2Bi%2Bcostituzionalisti&content_auth=%3Cb%3ENicola%2BLupo%3C%2Fb%3E; <https://www.governo.it/it/approfondimento/rivoluzione-verde-e-transizione-ecologica/16703>; S. NARDO, *Attenti al fast fashion. Ecco come l'usa e getta e il risparmio ad ogni costo fanno male all'ambiente*, in *Osservatorio*, 2023, in <https://www.ripartelitalia.it/attenti-al-fast-fashion-ecco-come-lusa-e-getta-e-il-risparmio-ad-ogni-costo-fanno-male-allambiente-lanalisi-di-serena-nardo/>.

Il PNRR è articolato in sei missioni, conformi ai sei pilastri segnalati nel Regolamento (UE) 2021/241, e sedici componenti funzionali ad agire su aree d'intervento specifiche.

Gli assi strategici attorno a cui missioni e componenti si sviluppano sono: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

Le diverse missioni si pongono, rispettivamente, obiettivi volti a: trasformare il Paese sotto il profilo della digitalizzazione, innovare il sistema produttivo e accrescere i settori della cultura e del turismo; sviluppare la sostenibilità ambientale ed energetica e garantire una transizione equa ed inclusiva; istituire ed espandere in tutto il territorio nazionale un'infrastruttura di trasporto innovativa e sostenibile; potenziare il sistema educativo e le competenze digitali; favorire le politiche attive del lavoro e promuovere l'inclusione sociale; rafforzare e ampliare la prevenzione e i servizi sanitari a livello nazionale e digitalizzare il sistema sanitario

Conformemente al Regolamento (UE) 2020/852²⁶⁸ e agli obiettivi del *Green Deal* europeo, le misure contenute nel Piano non devono contravvenire al principio “*Do Not Significant Harm*” (“non arrecare un danno significativo”), ossia il divieto di sostenere o svolgere attività economiche che arrechino un danno significativo a qualsiasi obiettivo di sostenibilità ambientale, sociale ed economica ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852²⁶⁹.

Il presente Piano è stato predisposto da ogni Stato membro al fine di usufruire dei fondi del c.d. “*Next Generation EU*” (NGEU)²⁷⁰, un programma di finanziamento da oltre ottocento miliardi di euro, approvato nel 2020 dal Consiglio europeo e volto alla costruzione di un futuro più sostenibile, più digitale e più resiliente.

Più specificamente, lo scopo principale del suddetto programma è multiforme e consiste nel “*garantire che la ripresa sia sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa per tutti gli Stati membri*”²⁷¹.

²⁶⁸ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>.

²⁶⁹ *Ibidem*.

²⁷⁰ https://next-generation-eu.europa.eu/index_en.

Nell'ambito del complesso e programmatico documento del PNRR, il tessile è un ambito soggetto ad un *target* di riciclo dettagliato²⁷².

Il Ministero dell'Ambiente individua nel presente Piano quattro iniziative “faro” dell'economia circolare²⁷³, relative ai settori dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di plastica, di carta e del tessile²⁷⁴.

Tali iniziative sono favorite dal contributo massimo stabilito dal Piano allo scopo di consolidare la rete della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo, così da conformarsi all'ambizioso e al contempo paralizzante parametro del 100% di rigenerazione di materiali nel settore tessile, tramite i c.d. “*textile hubs*”²⁷⁵.

Il settore tessile è l'unico ad aver fissato l'obiettivo del 100% del recupero dei rifiuti mentre gli altri settori prevedono *target* di recupero inferiori, tra il 55% e l'85%²⁷⁶; in particolare, la percentuale di riciclo pari al 55% riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), quella del 65% i rifiuti plastici e quella dell'85% l'industria della carta e del cartone.

Al fine di garantire questo totale recupero nella filiera del tessile, verrà instaurato un sistema di monitoraggio sul territorio italiano attraverso l'impiego di satelliti, droni e nuove tecnologie²⁷⁷.

²⁷¹ C. ALCIDI, D. GROS, *Next Generation EU: A Large Common Response to the COVID-19 Crisis*, in *Intereconomics – Review of European Economic Policy*, 2020, in <https://www.intereconomics.eu/contents/year/2020/number/4/article/next-generation-eu-a-large-common-response-to-the-covid-19-crisis.html>.

²⁷² Si veda, in proposito, la legge del 19 agosto 2016, n. 166 recante “*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*”, che prevede nuove regole per mettere un freno non solo agli sprechi alimentari ma anche agli sprechi dei prodotti della moda, promuovendo così il recupero e il riuso di capi di abbigliamento incentivando la solidarietà sociale favorendo il riciclo allo scopo di estendere i cicli di consumo dei capi.

²⁷³ <https://www.reteambiente.it/normativa/50910/dm-ambiente-27-gennaio-2023/>; C. PILLITU, “*Textile Hubs*”: le risorse del Pnrr per le aziende in favore dell'economia circolare, in *Canaleenergia*, 2022, in <https://www.canaleenergia.com/rubriche/economia-circolare/textile-hubs-le-risorse-del-pnrr-per-le-aziende-in-favore-delleconomia-circolare/>.

²⁷⁴ V. GRANDONI, *Rivoluzione verde e transizione ecologica del PNRR: firmati i decreti attuativi*, in *Fisco e Tasse*, 2021, in <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14363-rivoluzione-verde-e-transizione-ecologica-del-pnrr-firmati-i-decreti-attuativi.html>.

²⁷⁵ <https://www.ambientelegale.it/news/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-nascono-i-textile-hubs>; G. CROARI, F. LORENZI, *Moda: un'invitata speciale al banchetto del PNRR*, in *Technofashion*, 2022, in <https://www.technofashion.it/moda-e-pnrr/>.

²⁷⁶ L. SORRECA, *PNRR, sul tessile obiettivo del recupero del 100% degli scarti*, in *PagineTessili*, 2023, in <http://paginetessili.it/pnrr-sul-tessile-obiettivo-del-recupero-del-100-degli-scarti.html>.

²⁷⁷ G. CROARI, F. LORENZI, *Moda: un'invitata speciale al banchetto del PNRR*, in *Technofashion*, 2022, in <https://www.technofashion.it/moda-e-pnrr/>.

Complessivamente, la tematica del tessile fa parte della seconda missione del PNRR, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, cui sono destinati oltre cinquantanove miliardi di euro²⁷⁸.

Si tratta della missione economicamente più rilevante del PNRR cui è devoluta una frazione di denaro pari ad un terzo dell’importo totale del Piano, diretto al perseguimento di una graduale e compiuta decarbonizzazione e all’impiego di strumenti sostenibili e “circolari”.

Oltre ad essere la misura più onerosa di tutto il Piano, è anche quella che dovrebbe registrare l’incidenza e l’impatto più sostanziali avendo ad oggetto ampi e ambiziosi pacchetti d’investimento relativi ai settori dell’agricoltura, alla transizione energetica, alla gestione dei rifiuti e alla tutela della biodiversità.

Tra le finalità della missione appena citata vi è quella di “rendere efficiente il sistema di gestione dei rifiuti, ponendo l’accento sulla produzione di materie prime secondarie che riducono lo smaltimento dei rifiuti nei settori industriali”²⁷⁹.

Più dettagliatamente, attraverso l’analisi del quadro in cui si inserisce la presente missione sono state riscontrate alcune criticità.

²⁷⁸ *Ibidem*; MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, Avviso M2C.1.1 I 1.2, *Linea d’intervento D “Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs”, 2021, in https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.2_Linea_D_15102021_signed.pdf.*

²⁷⁹ C. PILLITU, “Textile Hubs”: le risorse del Pnrr per le aziende in favore dell’economia circolare, in *Canaleenergia*, 2022, in <https://www.canaleenergia.com/rubriche/economia-circolare/textile-hubs-le-risorse-del-pnrr-per-le-aziende-in-favore-delleconomia-circolare/>; *MagnoLab al primo posto per il bando del Pnrr per il riciclo tessile*, in *Pambianconews*, 2023, in <https://www.pambianconews.com/2023/02/01/magnolab-al-primoposto-per-il-bando-del-pnrr-per-il-riciclo-tessile-365034/>, secondo cui: “*MagnoLab, la rete di imprese tessili per l’innovazione, ha conquistato il primo posto nella graduatoria definitiva delle proposte ammesse al finanziamento previsto dal bando Pnrr per il riciclo tessile. Obiettivo primario di MagnoLab, infatti è elaborare soluzioni innovative per il settore tessile in ottica di economia circolare. La rete di imprese (...) si è così aggiudicata il bando dedicato ai Progetti “faro” di economia circolare, che finanzia le iniziative giudicate altamente innovative per il trattamento e il riciclo dei rifiuti provenienti dalle filiere strategiche individuate nel Piano d’azione per l’economia circolare varato dall’Ue. (...) Su un investimento di circa 11 milioni, ammonta a 4,9 milioni il contributo massimo erogabile per il progetto di MagnoLab, che è stata ammessa al finanziamento sulla base del massimo punteggio attribuito dall’apposita Commissione su 23 progetti ammessi a livello nazionale. “Si tratta di un risultato – ha commentato Giovanni Marchi, presidente di MagnoLab – che ci rende particolarmente orgogliosi e che dimostra non solo la validità del progetto, ma anche il valore di un settore come il tessile e di un distretto come Biella: è un risultato per tutto il territorio. Il nostro obiettivo è rendere sempre più attrattivo il territorio e rafforzare il nostro network, non solo fra le aziende, ma anche con gli altri soggetti che sono volano dello sviluppo locale come Unione Industriale Biellese e Città Studi”.*

In primo luogo, è stata rilevata la carenza di strutture e impianti necessari a trattare e valorizzare le frazioni organiche e gli altri flussi di rifiuti (apparecchiature elettriche ed elettroniche, plastica, carta e tessile)²⁸⁰.

In aggiunta, è emerso il divario regionale tra Centro-Nord e Sud, con un numero rilevante di procedure d'infrazione dovute all'inosservanza della normativa ambientale europea relativa alla disciplina dei rifiuti²⁸¹.

Sono state rilevate anche l'urgenza di ammodernare gli impianti di trattamento attuali e l'inadeguatezza delle strutture per la raccolta differenziata in relazione ai nuovi parametri fissati per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo anche mediante la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica²⁸².

Infine, è emersa l'immoderata disgregazione dei servizi pubblici locali, la quale necessita di una *governance* a livello centrale attraverso cui si possano potenziare le politiche locali nell'implementazione di infrastrutture per realizzare filiere "circolari"²⁸³.

Sono queste le criticità che la misura citata mira a risolvere, colmando le discrepanze strutturali sopra menzionate che costituiscono un intralcio alla crescita del settore dell'economia circolare.

1.1. *Segue*: Prato, la città pioniera del riciclo tessile italiano

Una strategia di circolarità che risponde appieno a sfide e obiettivi lanciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è quella elaborata dalla città di Prato, il maggiore polo tessile europeo²⁸⁴, prima nel 2015 con l'adozione della c.d.

²⁸⁰ MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, Avviso M2C.1.1 I 1.2, *Linea d'intervento D "Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. "Textile Hubs"*, 2021, in https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.2_Linea_D_15102021__signed.pdf.

²⁸¹ *Ibidem*.

²⁸² Si veda nota 274.

²⁸³ Si veda nota 274.

²⁸⁴ C. BIANCHINI, *Prato punta alle risorse del PNRR per realizzare il primo Textile Hub*, in *InToscana*, 2022, in <https://www.intoscana.it/it/articolo/prato-textile-hub-pnrr/>; L. PALOMBO, *PNRR, ecco le graduatorie dei progetti per il riciclo di rifiuti tessili e carta*, in *RiciclaNews*, 2022, in http://www.riciclanews.it/primopiano/pnrr-ecco-le-graduatorie-dei-progetti-per-il-riciclo-di-rifiuti-tessili-e-carta_21384.html; M. BARTOLI, *Il tessile nei ristoranti è meno impattante del monouso, e poi c'è il riciclo...*, in *Toscanachiantiamambiente*, 2022, in

“Agenda Urbana”²⁸⁵ poi con la “Prato Circular City”²⁸⁶ e infine nel 2021 con il documento strategico e operativo denominato “Next Generation Prato”²⁸⁷.

L’attitudine storica pratese alla sostenibilità è stata ulteriormente promossa dal suo nuovo *Textile Hub* finanziato con i fondi del PNRR e che prevede un impianto per selezionare e trattare i rifiuti tessili pre-consumo (quattordicimila tonnellate)²⁸⁸ e post-consumo (ventimila tonnellate)²⁸⁹, con una capacità totale di trentaquattromila tonnellate annue.

Si tratta di un impianto la cui realizzazione spetta ad Alia, la società pubblica dei rifiuti urbani, con un investimento pari a diciotto milioni di euro.

“La cernita e il riciclo degli stracci sono all’origine del distretto e ne rappresentano il futuro.

Quello che abbiamo sempre fatto è oggi una delle priorità dell’agenda europea ed è per noi la strada dello sviluppo.

La realizzazione dell’hub tessile è fondamentale e lo dimostra l’unità d’intenti di istituzioni, imprenditori e sindacati”²⁹⁰, dichiara il sindaco di Prato, Matteo Biffoni.

Le finalità specifiche dell’impianto sono le seguenti: accrescere il grado di consapevolezza della fattibilità del recupero e riciclo dell’indumento, sia in ambito produttivo-industriale che sociale; installare nuovi impianti e attrezzature in modo tale da sviluppare e accrescere le dotazioni tecnologiche che facilitino il riciclo; definire le fasi di fine vita e recupero del materiale tessile e le sue proprietà tecniche al fine di determinare le produzioni tessili nel senso di progettazione circolare; aumentare le infrastrutture destinate alla raccolta, al recupero e al riciclo degli scarti tessili così da agevolare la circolarità delle produzioni; potenziare il recupero energetico; incrementare il riciclo della materia

<https://www.toscanachiantiamambiente.it/il-tessile-nei-ristoranti-e-meno-impattante-del-monouso-e-poi-ce-il-riciclo/>.

²⁸⁵ https://pubblicazioneatti.comune.prato.it/doc/prato/CC_2020_0000080_2.pdf.

²⁸⁶ https://www.comune.prato.it/it/scopri/buoneprassi/pcc/archivio42_0_74.html.

²⁸⁷ <https://www.pratocircularcity.it/it/tavoli/tavolo-governance/next-generation-prato/pagina1942.html>.

²⁸⁸ S. PIERACCINI, *Moda circolare, Prato prepara il polo per il riciclo del tessile*, in *IlSole24Ore*, 2022, in <https://www.ilssole24ore.com/art/moda-circolare-prato-prepara-polo-il-riciclo-tessile-AEsIsBEB>.

²⁸⁹ *Ibidem*.

²⁹⁰ Si veda nota 288.

tessile a fine vita di almeno il 20% rispetto ai valori correnti, sia dal punto di vista locale che nazionale²⁹¹.

Il distretto pratese assume, dunque, un ruolo strategico nel contesto dell'economia circolare, del recupero e riciclo di materiali tessili e può essere definito come esempio di attività virtuosa²⁹² e protagonista nella sfida verso la circolarità, mediante l'abbattimento dell'ingente quantità di rifiuti tessili destinati ad essere smaltiti.

La base giuridica su cui il distretto pratese del tessile si fonda è da individuare *in primis* nella Direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE relativa ai rifiuti.

Entrambe le direttive menzionate promuovono i principi che governano la transizione verso un'economia circolare, con l'obiettivo di trasformare la gestione dei rifiuti in una gestione sostenibile dei materiali al fine di proteggere, preservare e migliorare la qualità dell'ambiente, tutelare la salute umana e garantire un utilizzo prudente, efficiente e razionale delle risorse naturali.

È opportuno richiamare, in particolare, l'articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE che prevede la cessazione della qualifica di rifiuto post-consumo (c.d. *End of Waste*) nei casi in cui lo stesso, sottoposto ad un'operazione di riciclo o recupero di altro tipo, soddisfi determinate condizioni elencate nella norma²⁹³.

A livello nazionale, l'attività del distretto pratese deve ovviamente conformarsi alla disciplina di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, la quale identifica la distinzione tra sottoprodotto e rifiuto, e quella di cui all'articolo 184-*ter* che individua le condizioni necessarie affinché possa sorgere la c.d. cessazione della qualifica di rifiuto.

In relazione a queste ultime, il materiale tessile oggetto dell'attività del citato distretto rispetta i requisiti fissati *ex lege*²⁹⁴: la destinazione della sostanza od

²⁹¹ <https://www.pratocircularcity.it/it/next-generation-prato/documento-strategico/scheda-7-prato-hub-europeo-del-riciclo-del-tessile/pagina2610.html>.

²⁹² ASSOCIAZIONE TESSILE RICICLATO ITALIANA, *Tessili, la nuova proposta europea congela l'Epr italiana Ma ASTRI vuole dimostrare le potenzialità del distretto*, in *Astri – Associazione Tessile Riciclato Italiana*, 2023, in <https://astrirecycling.it/europa-congela-lepr-italiana-ma-astri-vuole-dimostrare-le-potenzialita/>.

²⁹³ Art. 6, comma 1, Direttiva 2008/98/CE.

²⁹⁴ CONSIGLIO REGIONALE – REGIONE TOSCANA, *Mozione in merito al sostegno all'economia circolare ed alle azioni di promozione del riciclo e del riutilizzo dei materiali, con particolare riferimento al distretto tessile di Prato*, 25 settembre 2018, Firenze, in

oggetto all'uso per fini specifici, l'esistenza di un mercato per la sostanza od oggetto, il possesso dei requisiti tecnici per i fini specifici e la conformità con la normativa e con gli *standard* applicabili ai prodotti, l'assenza di impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana derivanti dall'uso della sostanza od oggetto.

Circa l'utilizzazione per scopi specifici, il tessuto proveniente dalla dismissione e abbandono di capi di seconda mano previamente sottoposti alle opportune operazioni di recupero e di trasporto per mezzo di specifici macchinari, viene convertito in materiale fibroso successivamente impiegato per realizzare diverse tipologie di prodotti²⁹⁵.

Sul secondo requisito concernente l'esistenza di un mercato per quel determinato prodotto, il citato tessuto viene acquistato da varie aziende e diviene materiale fibroso utilizzato per produrre filati²⁹⁶.

Il tessuto risponde anche ai requisiti tecnici per le finalità specifiche ed è conforme alle disposizioni e gli *standard* esistenti riferibili ai prodotti, come comprovato dalla rilevanza sovranazionale dei laboratori tessili di Prato²⁹⁷.

In relazione all'ultimo requisito, il prodotto risulta privo di impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana e il reimpiego del materiale tessile comporta un notevole risparmio di metri cubi d'acqua e di coloranti, minori emissioni di gas serra e un utilizzo ridotto di energia²⁹⁸.

Gli organi di controllo sia istituzionali (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT) che privati hanno, inoltre, rilevato e confermato la completa sicurezza del materiale tessile in termini di rischio chimico e biologico, con totale assenza di agenti patogeni²⁹⁹.

2. Un caso pratico: il progetto RES, dai rifiuti ai tessuti

<http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/10/CM36/affari/testo3673.pdf>, in cui il Consiglio Regionale impegna la Giunta Regionale ad attivarsi nell'ambito della Conferenza Stato Regioni allo scopo di incentivare la completa implementazione della nuova normativa sull'economia circolare così da favorire il procedimento per il riutilizzo dei materiali tessili, anche individuando le c.d. "materie prime tessili seconde" mediante una regolamentazione omogenea e attenta alla semplificazione normativa e burocratica e allo snellimento degli adempimenti richiesti.

²⁹⁵ *Ibidem*.

²⁹⁶ Si veda nota 294.

²⁹⁷ Si veda nota 294.

²⁹⁸ Si veda nota 294.

²⁹⁹ Si veda nota 294.

Convertire i rifiuti in materie prime di produzione è ormai la tendenza che ogni azienda dovrebbe immediatamente adottare in nome del paradigma della circolarità³⁰⁰.

A lanciare l'iniziativa, che prende il nome di "RES – Recupero etico e sostenibile"³⁰¹, è stata l'azienda molisana Smaltimenti Sud specializzata nel processo produttivo che va dalla raccolta allo smaltimento dei rifiuti urbani.

L'ambizioso progetto, che risponde appieno ai principi e alle finalità indicate nella seconda missione del PNRR, ha preso vita nel dicembre 2021 e ha come contenuto la gestione del processo produttivo che va dalla raccolta dei rifiuti alla realizzazione di tessuti ecosostenibili³⁰².

L'obiettivo dell'iniziativa, dunque, è quello di valorizzare i materiali tessili di scarto, di dare un diverso assetto ai sistemi operativi e di investire in nuove dotazioni tecnologiche.

In questo modo, è possibile procedere alla conversione dei rifiuti in risorse da utilizzare come nuove materie prime.

La "sostenibilità" dei capi d'abbigliamento generati dal suddetto processo viene intesa in diverse accezioni.

In primis, si parla di sostenibilità di processo, vale a dire il consumo di una quantità minima di energia o l'impiego di energia rinnovabile per produrre i tessuti.

³⁰⁰ Si veda, in proposito, F. PETRUCCI, *Ecodesign dei prodotti, via libera da Consiglio Ue*, in *ReteAmbiente*, 2023, in <https://www.reteambiente.it/news/51509/>.

³⁰¹ <http://www.recuperoeticosostenibile.it/>; BORSA ITALIANA, *Da oggi RES - Recupero Etico Sostenibile su Euronext Growth Milan*, in *BorsaItaliana*, 2023, in <https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2023/res.htm>, in cui è riportata una dichiarazione di Antonio Lucio Valerio, Amministratore Delegato di RES - Recupero Etico Sostenibile, il quale ha affermato: "La nostra azienda è lieta di annunciare un importante passo avanti nella sua storia imprenditoriale, che mira a garantire lo sviluppo sostenibile del nostro business, seguendo la lunga tradizione iniziata nel lontano 1989. Come esperti del settore del ciclo dei rifiuti abbiamo costantemente cercato di valorizzare i materiali di scarto investendo in tecnologie all'avanguardia. Grazie al nostro impegno quotidiano nella ricerca di soluzioni sostenibili e innovative, siamo oggi in grado di trasformare i rifiuti in risorse preziose. La scelta di quotarci rappresenta un passo fondamentale per consolidare e accelerare il nostro modello di business basato sulla circolarità, la tutela dell'ambiente e la cura del territorio molisano, e dimostra la nostra volontà di continuare ad essere un'azienda all'avanguardia e in costante evoluzione".

³⁰² REDAZIONE ANSA, *Pnrr: in Molise nasce "Res" Recupero Etico Sostenibile*, in *Ansa.it*, 2021, in https://www.ansa.it/molise/notizie/2021/12/01/pnrr-in-molise-nasce-res-recupero-etico-sostenibile_13a0b011-dac2-4b2a-a7f9-40eba405476a.html.

La sostenibilità di prodotto, poi, sta ad indicare la biocompatibilità dei materiali impiegati per realizzare i tessuti, cioè la loro biodegradabilità in circa cinque anni in confronto ai venti anni in media di altre tipologie di fibra³⁰³.

Circa l'impatto in termini numerici e sotto il profilo idrico, energetico e ambientale, sorge il dubbio che realizzare tessuti ecosostenibili possa contribuire alle diverse forme di inquinamento in virtù del fatto che spesso l'attività di riciclo risulta più gravosa rispetto al trattamento di una materia prima.

Stando alle dichiarazioni di uno dei fondatori di RES, il dottor Lucio Valerio, lo stesso afferma che non vi sia alcuna forma di perdita economica nell'ottenere tessuti da polimeri *“dato che il nostro filato è già inserito in un processo di filiera ed è pertanto parte del nostro processo industriale, dove noi andiamo a immettere la materia prima secondaria nel ciclo produttivo”*³⁰⁴.

Dunque, anziché immettere una materia prima vergine, si aggiunge un semilavorato che conseguentemente non condiziona e non altera i costi di produzione, né in quanto ad acquisti, né in quanto a trasporti.

3. La diffusione capillare del mercato *online* del c.d. *second hand*

Il riutilizzo, anche detto avvio dei capi ai canali di seconda mano, costituisce, insieme al riciclo, al recupero energetico e allo smaltimento una direttrice fondamentale degli *output* dell'industria tessile.

La letteratura tecnica è assai contraddittoria circa le percentuali rappresentate dalle suddette direttrici.

Dal rapporto “L'Italia del Riciclo 2020”³⁰⁵ emerge un tasso del 68% di riutilizzo, del 29% di riciclo e del 3% di smaltimento; invece, il Rapporto Nazionale sul Riutilizzo del 2021³⁰⁶ riporta una percentuale di riutilizzo pari al 60%, di riciclo del 30% e di smaltimento del 10% prevedendo per il futuro un calo

³⁰³ C. PILLITU, *Economia circolare: la realizzazione di capi ecosostenibili dalla raccolta dei rifiuti*, in *Canaleenergia*, 2022, in <https://www.canaleenergia.com/rubriche/economia-circolare/economia-circolare-la-realizzazione-di-capi-ecosostenibili-dalla-raccolta-dei-rifiuti/>.

³⁰⁴ *Ibidem*.

³⁰⁵ “L'Italia del Riciclo 2020” – Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – FISE Unicircular, in <https://www.fondazionevilupposostenibile.org/italia-del-riciclo-2020/>.

³⁰⁶ “Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2021”, Occhio del Riciclone, Rete ONU e Labelab, in <https://www.leotron.com/Imm/pagine/32151/RAPPORTO%202021.pdf>.

delle quote percentuali facendo giungere le rispettive direttrici al 50%, 25% e 25%.

Una nuova valutazione del ciclo di vita (LCA: Life Cycle Assessment) commissionata da EURIC (European Recycling Industries' Confederation) per conto dell'industria europea del riutilizzo e del riciclaggio dei tessili indica che l'abbigliamento di seconda mano ha un impatto ambientale settanta volte inferiore e richiede iniziative per accelerare gli investimenti nelle strutture globali di riciclaggio dei tessuti³⁰⁷.

Lo studio mostra che i vantaggi dell'abbigliamento di seconda mano esistono anche quando si tiene conto delle esportazioni globali per il riutilizzo come le emissioni dei trasporti.

Evidenzia, inoltre, il significativo risparmio di CO₂ e acqua attraverso l'utilizzo di indumenti di seconda mano rispetto alla produzione di capi nuovi e lo descrive come un "enorme" risparmio di 3 chilogrammi di CO₂ per ogni capo di alta/media qualità riutilizzato³⁰⁸.

EURIC spiega che i risultati fanno seguito al lancio della Strategia dell'Unione europea per i tessili sostenibili e agli obblighi imposti agli Stati membri di iniziare a raccogliere i tessuti separatamente entro il 2025.

Verrà ora esposto lo stato dell'arte dei flussi di prodotti e indumenti usati sul territorio italiano dalla raccolta alla fase finale del loro impiego fino al recupero e al riciclo e saranno indicate le relative organizzazioni ed imprese impegnate nella gestione e controllo delle diverse attività.

È opportuno richiamare, *in primis*, la legge n. 166 del 2016³⁰⁹ il cui scopo è di diminuire gli sprechi di ogni prodotto riutilizzabile, ai fini di solidarietà sociale.

In merito all'abbigliamento usato, detta legge dispone che, ove si presentino determinate condizioni, i capi dismessi da colui che li possiede non

³⁰⁷ L. HUSBAND, *Global textile recycling plea as secondhand clothes deemed 70x more sustainable*, in *JustStyle*, 2023, in <https://www.just-style.com/news/global-textile-recycling-plea-as-secondhand-clothes-deemed-70x-more-sustainable/?cf-view>.

³⁰⁸ *Ibidem*; cfr. *Vinted Climate Impact Report 2023*, in https://press-center-static.vinted.com/Climate_Impact_Report_Summary_IT_2023_eabb1854e7.pdf, che mostra come estendere la durata della vita di un indumento anche solo di nove mesi può contribuire ad una riduzione l'impronta di CO₂, di acqua e di rifiuti di circa il 4-10%.

³⁰⁹ Si veda nota 2; cfr. V. VATTANI, *Le disposizioni sulla donazione di indumenti usati contenute nella legge sugli sprechi alimentari – Le novità in materia di indumenti usati*, in *Dirittoambiente*, 2016, in http://dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_1042.pdf.

devono rientrare nella sfera giuridica dei rifiuti bensì devono essere considerati quali merce di pronto utilizzo, conservando dunque un intrinseco seppur minimo valore di mercato³¹⁰.

Nella circostanza in cui un soggetto decida di accantonare indumenti usati oppure un'azienda possieda scarti di semilavorati tessili provenienti dai processi produttivi, si presentano sostanzialmente tre alternative possibili: la rivendita degli scarti o degli indumenti presso il mercato dell'usato; la donazione alle associazioni di beneficenza; l'eliminazione di ciò che non può essere impiegato nelle precedenti due opzioni.

Dunque, la prima vera valutazione viene fatta direttamente da produttori o consumatori.

Nel primo caso, cioè di rivendita diretta, nella circostanza in cui un capo d'abbigliamento abbia ancora un valore e sia possibile indossarlo, l'utente può provare a rivenderlo nel mercato di seconda mano³¹¹.

Secondo uno studio condotto dall'azienda italiana di ricerche di mercato Doxa e delegato dalla piattaforma di compravendita *online* di oggetti usati Subito.it, è stato rilevato il crescente successo della c.d. "economia dell'usato"³¹².

³¹⁰ COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI, *Relazione finale su rifiuti tessili e indumenti usati*, 7 settembre 2022, n. 27, in *ReteAmbiente*, in https://www.reteambiente.it/repository/normativa/49286_comm_parla_illeciti_relazione_tessili_9_2022.pdf.

³¹¹ A. PERGOLIZZI, *Rifiuti tessili, un mercato tutto da costruire per quelli non riutilizzabili*, in *Economicircolare.com*, 2022, in <https://economicircolare.com/rifiuti-tessili-riuso-riciclo-pnrr-epr/>, che afferma: "In Italia gli operatori dell'usato rappresentano oggi circa 50 mila microimprese ambulanti (che nel caso degli indumenti sono integrate a filiere tracciate e strutturate), da circa 3 mila negozi in conto terzi, provando a stare sul mercato in un contesto non sempre facile e con diversi e accaniti competitors. Tra questi ci sono i centri del riuso di solito gestiti dai Comuni (in sinergia con i gestori della raccolta), che operano prevalentemente a titolo gratuito e con finalità di mero scambio tra privati. Realtà meritorie di sottrarre flussi consistenti alle discariche ma allo stesso tempo – sostengono gli operatori dell'usato rappresentati dalla Rete ONU – capaci di drenare al mercato del riuso flussi significativi di beni, intaccando soprattutto la crema, che è – come già detto – la frazione che reggerebbe tutto il mercato del riuso. In questo contesto, il Ministero per la Transizione ecologica (Mite) ha destinato ai Comuni una quota dei fondi del PNRR per i centri di riuso, intesi come chiusura del ciclo di raccolta differenziata. A questi si aggiungono le iniziative di molti operatori commerciali, soprattutto in franchising, che stanno attivando formule di reverse logistic o take back installando presso gli esercizi commerciali dei punti di raccolta dell'usato, in alcuni casi prevedendo degli sconti sull'acquisto di prodotti nuovi. Casi del genere si stanno moltiplicando, su tutti i giganti Decathlon e Ikea, che hanno addirittura aperto degli spazi per la vendita di prodotti usati".

³¹² I. PASQUALOTTO, *Economia circolare e prospettive di business nel riciclo delle fibre tessili*, in *Quaderni dell'Associazione italiana di chimica tessile e coloristica*, 2016, in

Dalla ricerca è emerso che quasi la metà degli italiani, ovvero il 44%, acquista oggetti usati, dando così vita ad un giro d'affari di diciotto miliardi nel 2013, di cui circa il 47% proveniente da soggetti che acquistavano mediante strumenti digitali siti web o *social media*³¹³.

Il rapporto ha individuato tre ragioni fondamentali per cui i consumatori spesso ricorrono allo strumento del *second hand*.

Innanzitutto, la tecnologia ottimizza gli scambi tra privati, rendendo dunque più semplici gli acquisti tra loro.

In secondo luogo, l'economia sta influenzando il modo in cui le persone spendono e risparmiano denaro, facendo crescere l'interesse per l'acquisto di cose usate.

Infine, si fa sempre più forte la convinzione che il riutilizzo sia la "chiave di volta" del consumo *eco-friendly*.

Il modo più semplice per la compravendita di abiti usati *online* è la contrattazione tra privati che può avvenire gratuitamente su diverse piattaforme digitali, ottenendo rapidamente risposte dalle persone e capire il valore dei capi proposti.

Tra i vari modelli di *business* vi è l'accordo tra soggetti su un prezzo basato sul valore dei vestiti oppure l'organizzazione di un'asta avente ad oggetto offerte sui vestiti.

La rivendita di abbigliamento di seconda mano può essere effettuata anche presso i negozi *vintage*, oggi in forte espansione³¹⁴.

Generalmente, il consumatore si dirige con i capi selezionati presso il locale dove il personale valuta attentamente e successivamente registra il prodotto come "rivendibile" mediante un contratto estimatorio, noto come "conto-vendita"³¹⁵.

<https://www.aictc.org/wp-content/uploads/2016/11/Q22-2016-Economia-circolare-e-prospettive-di-business-nel-riciclo-delle-fibre-tessili..pdf>.

³¹³ *Ibidem*.

³¹⁴ A. MAGLIARO, *Il nuovo boom della moda vintage e le app che guidano il trend dell'usato*, in *Ansa.it*, 2021, in https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/moda/2021/02/02/il-nuovo-boom-della-moda-vintage-e-le-app-che-guidano-il-trend-dellusato_ccc10305-665f-47df-9327-ba993fdb082e.html.

³¹⁵ Gli articoli 1556-1558 del Codice civile italiano regolano questo tipo di accordo che vede due parti coinvolte: il *tradens* (fornitore) che consegna una fornitura di beni all'*accipiens* (rivenditore) il quale è tenuto a pagarne il prezzo solo in caso di effettiva vendita al pubblico. In caso contrario,

Un'altra modalità è quella di partecipare alle iniziative di riciclo dei capi d'abbigliamento proposte dai rivenditori globali: è la c.d. "rivendita indiretta".

Il cliente seleziona la quantità di indumenti da portare in negozio e in cambio riceve un buono sconto per i nuovi capi comprati.

Ad esempio, aziende di abbigliamento come *H&M*, *Oviesse*, *Levi's* e *Calzedonia* hanno sostenuto il progetto "Chiudiamo il cerchio", affidando la gestione del programma all'azienda svizzera ICO (*Initial Coin Offering*) che assicura il riutilizzo o riciclo degli abiti usati³¹⁶.

Secondo il rapporto "*Conscious Actions Highlights 2013*" di *H&M*, l'azienda ha raccolto tremila quarantasette tonnellate di abiti, pari a quindici milioni di magliette, nell'ambito della campagna "*Garment Collection*" nel 2013³¹⁷.

Un'altra pratica in crescita che fornisce un aiuto concreto alla lotta allo smaltimento scorretto dei rifiuti tessili è la donazione: la tradizione di donare indumenti usati è molto consolidata e organizzata in Italia e in Europa.

Le donazioni hanno essenzialmente finalità umanitarie e sociali che si uniscono alla tutela degli ecosistemi.

Per questo motivo, la raccolta è gestita da associazioni di beneficenza senza scopo di lucro e riceve sostegno da aziende private e dai centri di raccolta della città.

In Italia, la più grande associazione benefica è la Caritas.

È responsabile della raccolta di vestiti usati tramite una presenza costante nei centri parrocchiali che prestano aiuto alle famiglie in difficoltà o durante le raccolte stagionali.

Altre associazioni, che spesso forniscono assistenza alle persone disabili, si rifanno al sistema porta-a-porta che prevede il ritiro periodico degli indumenti usati presso il domicilio dei relativi utenti³¹⁸.

il rivenditore restituirà gratuitamente la merce al fornitore. Il presente contratto trova applicazione in molti settori, tra cui il commercio di giornali, libri, capi di abbigliamento e oggetti di valore.

³¹⁶ <https://www.facciamocircolare.it/progetti/chiudiamo-il-cerchio-idee-pratiche-di-economia-circolare/>.

³¹⁷

https://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/it/CSR/reports/Conscious%20Actions%20Highlights%202011_it.pdf.

³¹⁸ <https://ecotessilesrl.it/come-funziona-la-raccolta-di-indumenti-usati-porta-a-porta/>.

I capi raccolti devono essere in buone condizioni e ancora indossabili e possono essere inviati direttamente alle persone bisognose della zona oppure possono essere venduti a intermediari che sceglieranno gli indumenti e decideranno cosa farne.

La raccolta e la vendita di capi di seconda mano costituisce una fonte di finanziamento fondamentale per questi enti di beneficenza.

In alcuni casi, i dubbi sorti circa le effettive azioni dei suddetti enti per l'aiuto ai disabili hanno portato a svolgere indagini.

Pertanto, questo argomento ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica.

Dalle indagini giornalistiche sono emersi anche i casi di probabili irregolarità³¹⁹.

Su questi casi sono in corso attività di iniziativa da parte della magistratura³²⁰.

Alla luce dell'ultima Relazione della Commissione Bicamerale Ecomafie approvata all'unanimità il 7 settembre 2022 e relativa all'intensificazione di fenomeni illeciti connessi alla gestione dei rifiuti tessili e al commercio di capi di seconda mano, sono stati riscontrati alcuni fenomeni: il commercio clandestino di rifiuti tessili o capi di seconda mano di cui manca la tracciabilità all'origine; il costante raggiro della regolamentazione sulla selezione e sanificazione dei rifiuti tessili e la contraffazione delle bolle di trasporto che provoca *“lo smaltimento*

³¹⁹ Si veda, sul punto, l'art. 452-*quaterdecies*, Codice penale, che dispone: *“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”*. Si tratta della norma corrispondente all'articolo 260 del d. lgs. n. 152/2006, abrogato dal d. lgs. 1° marzo 2018, n. 21; COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI, *Relazione finale su rifiuti tessili e indumenti usati*, 7 settembre 2022, n. 27, in *ReteAmbiente*, in https://www.reteambiente.it/repository/normativa/49286_comm_parla_illeciti_relazione_tessili_9_2022.pdf; cfr. V. ULIVIERI, *La mafia dei cassonetti gialli: ecco come il crimine guadagna dagli abiti riciclati*, in *Verdeazzurronotizie.it*, 2017, in <https://www.verdeazzurronotizie.it/la-mafia-dei-cassonetti-gialli-ecco-come-il-crimine-guadagna-dagli-abiti-riciclati/>, dove si legge del caso Tesmapri, azienda che sin dagli anni Novanta si occupa della raccolta di capi d'abbigliamento usati mediante cassonetti amministrati per conto delle Caritas del centro e del nord della nazione. È stata indagata per molteplici reati: *“Tesmapri è l'azienda che ha realizzato maggiori profitti dalle spedizioni considerate irregolari: inviando in Tunisia venticinquemila tonnellate di rifiuti tessili avrebbe prodotto un giro d'affari di oltre quattordici milioni di euro”*. Nel 2018 è stata condannata in primo grado e, secondo quanto contenuto nella sentenza, gli indumenti esportati illegalmente venivano spacciati per capi destinati al riutilizzo ma in realtà senza cernita ed igienizzazione.

³²⁰ M. FORTI, *Gli affari che si fanno con i vestiti usati*, in *L'Essenziale*, 2022, in <https://www.internazionale.it/essenziale/notizie/marina-forti/2022/11/14/affari-vestiti-usati>.

*illegale delle frazioni residuali, contribuendo in modo significativo a fatti di inquinamento ambientale*³²¹; il traffico internazionale di rifiuti; le turbative d'asta; atteggiamenti minatori nei confronti dei lavoratori nel settore tessile allo scopo di indirizzare il loro comportamento commerciale.

A seguito di un accurato esame di atti giudiziari e di audizioni in cui risultano portatori di interesse CONAU, Rete ONU, Utilitalia, Caritas, ANCI, Confindustria Toscana Nord e Sistema Moda Italia, sono stati segnalati illeciti diffusi in quanto a raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti tessili.

La presenza di condotte illecite nel settore della fase post-consumo degli indumenti è stata dichiarata e confermata anche dalla polizia giudiziaria (il Corpo della Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri) nonché dai Procuratori De Raho e Squillace Greco³²².

È necessario che le proposte avanzate dai suddetti enti, ad esempio quella di costituire un albo di soggetti competenti ad accogliere i flussi della raccolta e quella di redigere “*Linee guida per l’affidamento della gestione dei rifiuti tessili*”³²³, vengano collocate nella diversa e nuova prospettiva dell’istituzione del regime di EPR conformemente al quale saranno profondamente modificate sia la regolamentazione della catena produttiva che le modalità di valutazione e selezione degli addetti alla raccolta e al recupero e, conseguentemente, anche la sfera delle attività criminali esistenti subirà mutamenti.

Secondo la citata Relazione sui fenomeni illeciti in merito alla gestione dei rifiuti tessili, emerge la necessità di rimuovere l’obbligo in capo ai produttori di includere nella *governance* dei loro organismi collettivi gli addetti alla raccolta e al recupero, soprattutto poiché questi ultimi potrebbero appartenere ad organizzazioni criminali.

³²¹ Si veda nota 319.

³²² REDAZIONE LEOTRON, *Indumenti usati: la Commissione Ecomafie dice la sua*, in *Leotron.com*, 2022, in <https://www.leotron.com/indumenti-usati-la-commissione-ecomafie-dice-la-sua>.

³²³ COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI, *Relazione finale su rifiuti tessili e indumenti usati*, 7 settembre 2022, n. 27, in *ReteAmbiente*, in https://www.reteambiente.it/repository/normativa/49286_comm_parla_illeciti_relazione_tessili_9_2022.pdf, dove si legge che la pubblicazione di “*Linee guida per l’affidamento della gestione dei rifiuti tessili*” siano necessarie a dotare di soluzioni concrete ogni stazione appaltante che desideri assicurare la completa liceità delle filiere dei capi di seconda mano che si riforniscono presso le raccolte urbane.

Un ulteriore fattore che funge da ostacolo al pieno ed efficace esercizio dei poteri da parte del produttore è l'obbligo imposto ai produttori, privi della qualifica normativa di "soggetti pubblici", di conformarsi ad una normativa sulla tutela della riservatezza che impedisce loro di attuare una *due diligence* dei fornitori includente il trattamento dei dati giudiziari dei soggetti esercenti ruoli centrali all'interno delle imprese³²⁴.

La compressione dei poteri in capo al produttore potrebbe agevolare gli individui criminali che aspirano ad ottenere un impiego, specialmente in un contesto in cui i margini d'azione sono sempre più difficili da trovare di fronte alla crescente attenzione da parte delle stazioni appaltanti pubbliche.

Per tali ragioni, risulta essenziale e determinante un intervento legislativo che attribuisca ai produttori poteri di controllo e selezione uguali a quelli esercitati dalle stazioni appaltanti pubbliche³²⁵.

Tornando ora a trattare delle modalità adottate per donare materiali tessili, una di queste, recentemente sviluppata, è la donazione di scarti o residui di tessuto derivanti dai processi produttivi effettuata nei confronti di cooperative sociali che danno lavoro a persone in difficoltà economica o che credono, semplicemente, nei valori dello sviluppo sostenibile, nel sostegno e nella promozione del riuso e del riciclo.

Queste cooperative fanno uso di scarti tessili per dare vita a capi d'abbigliamento unici.

Un esempio di idea imprenditoriale nata in Italia è il c.d. "Progetto Quid"³²⁶, una cooperativa sociale fondata a Verona nel 2013 che offre possibilità di impiego a persone con difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, ad esempio affette da disabilità o ex tossicodipendenti o ex-carcerati, creando collaborazioni con aziende di produzione tessile come Berto Industria Tessile o catene di vendita al dettaglio come *Calzedonia* e *Den*.

³²⁴ *Ibidem*.

³²⁵ Si veda nota 323.

³²⁶ F. R. RINALDI, *Progetto Quid, la cooperativa sociale che ridisegna la moda Made in Italy*, in *Lifegate*, 2019, in <https://www.lifegate.it/progetto-quid>.

Rispetto a quest'ultima opzione, la c.d. "Banca dei Materiali" è un sistema alternativo per donare rifiuti industriali e promuovere la simbiosi industriale delle aziende vicine.

Si tratta di una piattaforma *online* che consente alle aziende, con scarti tessili in eccesso o che necessitano di materiale, di scambiare le proprie materie prime in base alle esigenze del momento.

È un sistema che funziona in Finlandia, ma può essere potenziato ulteriormente ed esteso anche all'Italia, includendo nello specifico i distretti tessili.

Infine, quando ogni possibilità di utilizzo di un determinato prodotto tessile è esaurita, l'alternativa rimanente è smaltirlo come rifiuto.

In base al quadro normativo italiano e in particolare ai sensi del decreto n. 152 del 2006, in conformità con la Direttiva europea 75/442/CEE, i tessuti e abiti di seconda mano derivanti dalle aree urbane sono definiti "rifiuti tessili" e possono essere suddivisi in due categorie: "abbigliamento", con relativo codice EER 200110, e "prodotti tessili", con codice EER 200111³²⁷.

Si tratta di una distinzione puramente convenzionale, poiché solitamente i prodotti vengono raccolti insieme dagli operatori addetti alla gestione dei rifiuti.

Soltanto in un momento successivo, quello della selezione dei materiali, emerge la netta differenza tra le due tipologie poiché le frazioni tessili sono destinate a non essere riutilizzate mentre gli indumenti di seconda mano acquistano un valore in virtù dell'avvio verso il riuso.

Le frazioni tessili possono prendere tre diverse direzioni: essere sottoposte a una valutazione di secondo livello così da aggirare i costi di smaltimento per il tessile non riutilizzabile, essere instradate verso forme di smaltimento, essere falsamente classificate come indumenti di seconda mano con rotte verso il continente africano (il c.d. *dumping* ambientale).

³²⁷ Cfr. <https://www.ecochim.it/elenco-codici-cer/smaltimento-codice-cer-categoria-200000/>; le modalità di classificazione dei rifiuti rispettano quanto prescritto dalle disposizioni della decisione n. 2014/955/UE e del Regolamento (UE) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021.

Dunque, la questione sul recupero del materiale ricavabile da frazioni tessili non riutilizzabili dovrebbe essere oggetto di una normativa *ad hoc*, al fine di supportare il nuovo sistema caratterizzato da *business* circolari.

3.1. Il successo delle piattaforme di *e-commerce* sociale: l'iconico esempio di *Vinted*

Alla luce del primo Rapporto sull'impatto climatico redatto da *Vinted*³²⁸, la piattaforma digitale *leader* in Europa per la compravendita di capi di seconda mano e che opera ora in quindici mercati in Europa e Nord America, è stato ravvisato in media un risparmio di emissioni di gas serra di quasi due chilogrammi di CO₂ per articolo³²⁹.

Si tratta di un mercato *peer-to-peer* per la moda di seconda mano lanciato nel 2008 da due imprenditori lituani, i quali hanno progettato un "ecosistema" virtuale per vendere e scambiare articoli, consentendo agli utenti di monetizzare i propri guardaroba³³⁰.

La preferenza di venditori e consumatori per il *second hand* e, dunque, per il riutilizzo, può essere ravvisata in diversi elementi e tipi di scelte intraprese dagli stessi.

Un primo elemento è l'imballaggio: secondo il Rapporto sopra menzionato, il 62% degli imballaggi utilizzati dai venditori e progettati per un singolo uso è stato soggetto a riutilizzo da parte di questi per confezionare il prodotto da vendere mediante la piattaforma, determinando in questo modo una riduzione delle emissioni di gas serra di oltre diciassette tonnellate.

³²⁸ <https://www.vinted.it/>; cfr. L. JEGELEVICIUS, *Vinted founder: From a Shy and Insecure Girl to a Global Clothing Player*, in *Nordic Business Report*, 2016, in <https://www.nbforum.com/nbreport/vinted-founder-from-a-shy-and-insecure-girl-to-a-global-clothing-player/>.

³²⁹

https://static.gedidigital.it/repubblica/pdf/2023/cronaca/vinted_climate_change_impact_report.pdf; cfr. F. CUPELLARO, *La riscoperta dell'usato per l'ambiente e il risparmio: il fenomeno Vinted*, in *La Repubblica*, 2023, in https://www.repubblica.it/green-and-blue/2023/04/11/news/fare_dellusato_la_prima_scelta_fa_bene_allambiente-394429977/.

³³⁰ Sul punto, si veda ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, *Online marketplace and community for fashion items and more: Vinted*, in *EllenMacArthurFoundation*, 2021, in <https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/vinted>.

Dunque, le emissioni di CO₂ provenienti dagli imballaggi per prodotto sono state in media di quasi soli trentuno grammi di anidride carbonica equivalente.

Un secondo fattore è la tipologia di consegna: stando al presente Rapporto, un numero significativo di utenti di *Vinted* (equivalente al 73% delle transazioni) ha scelto un punto di ritiro anziché la consegna a domicilio, contribuendo ad una riduzione significativa dell'impatto climatico³³¹.

Vinted ha dato vita ad una piattaforma il cui successo diffuso può essere attribuito alla sua semplicità, che coinvolge efficacemente gli utenti e dà loro potere all'interno di una comunità diversificata, consentendogli di soddisfare le loro esigenze attraverso l'acquisto di abiti di seconda mano e incentivandoli sia ad acquistare che a vendere attraverso la piattaforma.

La missione di *Vinted* è rendere l'usato la prima scelta, stabilendo un modello circolare sostenibile e innalzandolo a livello globale.

Se da un lato la citata piattaforma costituisce un "riparo" dall'iperconsumismo e dunque dalla sovrapproduzione di rifiuti tessili, dall'altro può presentare anche insidie che "eclissano" l'obiettivo primario che è la circolarità del tessile.

Alla luce delle segnalazioni pervenute all'AGCM nel febbraio del 2021, la Società aveva attuato pratiche commerciali scorrette in relazione alla gestione della piattaforma, in primo luogo attraverso l'ingannevole prospettazione delle spese di spedizione (i c.d. costi "nascosti" per il consumatore) e in secondo luogo bloccando unilateralmente i profili di alcuni utenti che avevano presentato reclami in merito alla gestione degli stessi costi aggiuntivi da parte dell'operatore.

Attraverso tali pratiche messe in atto dai gestori della piattaforma, e in particolare mediante l'adozione di *claim* pubblicitari che veicolavano il concetto di "gratuità" delle vendite, i consumatori erano stati indotti a fare acquisti che altrimenti non avrebbero portato a termine qualora fossero stati resi consapevoli degli effettivi costi finali della transazione.

³³¹ RAPPORTO SULL'IMPATTO CLIMATICO, 2021, in https://press-center-static.vinted.com/Climate_Impact_Report_Summary_IT_2023_eabb1854e7.pdf, "L'utilizzo di un punto di ritiro/consegna ha ridotto le emissioni legate alle consegne del 62% rispetto alle consegne a domicilio (1,1 kg CO contro 1,77 kg CO). La consegna nel punto di ritiro riunisce le emissioni per la spedizione di diversi ordini in un unico tragitto".

Si tratta di un caso retto e disciplinato dalla normativa contenuta nel Codice del Consumo³³², nonché dall'articolo 6 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore³³³, ai fini della verifica dell'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20³³⁴, 21³³⁵, 22³³⁶, 24³³⁷ e 25³³⁸ del Codice del Consumo.

L'AGCM, dunque, mediante un provvedimento inibitorio, imponeva alla Società di sospendere temporaneamente tutte le attività dirette alla diffusione di messaggi promozionali e informazioni ingannevoli in merito alle commissioni gratuite o non gratuite aggiuntive alle transazioni commerciali effettuate sulla piattaforma³³⁹ e, nel caso di mancato rispetto della delibera, la stessa Autorità avrebbe dovuto comminare una sanzione amministrativa pecuniaria dai diecimila ai cinque milioni di euro.

Con un comunicato stampa del 10 novembre 2022, l'AGCM ha annunciato che i *claim* ingannevoli adottati dalla Società lituana sono stati nuovamente oggetto di una decisione da parte dell'Autorità³⁴⁰ la quale, tenendo conto della gravità dei fatti³⁴¹, ha irrogato a detta Società una sanzione amministrativa

³³² Art. 7, comma 3, d. lgs. n. 206/2005, che dispone: “L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”.

³³³ Delibera AGCM 1° aprile 2015, n. 25411 - *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie*, in <https://www.agcm.it/dettaglio-ricerca?id=e9eb44a7-8151-4195-89aa-c71c30a64737>.

³³⁴ Art. 20, d. lgs. n. 206/2005, rubricato come “*Divieto delle pratiche commerciali scorrette*”.

³³⁵ Art. 21, d. lgs. n. 206/2005, rubricato come “*Azioni ingannevoli*”.

³³⁶ Art. 22, d. lgs. n. 206/2005, rubricato come “*Omissioni ingannevoli*”.

³³⁷ Art. 24, d. lgs. n. 206/2005, rubricato come “*Pratiche commerciali aggressive*”.

³³⁸ Art. 25, d. lgs. n. 206/2005, rubricato come “*Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento*”.

³³⁹ AGCM, Provvedimento n. 29788 del 20 luglio 2021, riportato in AGCM, Bollettino Settimanale Anno XXXI – n. 32 del 9 agosto 2021, pag. 311, in <https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2021/32-21.pdf>.

³⁴⁰ AGCM, Provvedimento n. 30355 del 25 ottobre 2022, riportato in AGCM, Bollettino Settimanale Anno XXXII – n. 41 del 14 novembre 2022, pag. 36, in <https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2022/41-22.pdf>.

³⁴¹ *Ibidem*, dove si legge della “*diffusione di claim pubblicitari che veicolano il concetto di “gratuità” della compravendita lasciando intendere che la transazione sia realizzata senza esborsi da parte degli utenti, laddove è invece prevista la corresponsione di una commissione da parte del soggetto acquirente*”.

pecuniaria pari ad un milione e mezzo di euro.

Quest'ultima, tuttavia, ha dichiarato di non condividere le conclusioni dell'AGCM ritenendo opportuno il ricorso giurisdizionale mediante impugnazione della decisione e precisando che la piattaforma veicola in modo trasparente le informazioni relative alle tariffe ed è pienamente conforme agli *standard* di settore.

Dunque, l'applicabilità delle norme sopra menzionate alla piattaforma verrà esaminata *ex novo* in sede d'impugnazione e le conclusioni non scritte del presente caso potranno in futuro valere da monito per ogni altra piattaforma di *e-commerce* sociale che lega venditori e consumatori e che attira una platea sempre più ampia.

CONCLUSIONI

Per riassumere il senso del presente elaborato, si può iniziare dalla ragione basilare e sostanziale che ne ha sollecitato la stesura.

Ad oggi, l'insostenibilità è un concetto più tangibile rispetto a quello della sostenibilità, che, attualmente, è purtroppo ancora fortemente astratto ed utopico.

Difatti, la società odierna è dominata da livelli elevati e innegabilmente insostenibili di consumo di risorse naturali, essendo inoltre oramai difficile raggiungere gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi del 2015 relativi al mantenimento della temperatura media globale al di sotto della soglia pari a due gradi Celsius e lo sforzo per limitarla ad un grado e mezzo³⁴².

Per tentare di correggere una traiettoria altrimenti diretta verso l'insostenibilità ambientale, a livello nazionale ed europeo, vi è l'obiettivo prioritario e strategico della transizione verso un'economia circolare, il cui conseguimento implica anche una più decisa lotta all'emergenza climatica.

Per conseguire tale transizione ambientale e climatica, è fondamentale, tra l'altro, modificare le logiche all'interno della filiera del tessile.

A tal proposito, il presente lavoro si concentra sulle ragioni per le quali vengono generati i rifiuti tessili e sugli ostacoli che le aziende si trovano a dover affrontare per dirigersi verso un'industria tessile più circolare, illustrando dunque la disciplina giuridica della fase post-consumo del ciclo di vita dei tessuti ed esponendo gli interventi normativi e tecnologici definiti allo scopo di contrastare gli effetti derivanti dalla sovrapproduzione di rifiuti tessili generati irrefrenabilmente dalla collettività.

L'elaborato si focalizza sull'analisi di due componenti le quali, in sinergia, avrebbero il potere di condurre ad un'effettiva sostenibilità del settore tessile; si tratta della responsabilità estesa del produttore (EPR) e della trasparenza delle informazioni volte a rendere consapevole il consumatore.

Quest'ultima mira, in particolare, all'acquisizione, da parte del consumatore finale, di una maggiore consapevolezza del materiale tessile

³⁴² [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:22016A1019\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)).

acquistato al fine di attuare pratiche di riutilizzo o riciclo dello stesso e contribuire dunque al perseguimento della transizione *green*.

Circa invece il sistema EPR, esso contribuirebbe *in primis* a garantire che i marchi di moda diventino economicamente responsabili dei danni cagionati all'ambiente in conseguenza delle operazioni effettuate lungo le loro catene di approvvigionamento e, in secondo luogo, andrebbe a modificare la progettazione dei capi d'abbigliamento *ab origine* e la strategia aziendale per diminuire la pericolosità delle operazioni e dei prodotti ottenuti.

Il materialismo tipico di una società in cui regna la dinamica dell'usa e getta e della ricerca del risparmio, senza alcuna considerazione per la propria salute e per l'ambiente esterno, deve essere progressivamente sconfitto anche attraverso un superamento dell'attuale cultura consumistica, in direzione della sostenibilità intesa quale *“limite intrinseco e parametro di legittimità conformante l'attività economica in una prospettiva personalista di solidarietà intergenerazionale”*³⁴³.

Il presente lavoro, dunque, partendo dalla consapevolezza che è essenziale una regolazione piena ed effettiva della sovrapproduzione di rifiuti tessili in termini di prevenzione e gestione, di fronte ad una preoccupazione ambientale e climatica ancora poco “matura” da parte del produttore e del consumatore, mostra come l'applicazione del sistema EPR nel settore tessile, unitamente al consumismo consapevole, possa essere la chiave di volta per la transizione *green*, diversamente da quelle politiche scarsamente definite che spostano l'onere dai Paesi sviluppati alle nazioni a basso reddito, le quali subiscono le deplorevoli condizioni di produzione insieme agli impatti negativi dell'inquinamento ambientale.

Le sfide e gli ostacoli alla transizione verso un'economia circolare del tessile potrebbero essere fronteggiati qualora essa fosse guidata e non imposta,

³⁴³ Sul tema si rinvia a M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto: ripensare la “sostenibilità”*, in *Persona e Mercato*, 2021; cfr. F. BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità nella fornitura di beni al consumo*, in Giappichelli, 2022, la quale definisce lo sviluppo sostenibile come *“sintesi evocativa della necessità di perseguire bisogni intergenerazionali ancorati alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”*; E. LECCESE, *L'ambiente: dal codice di settore alla Costituzione, un percorso al contrario?*, in *AmbienteDiritto*, 2020, secondo la quale *“l'ingresso dello sviluppo sostenibile nella Costituzione segna una tappa nell'evoluzione della società civile che diviene sempre più consapevole che l'utilizzazione delle risorse naturali costituisce, il più delle volte, consumo di energie non più riproducibili, alterazioni irreversibili degli equilibri ecologici”*.

con tempi governati dalla ragionevolezza e dal buonsenso, così da generare nuovi meccanismi di fruizione del tessile e una filiera conforme al principio di sostenibilità.

INDICE BIBLIOGRAFICO

ABDULLA H., *Shein commits US\$50m to beat textile waste*, in *JustStyle*, 2022, in <https://www.just-style.com/news/shein-commits-us50m-to-beat-textile-waste/>

ALCIDI C., GROS D., *Next Generation EU: A Large Common Response to the COVID-19 Crisis*, in *Intereconomics – Review of European Economic Policy*, 2020, in <https://www.intereconomics.eu/contents/year/2020/number/4/article/next-generation-eu-a-large-common-response-to-the-covid-19-crisis.html>

ALI Z., *How Shein's Fast Fashion Business Model And ESG Concerns Are Affecting Its Valuation*, in *KnowESG*, 2022, in <https://www.knowesg.com/featured-article/how-sheins-fast-fashion-business-model-and-esg-concerns-are-affecting-its>

AMENDOLA G., *Gestione dei rifiuti e normativa penale*, Giuffrè, 2003; ID., *La responsabilità estesa del produttore quale asse portante dell'economia circolare nella normativa comunitaria e nel d.lgs. n. 116/2020*, 2021, in <https://lexambiente.it/materie/rifiuti/179-dottrina179/15453-rifiuti-la-responsabilit%C3%A0-estesa-del-produttore-quale-asse-portante-dell%E2%80%99economia-circolare-nella-normativa-comunitaria-e-nel-d-lgs-n-116-2020.html>

ANGELINI A., PIZZUTO P., *Manuale di ecologia, sostenibilità ed educazione ambientale*, Franco Angeli, 2007

AQUARO P., *E il giudice dichiarò colpevole un tessuto: prima sentenza italiana contro il Greenwashing*, in *Corriere della Sera*, 2021, in https://www.corriere.it/pianeta2020/21_dicembre_12/giudice-dichiaro-colpevole-tessuto-prima-sentenza-italiana-contro-greenwashing-d744404e-5b34-11ec-b816-7f846470eaec.shtml; ID., *“Nessun caso d’ambientalismo di facciata”. E il tessuto “incriminato” tornò in libertà*, in *Corriere della Sera*, 2022, in

https://www.corriere.it/pianeta2030/22_marzo_24/nessun-caso-d-ambientalismo-facciata-tessuto-incriminato-torno-liberta-d49cef74-aad7-11ec-89dc-0e9cfd23fb65.shtml

BALOCCO V., *Greenwashing: cos'è, quali rischi comporta e come difendersi. Le esperienze di chi "ci è cascato"*, 2022, in <https://www.esg360.it/esg-world/greenwashing-cose-quali-rischi-comporta-e-come-difendersi-le-esperienze-di-chi-ci-e-cascato/>

BARTOLI M., *Il tessile nei ristoranti è meno impattante del monouso, e poi c'è il riciclo...*, in *Toscanachiantambiente*, 2022, in <https://www.toscanachiantambiente.it/il-tessile-nei-ristoranti-e-meno-impattante-del-monouso-e-poi-ce-il-riciclo/>

BASSI F., *Sul concetto giuridico di rifiuto*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 1988

BAUM L. M., *It's Not Easy Being Green ... Or Is It? A Content Analysis of Environmental Claims in Magazine Advertisements from the United States and United Kingdom*, in *Environmental Communication*, 2012, in <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-0300-3>

BAUMAN Z., *Consumo, dunque sono*, Polity Press, Cambridge, 2007

BIANCHINI C., *Prato punta alle risorse del PNRR per realizzare il primo Textile Hub*, in *InToscana*, 2022, in <https://www.intoscana.it/it/articolo/prato-textile-hub-pnrr/>

BIFULCO R., *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008

BITTAU L., *Shein mette sul piatto 50 mln \$ per i rifiuti tessili. Ma resta il rischio greenwashing*, in *Pambianconews*, 2022, in <https://www.pambianconews.com/2022/06/10/shein-lancia-un-fondo-da-50-mln-per-i-rifiuti-tessili-ma-resta-il-rischio-greenwashing-348691/>

- BOLOGNA G., *Verso la “Sustainability Science”*, Relazione al XVI Congresso Internazionale dell’Ordine dei Biologi, Abano Terme, 2003
- BONATO D., *Guida strategica alla progettazione dei sistemi EPR*, in *I Quaderni di EconomiaCircolare.com*, 2021
- BORDONI C., *Prefazione*, in Z. BAUMAN, *Il buio del postmoderno*, Aliberti, 2011
- BORZÌ A., *La “complessa” nozione di “rifiuto” del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, in *Ambiente e sviluppo*, 2006
- BRICENO MORAIA L., *Commento al Regolamento (CE) 66/2010 sul marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea*, in *Rivista di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2010
- BRITTEN F., *Fast-fashion giant Shein pledges \$15m for textile waste workers in Ghana*, in *The Guardian*, 2022, in <https://www.theguardian.com/global-development/2022/jun/08/fast-fashion-giant-shein-pledges-15m-for-textile-waste-workers-in-ghana>
- BRUCE M., DALY L., *Buyer behavior for fast fashion*, in *Journal of Fashion Marketing and Management*, 2006
- BRUNO A., *Responsabilità estesa del produttore: Principi generali*, in *Ecocerved*, 2022, in https://www.fi.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/Registri_Albi_Certificazioni/Ambiente/Webinar%2019.07.2022_Responsabilit%C3%A0%20estesa%20del%20produttore_Principi%20Generali.pdf
- BUTTI L., *Diritto europeo e normativa italiana di fronte al problema della “definizione di rifiuto”*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2003
- BUTTI L., *Rifiuti o prodotti, non c’è differenza per la prevenzione degli incidenti rilevanti*, in *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, 2022

CAFAGNO M., *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente. Come sistema complesso, adattativo, comune*, in F. G. COCA, F. ROVERSI MONACO, G. MORBIDELLI, *Sistema di diritto amministrativo italiano*, 2007

CAMPLANI F., *L'economia circolare nel sistema del diritto (penale) ambientale. Considerazioni introduttive e sviluppi attuali*, in L-JUS, 2021, in <https://l-jus.it/leconomia-circolare-nel-sistema-del-diritto-penale-ambientale-considerazioni-introduttive-e-sviluppi-attuali/>

CAMPLANI F., *Tutela anticipata dell'ambiente e teoria del bene giuridico. Il ruolo fondamentale dei beni giuridici intermedi*, in *LexAmbiente*, 2021, in <https://lexambiente.it/rivista/15920-la-tutela-anticipata-dell%E2%80%99ambiente-e-teoria-del-bene-giuridico-il-ruolo-fondamentale-dei-beni-giuridici-intermedi.html>

CATELANI E., *PNRR e ordinamento costituzionale: un'introduzione*, in *Rivista AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 2022, in https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_12_PNRR_Catelani.pdf

CENTOBELLI P., ABBATE S., NADEEM P., GARZA-REYES A., *Slowing the fast fashion industry: An all-round perspective*, 2022, in <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452223622000967#bib7>

CHHABRIA H., *Greenwashing in fashion industry: how consumers can make an informed decision*, in *yourstory.com*, 2023, <https://yourstory.com/2023/05/greenwashing-fashion-industry-sustainable-environment-friendly-clothings#:~:text=Moreover%2C%20by%20supporting%20greenwashed%20labels,toward%20textile%20waste%20and%20pollution>

CHITI E., *Verso una sostenibilità plurale? La forza trasformatrice del Green Deal e la direzione del cambiamento giuridico*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 2021

CROARI G., LORENZI F., *Moda: un'invitata speciale al banchetto del PNRR*, in *Technofashion*, 2022, in <https://www.technofashion.it/moda-e-pnrr/>

CROSETTI A., FERRARA R., FRACCHIA F., OLIVETTI RASON N., *Introduzione al diritto dell'ambiente*, Editori Laterza, 2018

CUPELLARO F., *La riscoperta dell'usato per l'ambiente e il risparmio: il fenomeno Vinted*, in *LaRepubblica*, 2023, in https://www.repubblica.it/green-and-blue/2023/04/11/news/fare_dellusato_la_prima_scelta_fa_bene_allambiente-394429977/

D'ALESSANDRO A., *EPR - Extended Producer Responsibility: what is it and why is so important in fashion*, in *Stain*, 2022

D'AVANZO W., *Le applicazioni dell'intelligenza artificiale a tutela dell'ambiente*, in *rivistadga.it*, 2019, in <https://www.rivistadga.it/wp-content/uploads/2019/03/Davanzo-Intelligenza-artificiale-a-tutela-dellambiente.pdf>

DABRAMO L., *I rifiuti tessili: verso un decreto nazionale*, in *Nonsoloambiente*, 2023, in <https://www.nonsoloambiente.it/2023/08/24/i-rifiuti-tessili-verso-un-decreto-nazionale/>; ID., *Sostenibilità nel settore della moda: le materie prime*, 19 gennaio 2023, in <https://www.nonsoloambiente.it/sostenibilit%C3%A0-nel-settore-della-moda-le-materie-prime>

DARDANA C., *L'incompatibilità tra ambiente e fast fashion*, 2020, in <https://www.lifegate.it/lincompatibilita-ambiente-fast-fashion>

DE FREITAS NETTO S. V. et al., *Concepts and forms of greenwashing: a systematic review*, in *Environmental Sciences Europe*, 2020

DE LEONARDIS F., *Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno stato circolare?*, in *Diritto amministrativo*, 2017

DE SADELEER N., *Rifiuti, prodotti e sottoprodotti*, Giuffrè, 2006

DELL'ANNO P., *Principi del diritto ambientale europeo e nazionale*, Giuffrè, 2004

DINWOODIE H., *Transparency will determine leaders and laggards of textile waste*, in *SG Voice*, 2023. in <https://www.sgvoice.net/strategy/research/28387/transparency-textile-waste-management/>

DI STEFANO D., *EPR tessili, Corertex: "Migliorare il sistema, non rifondarlo"*, in *Economiacircolare.com*, 2023, in <https://economiacircolare.com/schema-decreto-epr-tessili-corertex/>; ID., *Rifiuti tessili: aspettando la responsabilità estesa del produttore, arrivano i consorzi*, in *Economiacircolare.com*, 2022, in <https://economiacircolare.com/rifiuti-tessili-in-attesa-delle-norme-sulla-responsabilita-estesa-del-produttore-arrivano-i-consorzi/>

FARÌ A., *Nozione di rifiuto e sottoprodotto*, in F. GIAMPIETRO (a cura di), *La nuova disciplina dei rifiuti. Commento al D. Lgs. 205/2010*, 2011

FEDERICI R., *I rifiuti e le cose in senso giuridico*, in *Studi in onore di Giorgio Berti*, II, 2005

FERAUDO N., *Il fenomeno del greenwashing e le possibili conseguenze penali nell'ordinamento giuridico italiano*, in *SalvisJuribus*, 2023, in <http://www.salvisjuribus.it/il-fenomeno-del-greenwashing-e-le-possibili-conseguenze-penali-nellordinamento-giuridico-italiano/>

FERRARA R., FONDERICO F., MILONE A. (a cura di), *Casi di diritto dell'ambiente*, Giappichelli, 2021

FINNVEDEN G., POTTING J., *Life Cycle Assessment*, in *Encyclopedia of Toxicology*, 2014

FLETCHER K., *Slow Fashion: an invitation for Systems Change*, 2010, in https://www.researchgate.net/publication/233596614_Slow_Fashion_An_Invitation_for_Systems_Change

FLETCHER K., *Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys*, Routledge, 2014

FORTI M., *Gli affari che si fanno con i vestiti usati*, in *L'Essenziale*, 2022, in <https://www.internazionale.it/essenziale/notizie/marina-forti/2022/11/14/affari-vestiti-usati>

FRIEDMAN V., *New York Could Make History With a Fashion Sustainability Act*, in *New York Times*, 2022, in <https://www.nytimes.com/2022/01/07/style/new-york-fashion-sustainability-act.html>

FROST R., *EU dumps 37 million items of plastic clothing in Kenya a year. Which country is the worst offender?*, in *Euronews.green*, 2023, in <https://www.euronews.com/green/2023/02/16/eu-dumps-37-million-items-of-plastic-clothing-in-kenya-a-year-which-country-is-the-worst-o>

GARSTEN E., *Alcantara Wins Major Court Battle Against Greenwashing*, in *Forbes*, 2021, in <https://www.forbes.com/sites/edgarsten/2021/12/08/alcantara-wins-major-court-battle-against-greenwashing/amp/>

GEISSDOERFER M., SAVAGET P., BOCKEN N. M. P., HULTINK E. J., *The Circular Economy – A new sustainability paradigm?*, in *Journal of Cleaner Production*, 2017

GIAMPIETRO F., *La responsabilità per danno all'ambiente. L'attuazione della direttiva 2004/35/CE*, Giuffrè, 2006

GIANNETTO M. E., *Raccolta differenziata dei tessili obbligatoria, cos'è cambiato in Italia*, in *WiseSociety*, 2022, in <https://wisesociety.it/ambiente-e-scienza/raccolta-differenziata-dei-tessili-in-italia/>

GIULIETTI W., *Danno ambientale e azione amministrativa*, Editoriale scientifica, 2012

GODINO C., *Scandalo Shein: la moda ultra-veloce causa danni permanenti*, in *TPI*, 2023, in <https://www.tpi.it/esteri/shein-moda-ultra-veloce-danni-permanenti-ambiente-lavoratori-consumatori-20230113969538/>

GOISIS F., *Caratteri e rilevanza del principio comunitario “chi inquina paga” nell'ordinamento nazionale*, in *Il foro amministrativo – CdS*, 2009

GOLA M., *Il marchio di qualità come strumento di tutela ambientale*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1994

GRANDONI V., *Rivoluzione verde e transizione ecologica del PNRR: firmati i decreti attuativi*, in *Fisco e Tasse*, 2021, in <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14363-rivoluzione-verde-e-transizione-ecologica-del-pnrr-firmati-i-decreti-attuativi.html>

GUPTA S., GENTRY J., *Evaluating fast fashion: Fast Fashion and Consumer Behaviour*, 2018, in https://www.researchgate.net/publication/330769666_Evaluating_fast_fashion_Fast_Fashion_and_Consumer_Behaviour

GRANZIERO S., *100 mld di vestiti all'anno per 7 mld di persone. La moda a 9.99€ distrugge il pianeta*, 2019, in <https://thevision.com/attualita/fast-fashion-distrugge-pianeta/>

HALL C., *Ultra-Fast Fashion Giant Shein Takes Aim at Premium Segment*, in *BOF*, 2021, in <https://www.businessoffashion.com/news/china/cross-border-fast-fashion-giant-shein-takes-aim-at-premium-segment/>

HALPER M., HOLLOMAN E., BUSSIÈRE S., SHRIVER T., *Is Sustainability En Vogue or the Newest Staple? What New York's Proposed Fashion Sustainability and Social Accountability Act Could Mean for the Fashion and Other Industries*, in *The National Law Review*, 2022, in <https://www.natlawreview.com/article/sustainability-en-vogue-or-newest-staple-what-new-york-s-proposed-fashion>

HOSSEINI RAVANDI S. A., VALIZADEH M., *Properties of fibers and fabrics that contribute to human comfort*, in *Improving Comfort in Clothing*, 2011

HUSBAND L., *Global textile recycling plea as secondhand clothes deemed 70x more sustainable*, in *JustStyle*, 2023, in <https://www.just-style.com/news/global-textile-recycling-plea-as-secondhand-clothes-deemed-70x-more-sustainable/?cf-view>

IACOVELLI D., *Dal rifiuto all'End of Waste*, in *Il diritto dell'economia*, 2019, in <https://www.ildirittodelleconomia.it/wp-content/uploads/2019/09/06Iacovelli.pdf>

IANNELLA M., *L'European Green Deal e la tutela costituzionale dell'ambiente*, 2022, in <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47756>

KALDOR G., *Moda: fast fashion ed e-commerce allontanano la transizione circolare*, 2022, in <https://www.renewablematter.eu/articoli/article/moda-fast-fashion-ed-e-commerce-allontanano-la-transizione-circolare>

JEGELEVICIUS L., *Vinted founder: From a Shy and Insecure Girl to a Global Clothing Player*, in *Nordic Business Report*, 2016, in <https://www.nbforum.com/nbreport/vinted-founder-from-a-shy-and-insecure-girl-to-a-global-clothing-player/>

KALIMO H., *What Roles for Which Stakeholders under Extended Producer Responsibility?*, in *Reciel*, 2014

KIM I., JUNG H. J., LEE Y., *Consumers' Value and Risk Perceptions of Circular Fashion: Comparison between Secondhand, Upcycled, and Recycled Clothing*, *ResearchGate*, 2021, in https://www.researchgate.net/publication/348774417_Consumers%27_Value_and_Risk_Perceptions_of_Circular_Fashion_Comparison_between_Secondhand_Upcycled_and_Recycled_Clothing

KOVACIC Z., STRAND R., VÖLKER T., *The Circular Economy in Europe: Critical Perspectives on Policies and Imaginaries*, Routledge, 2019, in

https://www.researchgate.net/publication/337105279_The_Circular_Economy_in_Europe_Critical_Perspectives_on_Policies_and_Imaginaires

KOZLOWSKI A., BARDECKI M., SEARCY C., *Environmental Impacts in the Fashion Industry: A Life-Cycle and Stakeholder Framework*, in *The Journal of Corporate Citizenship*, 2012, in https://www.jstor.org/stable/pdf/jcorpciti.45.17.pdf?refreqid=excelsior%3A79f425f3c05a7c681fd6821bf7a10856&ab_segments=&origin=&initiator=&acceptTC=1

KROPELIEN K., *Extended Producer Responsibility: New Legal Structures for Improved Ecological Self-Organization in Europe?*, in *Reciel*, 2000

L'ABBATE P., vicepresidente Commissione Ambiente – Camera dei deputati, *Overshoot day: l'Italia è già in deficit con le risorse naturali, diciamo basta al greenwashing*, in *Greenreport.it*, 2023, in <https://greenreport.it/news/economia-ecologica/overshoot-day-litalia-e-gia-in-deficit-con-le-risorse-naturali-diciamo-basta-al-greenwashing/>

LUPON., *Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti*, in *Federalismi*, 2022, in https://www.federalismi.it/ApiOpenFilePDF.cfm?eid=619&dpath=editoriale&dfi le=EDITORIALE%5F12012022193812%2Epdf&content=Il%2BPiano%2BNazionale%2Bdi%2BRipresa%2Be%2BResilienza%2B%28PNRR%29%2Be%2Balcune%2Bprospettive%2Bdi%2Bricerca%2Bper%2Bi%2Bcostituzionalisti&content_auth=%3Cb%3ENicola%2BLupo%3C%2Fb%3E

LYON T. P., MAXWELL J. W., *Greenwash: Corporate Environmental Disclosure under Threat of Audit*, in *Journal of Economics & Management Strategy*, 2011, in <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-0300-3>

MAGALINI F., COURTOIS J., CONCHESO A., HEINZ C., *I sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore e il loro ruolo strategico per i produttori*, Erion e Sofies, 2021, in

https://d5j7b2h4.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2021/06/Report_ITA_I-sistemi-EPR-e-il-loro-ruolo-strategico-per-i-Produttori-1.pdf

MAGLIA S., *Quali sono i trattamenti in base ai quali un rifiuto cessa di essere tale?*, 2012, in <https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/quali-sono-i-trattamenti-in-base-ai-quali-un-rifiuto-cessa-di-essere-tale/>

MAGLIARO A., *Il nuovo boom della moda vintage e le app che guidano il trend dell'usato*, in *Ansa.it*, 2021, in https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/moda/2021/02/02/il-nuovo-boom-della-moda-vintage-e-le-app-che-guidano-il-trend-dellusato_ccc10305-665f-47df-9327-ba993fdb082e.html

MARCATAJO G., *Trasparenza del mercato, tutela del consumatore e green washing*, in *Jusvitaepensiero*, 2022, in https://jus.vitaepensiero.it/news-papers-trasparenza-del-mercato-tutela-del-consumatore-e-green-washing-6124.html#_ftnref18

MARTINI E., *Fare green marketing evitando il greenwashing*, in *Martini Manna & Partners*, 2021, in <https://www.martinimanna.it/blog/fare-green-marketing-evitando-il-green-washing>

MATTIOLI G., *Shein, un'inchiesta shock rivela lo sfruttamento della manodopera*, in *LaRepubblica*, in https://www.repubblica.it/moda-e-beauty/2022/10/24/news/shein_moda_low_cost_inchiesta_channel4_sfruttamento_lavoratori_fabbrica_cina-371040825/

MCKENZIE K. W., *New York's Trendsetting Legislation Unveiled: Fashion Sustainability and Social Accountability Act*, in *Business for Social Responsibility (BSR)*, 2022, in <https://www.bsr.org/en/blog/new-yorks-fashion-sustainability-and-social-accountability-act>

MEDUGNO M., *Sulla nozione di rifiuto, nota a Corte di cassazione, sez. III penale, 15 gennaio 2003*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2004

MELI M., *“Le origini del principio “chi inquina paga” e il suo accoglimento da parte della Comunità Europea”*, in *Riv. giur. amb.*, 1989

MICHELANGELI P., *Shein: il fenomeno del fast fashion da \$ 100 miliardi*, in *Analitica*, 2022, in <https://www.myanalitica.it/blog/shein-il-fenomeno-del-fast-fashion-da-100-miliardi>

MOORHOUSE D., *Making Fashion Sustainable: Waste and Collective Responsibility*, in *One Heart*, 2020, in <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7380204/#cebib0010title>

MURALIKRISHNA I. V., MANICKAM V., *Life Cycle Assessment*, in *Environmental Management*, 2017

NARDO S., *Attenti al fast fashion. Ecco come l'usa e getta e il risparmio ad ogni costo fanno male all'ambiente*, in *Osservatorio*, 2023, in <https://www.ripartelitalia.it/attenti-al-fast-fashion-ecco-come-lusa-e-getta-e-il-risparmio-ad-ogni-costo-fanno-male-allambiente-lanalisi-di-serena-nardo/>

NEBBIA G., *Ci salverà l'economia circolare*, Villaggio Globale, 2017, in <https://www.vglobale.it/2017/11/28/ci-salvera-l-economia-circolare/>

NGUYEN T., *Shein Is the Future of Fast Fashion. Is That a Good Thing?*, in *Vox*, 2021, in <https://www.vox.com/the-goods/22573682/shein-future-of-fast-fashion-explained>

NORGAARD R., *Development Betrayed: The End of Progress and a Co-Evolutionary Revisioning of the future*, Routledge, 1994

PAGLIARI G., *La nozione giuridica di rifiuto*, in *Riv. giur. Urbanistica*, 2002

PALAZZINI F., *Greenwashing nelle comunicazioni pubblicitarie e la rilevanza come atto di concorrenza sleale*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2021

PALOMBO L., *PNRR, ecco le graduatorie dei progetti per il riciclo di rifiuti tessili e carta*, in *RiciclaNews*, 2022, in http://www.riciclanews.it/primopiano/pnrr-eccole-graduatorie-dei-progetti-per-il-riciclo-di-rifiuti-tessili-e-carta_21384.html

PANARA M., *Breve storia del greenwashing*, in *La Repubblica*, 2022, in https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/02/12/news/greenwashing_come_e_nato_e_perche_e_difficile_difendersi-337330632/

PAONE V., *La tutela dell'ambiente e l'inquinamento da rifiuti*, Giuffrè, 2008

PAPADOPOULOU M., PAPASOLOMOU I., THRASSOU A., *Exploring the level of sustainability awareness among consumers within the fast-fashion clothing industry: a dual business and consumer perspective*, 2021, in <https://www.emerald.com/insight/>

PAPARO A., *Tessili, la nuova proposta europea congela l'Epr italiana*, in *IlSole24Ore*, 2023, in <https://www.ilsole24ore.com/art/tessili-nuova-proposta-europea-congela-l-epr-italiana-AFxoMDC>

PAPITTO F., *GreenwaShein?*, in *Lasvolta*, 2022, in <https://www.lasvolta.it/2173/greenwashein>

PASQUALOTTO I., *Economia circolare e prospettive di business nel riciclo delle fibre tessili*, in *Quaderni dell'Associazione italiana di chimica tessile e coloristica*, 2016, in <https://www.aictc.org/wp-content/uploads/2016/11/Q22-2016-Economia-circolare-e-prospettive-di-business-nel-riciclo-delle-fibre-tessili..pdf>

PAULI G., *Blue economy 2.0*, Edizioni Ambiente, 2015

PENNASILICO M., *Economia circolare e diritto: ripensare la "sostenibilità"*, in *Persona e mercato*, 2021; cfr. G. GARZIA, *La responsabilità e i costi della gestione*

dei rifiuti. La responsabilità estesa al produttore, in F. GIAMPIETRO (a cura di), *La nuova disciplina dei rifiuti*, 2011

PERGOLIZZI A., *Rifiuti tessili, un mercato tutto da costruire per quelli non riutilizzabili*, in *Economiacircolare.com*, 2022, in <https://economiacircolare.com/rifiuti-tessili-riuso-riciclo-pnrr-epr/>

PERILLO T., *Dal consumatore “debole” al consumatore “attivo”: itinerari della “conversione ecologica”*, in *Ambientediritto*, 2022, in https://www.ambientediritto.it/wp-content/uploads/2022/12/DAL-CONSUMATORE-DEBOLE-AL-CONSUMATORE-ATTIVO-itinerari-della-conversione-ecologica._Perillo.pdf

PERIYASAMY A. P., TEHRANI-BAGHA A., *A review on microplastic emission from textile materials and its reduction techniques*, 2022

PERNICE M., PROSPERONI M. A., *Definizione giuridica di rifiuto e sua applicazione pratica, tra esigenze economiche e ambientali*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2003

PETRUCCI F., *Ecodesign dei prodotti, via libera da Consiglio Ue*, in *ReteAmbiente*, 2023, in <https://www.reteambiente.it/news/51509/>

PIERACCINI S., *Moda circolare, Prato prepara il polo per il riciclo del tessile*, in *IlSole24Ore*, 2022, in <https://www.ilsole24ore.com/art/moda-circolare-prato-prepara-polo-il-riciclo-tessile-AEsIsBEB>

PILLITU C., *“Textile Hubs”: le risorse del Pnrr per le aziende in favore dell’economia circolare*, in *Canaleenergia*, 2022, in <https://www.canaleenergia.com/rubriche/economia-circolare/textile-hubs-le-risorse-del-pnrr-per-le-aziende-in-favore-delleconomia-circolare/>; ID., *Economia circolare: la realizzazione di capi ecosostenibili dalla raccolta dei rifiuti*, cit., in <https://www.canaleenergia.com/rubriche/economia-circolare/economia-circolare-la-realizzazione-di-capi-ecosostenibili-dalla-raccolta-dei-rifiuti/>

PORTER M. E., *The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, The Academy of Management Review, 1985

POSTIGLIONE A., *La nozione di rifiuto: un problema aperto in sede nazionale e comunitaria*, 2006, in <http://www.giuristiambientali.it/listadonotas.asp?list=nsearch>

RANASINGHE L., JAYASOORIYA V. M., *Ecolabelling in textile industry: A review*, in *ScienceDirect*, 2021, in <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666916121000244>

RAPICAVOLI C., *La gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali – La pianificazione – Il venir meno della privativa comunale per le attività di recupero*, in *LexAmbiente*, 2004

RAVENHALL L., *What is the difference between recycling and upcycling?*, in *The Waste Management & Recycling Blog*, 2020

RAWLS J., *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971

REMI N., SPEELMAN E., SWARTZ S., *Stile sostenibile: una nuova formula fast fashion*, McKinsey & Company, 2016, in <https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/style-thats-sustainable-a-new-fast-fashion-formula>

RENNA M., *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2012

RICKETTS L., *This Is Not Your Goldmine. This Is Our Mess*, in *Atmos*, 2021, in <https://atmos.earth/fashion-clothing-waste-letter-ghana/>

RINALDI F. R., *Progetto Quid, la cooperativa sociale che ridisegna la moda Made in Italy*, in *Lifegate*, 2019, in <https://www.lifegate.it/progetto-quid>

ROBERTSON K., *A critical lens on Shein's extended producer responsibility fund: fast fashion greenwashing?*, in *Fashion For The Earth*, 2023, in

<https://www.earthday.org/a-critical-lens-on-sheins-extended-producer-responsibility-fund-fast-fashion-greenwashing/>

RÖTTGEN D. D., *Primi commenti alla nozione di rifiuto secondo la Corte Ce*, in *Ambiente*, 2005

SAFAYA S., *EU circular textiles strategy puts Europe fashion sector at risk*, *JustStyle*, 2023, in <https://www.just-style.com/news/eu-circular-textiles-strategy-puts-europe-fashion-sector-at-risk/>

SAJN N., *Impatto ambientale dell'industria tessile e dell'abbigliamento: ciò che i consumatori devono sapere*, in Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS), 2019, in http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BR I%282019%29633143

SCARSELLI G., *Shein donerà \$50 milioni per la gestione dei rifiuti: ennesimo greenwashing?*, in *Outpump.com*, 2022, in <https://www.outpump.com/shein-donera-50-milioni-per-la-gestione-dei-rifiuti-ennesimo-greenwashing/>

SCHIRO A. M., *Fashion; Two New Stores That Cruise Fashion's Fast Lane*, *New York Times*, 31 dicembre 1989, in <https://www.nytimes.com/1989/12/31/style/fashion-two-new-stores-that-cruise-fashion-s-fast-lane.html>

SCOLARO A. M., ANTONINI E., *Refurbishment in a life cycle perspective for an eco-oriented public planning*, in *TEMA*, 2019

SCURI E. G., *I capi Shein contengono sostanze chimiche pericolose: l'inchiesta di Greenpeace*, in *Canaleenergia*, 2022, in <https://www.canaleenergia.com/rubriche/inquinamento/i-capi-shein-contengono-sostanze-chimiche-pericolose-inchiesta-greenpeace/#:~:text=L'indagine%20di%20Greenpeace,ftalati%2C%20PFAS%20e%20metalli%20pesanti>

SFORZINI V., *Il fondo da 15 milioni di dollari annunciato da Shein (che vale 100 miliardi) per la ong Or Foundation, in Ghana*, in *Corriere della Sera*, 29 giugno 2022, in https://www.corriere.it/pianeta2030/22_giugno_29/fondo-15-milioni-dollari-annunciato-shein-che-vale-100-miliardi-una-ong-ghana-c06aa63e-f642-11ec-8350-fcb93af951e7.shtml

SIANO A., VOLLERO A., CONTE F., AMABILE S., *More than words”: Expanding the taxonomy of greenwashing after the Volkswagen scandal*, in *Journal of Business Research*, 2017, in <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296316306154?via%3Dihub>

SIMON J. M., *A zero waste hierarchy for Europe*, *Zero Waste Europe*, 2019, in <https://zerowasteurope.eu/2019/05/a-zero-waste-hierarchy-for-europe/>

SINHA P., SHARMA M., AGRAWAL R., *A systematic review and future research agenda for sustainable fashion in the apparel industry*, 2022, in <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BIJ-02-2022-0142/full/html>

SORRECA L., *PNRR, sul tessile obiettivo del recupero del 100% degli scarti*, in *PagineTessili*, 2023, in <http://paginetessili.it/pnrr-sul-tessile-obiettivo-del-recupero-del-100-degli-scarti.html>

STALLARD E., *Fast fashion: How clothes are linked to climate change*, 2022, in <https://www.bbc.com/news/science-environment-60382624>

TALIGNANI G., *Il greenwashing arriva in tribunale: pubblicità non veritiera sull'impatto ambientale, condannata un'azienda*, in *La Repubblica*, 2021, in https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/12/14/news/greenwashing_caso_italiano_prima_oridinanza-330163886/

TARANTINI G., *“Il principio ‘chi inquina paga’ tra fonti comunitarie e competenze regionali”*, in *Riv. giur. amb.*, 1989

TARDIOLO R., SIGNORINI F., *In Italia arriva la Responsabilità estesa dei produttori (EPR) nella filiera tessile*, in *Bird&Bird*, 2023, in <https://www.twobirds.com/it/insights/2023/italy/2023-02-16-responsabilita-estesa-dei-produttori-nella-filiera-dei-prodotti-tessili>

TARTAGLIONE C., GALLANTE F., GUAZZO G., *Sostenibilità: Moda. Cosa significa, come si applica, dove sta andando l'idea di sostenibilità nel sistema moda*, Ares 2.0, Soges, 2012

THOMAS D., *Fashionapolis: The price of Fast Fashion and the Future of Clothes*, Penguin Press, 2019

ULIVIERI V., *La mafia dei cassonetti gialli: ecco come il crimine guadagna dagli abiti riciclati*, in *Verdeazzurronotizie.it*, 2017, in <https://www.verdeazzurronotizie.it/la-mafia-dei-cassonetti-gialli-ecco-come-il-crimine-guadagna-dagli-abiti-riciclati/>

VATTANI V., *Le disposizioni sulla donazione di indumenti usati contenute nella legge sugli sprechi alimentari – Le novità in materia di indumenti usati*, in *Dirittoambiente*, 2016, in http://dirittoambiente.net//file/rifiuti_articoli_1042.pdf

WALDERSEE V., *Chinese Retailer Shein Lacks Disclosures, Made False Statements about Factories*, in *Reuters*, 2021, in <https://www.reuters.com/business/retail-consumer/exclusive-chinese-retailer-shein-lacks-disclosures-made-false-statements-about-2021-08-06/>

WIESMETH H., *Holistic policy approaches*, in *Implementing the Circular Economy for Sustainable Development*, 2021, in <https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/polluter-pays-principle>

YU S., SIAL M. S., TRAN D. K., BADULESCU A., THU P. A., SEHLEANU M., *Adoption and Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in China —Agenda 2030*, MDPI, Sustainability, 2020, in <https://doi.org/10.3390/su12156288>

ALTRE FONTI

Alleanza delle Nazioni Unite per la Moda Sostenibile, 2019, in <https://unfashionalliance.org/>

ASSOCIAZIONE TESSILE RICICLATO ITALIANA, *Tessili, la nuova proposta europea congela l'Epr italiana Ma ASTRI vuole dimostrare le potenzialità del distretto, in Astri – Associazione Tessile Riciclato Italiana*, 2023, in <https://astrirecycling.it/europa-congela-lepr-italiana-ma-astri-vuole-dimostrare-le-potenzialita/>

BORSA ITALIANA, *Da oggi RES - Recupero Etico Sostenibile su Euronext Growth Milan*, in *BorsaItaliana*, 2023, in <https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2023/res.htm>

Boston Consulting Group (BCG), in <https://www.bcg.com/>

CHANGING MARKET FOUNDATION, *Trashion: the stealth export of waste plastic clothes to Kenya*, 2023, in <http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2023/02/Trashion-Report-Web-Final.pdf>

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI, *Relazione finale su rifiuti tessili e indumenti usati*, 7 settembre 2022, n. 27, in *ReteAmbiente*, in https://www.reteambiente.it/repository/normativa/49286_comm_parla_illeciti_relazione_tessili_9_2022.pdf

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Il Green Deal europeo*, 2019, in https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva*, 2020, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0098>

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Una nuova strategia industriale per l'Europa*, 2020, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX%3A52020DC0102>

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa*, 2021, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0350>

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari*, 2022, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0141>

Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente, *Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta – 7° PAA – programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020*, Ufficio delle pubblicazioni, 2014, in <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/0a50d4db-cb35-43aa-8c33-3b06a3a57597>

Comunicazione della Commissione del 15 maggio 2001 - *Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile*

CONSIGLIO REGIONALE – REGIONE TOSCANA, *Mozione in merito al sostegno all'economia circolare ed alle azioni di promozione del riciclo e del riutilizzo dei materiali, con particolare riferimento al distretto tessile di Prato*, 25 settembre 2018, Firenze, in <http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/10/CM36/affari/testo3673.pdf>

AGCM, Delibera 1° aprile 2015, n. 25411 - *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie*, in <https://www.agcm.it/dettaglio-ricerca?id=e9eb44a7-8151-4195-89aa-c71c30a64737>

AGCM, Provvedimento n. 29788 del 20 luglio 2021, riportato in AGCM, Bollettino Settimanale Anno XXXI – n. 32 del 9 agosto 2021, pag. 311, in <https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2021/32-21.pdf>

AGCM, Provvedimento n. 30355 del 25 ottobre 2022, riportato in AGCM, Bollettino Settimanale Anno XXXII – n. 41 del 14 novembre 2022, pag. 36, in <https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2022/41-22.pdf>

Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 maggio 2016, *Orientamenti per l'attuazione/applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali*, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0163&from=IT>

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION AND THE MCKINSEY CENTER FOR BUSINESS AND ENVIRONMENT, *Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe*, 2015, in <https://ellenmacarthurfoundation.org/growth-within-a-circular-economy-vision-for-a-competitive-europe>

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, *Online marketplace and community for fashion items and more: Vinted*, in *EllenMacArthurFoundation*, 2021, in <https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/vinted>

EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, *Microplastic pollution from textile consumption in Europe*, 2022, in <https://www.eea.europa.eu/publications/microplastics-from-textiles-towards-a>

Fashion Sustainability and Social Accountability Act, 2022, in <https://www.natlawreview.com>

FONDAZIONE FASHION RESEARCH ITALY (FFRI), *Pillole di sostenibilità: rifiuti tessili*, 2022, in <https://www.ffri.it/fashion-journal/eco-fashion/pillola-rifiuti-tessili/>; ID., *Pillole di sostenibilità: trasparenza*, cit.

GREENPEACE ITALY, *Shein, gli abiti del colosso cinese di ultra-fast fashion contengono sostanze pericolose: la nostra inchiesta*, in *GreenpeaceItaly*, 2022, in <https://www.greenpeace.org/italy/storia/16731/shein-gli-abiti-del-colosso-cinese-di-ultra-fast-fashion-contengono-sostanze-pericolose-la-nostra-inchiesta/>

GREENPEACE REPORT, *Greenwash danger zone. 10 years after Rana Plaza fashion labels conceal a broken system*, 2023, in https://www.greenpeace.de/publikationen/Greenpeace_Report_Greenwash_Danger_Zone.pdf

IAP, Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, 68^a Edizione, in vigore dal 9 febbraio 2021

Interpello ex art. 3-*septies* del d. lgs n. 152/2006 relativo all'applicabilità dell'art. 185-*bis* del d. lgs. n. 152/2006 per i rifiuti tessili, in https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/02_11_2022_135545_dg_EC_istanza_Confindustria_raccolta_tessili.pdf

ITA, (ITALIAN TRADE AGENCY), *Francia, Responsabilità Estesa del Produttore*, ICE Agenzia - Ufficio di Parigi, 2022, in

<https://www.bo.cna.it/uploads/contenuti/Documenti/Scheda%20Francia%20REP%20Ottobre%202022%20FT.pdf>

LABORATORIO REF RICERCHE, *Rifiuti tessili: occorrono strategia e strumenti economici*, 2021, in <https://laboratorioref.it/rifiuti-tessili-occorrono-strategia-e-strumenti-economici/>; ID., *Tessili, verso una nuova responsabilità*, 2023, in <https://laboratorioref.it/tessili-verso-una-nuova-responsabilita/>

“L’Italia del Riciclo 2020” – Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – FISE Unicircular, in <https://www.fondazionevilupposostenibile.org/italia-del-riciclo-2020/>

MagnoLab al primo posto per il bando del Pnrr per il riciclo tessile, in Pambianconews, 2023, in <https://www.pambianconews.com/2023/02/01/magnolab-al-primo-posto-per-il-bando-del-pnrr-per-il-riciclo-tessile-365034/>

MARKETPLACE PULSE, *Shein Is the Most-Downloaded App in the U.S.*, in *Marketplace Pulse*, 2022, in <https://www.marketplacepulse.com/articles/shein-is-the-most-downloaded-app-in-the-us>

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, Avviso M2C.1.1 I 1.2, *Linea d’intervento D “Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs”*, 2021, in https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.2_Linea_D_15102021__signed.pdf

ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OECD), *Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management*, OECD Publishing, 2016

Raccomandazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 26 maggio 1972, n. 128

“Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2021”, Occhio del Riciclone, Rete ONU e Labelab, in <https://www.leotron.com/Imm/pagine/32151/RAPPORTO%202021.pdf>

RAPPORTO SULL'IMPATTO CLIMATICO, 2021, in https://press-center-static.vinted.com/Climate_Impact_Report_Summary_IT_2023_eabb1854e7.pdf

REDAZIONE ADNKRONOS, *Fast fashion, tanti proclami ma è soprattutto greenwashing*, 2023, in https://www.adnkronos.com/economia/fast-fashion-tanti-proclami-ma-e-soprattutto-greenwashing_43XuZN5FSCxAqTYU5OEDfg

REDAZIONE ANSA, *Pnrr: in Molise nasce "Res" Recupero Etico Sostenibile*, in *Ansa.it*, 2021, in https://www.ansa.it/molise/notizie/2021/12/01/pnrr-in-molise-nasce-res-recupero-etico-sostenibile_13a0b011-dac2-4b2a-a7f9-40eba405476a.html

REDAZIONE LEOTRON, *Indumenti usati: la Commissione Ecomafie dice la sua*, in *Leotron.com*, 2022, in <https://www.leotron.com/indumenti-usati-la-commissione-ecomafie-dice-la-sua>

Relazione speciale della Corte dei conti europea, *Fare in modo che chi inquina paghi*, 2021, in <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/polluter-pays-principle-12-2021/it/index.html#chapter1>

Riscontro del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in risposta all'interpello *ex art. 3-septies* del d. lgs n. 152/2006 relativo all'applicabilità dell'art. 185-*bis* del d. lgs. n. 152/2006 per i rifiuti tessili, in https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/2023_02_07_riscontro_interpello_confindustria_dgEC.pdf

SMI, *Position Paper. Verso un regime EPR nel settore tessile*, 2021, https://www.sistemamodaitalia.com/it/item/download/12850_e086e60ceb5d24f83bd033d2d8d78848

Un cambio di paradigma del mondo dei consumi e dei consumatori: colloquio sulla sostenibilità con F. MORACE, di M. RICCHETTI, in *Il bello e il buono. Le ragioni della moda sostenibile*, Marsilio, 2011

United Nations, General Assembly, Report of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 3-4 June 1992), Annex I, Rio Declaration in Environment and Development, A/CONF.151/26 (Vol. I)

Vinted Climate Impact Report 2023, in https://press-center-static.vinted.com/Climate_Impact_Report_Summary_IT_2023_eabb1854e7.pdf

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione penale, sez. III, 21 aprile 2000, n. 4957, in www.lexambiente.it

Cass. pen., sez. III, 16 novembre 2016, n. 48316, in <https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale-sez-3-16-11-2016-sentenza-n-48316/>

Cass. pen., sez. III, 30 maggio 2017, n. 223, in *Il penalista*, 19 febbraio 2018

Cass. pen., sez. III, 18 settembre 2018, n. 52993, in <https://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-quarta/titolo-i/capoi/art183.html>

Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2022, n. 20734 (Rifiuti. Principi della responsabilità condivisa e chi inquina paga)

Consiglio di Stato, sez. IV, 25 luglio 2017, n. 3672, in *Foro Amministrativo*, 2017

C.d.S., sez. VI, 1° luglio 2021, n. 5025

Corte cost., sentenza 15 maggio 1987, n. 167, in <https://giurcost.org/decisioni/1987/0167s-87.html>

Corte cost., sentenza 30 dicembre 1987, n. 641, in <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1987&numero=641>

Corte cost., sentenza 14 febbraio 2019, n. 18, in <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=18>

Corte di Giustizia CE, 7 settembre 2004, causa C-1/03, Van de Walle e a.

Corte Europea di Giustizia, 11 novembre 2004, (C-457/02), *Interpretazione autentica della nozione di rifiuto*, in http://dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_62.pdf

Tribunale di Gorizia, sez. unica civile, ordinanza 25 novembre 2021, n. r. g. 712/2021, in <https://valori.it/wp-content/uploads/2022/01/greenwashing-Alcantara-vs-Miko-ordinanza-del-25-novembre-2021-del-Tribunale-di-Gorizia-R.G.-2021-712.pdf>

NORMATIVA

INTERNAZIONALE

Assemblea Generale Organizzazione delle Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, A/RES/70/1, 25 settembre 2015, in <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in <https://unfccc.int/news/fashion-industry-un-pursue-climate-action-for-sustainable-development>

Dichiarazione delle Nazioni Unite alla Conferenza “su L’Ambiente Umano”, Stoccolma, 5-16 giugno 1972

Organizzazione delle Nazioni Unite, *Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, 25 settembre 2015, in <https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/>

Rapporto Brundtland, *Our common future*, Londra, 1987, in <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>

COMUNITARIA

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (“*Convenzione di Basilea*”), in [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:21993A0216\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:21993A0216(02))

Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, recepita in Italia con il d. lgs. n. 152/2006

Direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01975L0442-19911223&from=LV>

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0095>

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel

mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Direttiva 12/2006/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti, in <https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0012&from=EN>

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (“Direttiva Quadro Rifiuti”), in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20150731&from=ET>

Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN>

Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Pacchetto europeo di misure sull'economia circolare che ha modificato sei direttive in materia di rifiuti e discariche: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive "speciali" in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE), in <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170120STO59356/pacchetto-sull-economia-circolare-nuovi-obiettivi-di-riciclaggio-dell-ue>

Parlamento Europeo e Consiglio, *Proposta di Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità*, Bruxelles, 23 febbraio 2022, in <https://eur-lex.europa.eu/>

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 marzo 2023 sulla fondatezza e comunicazione di asserzioni ambientali esplicite (Direttiva *Green Claims*), in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A0166%3AFIN>

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, presentata dalla Commissione il 5 luglio 2023, in https://environment.ec.europa.eu/system/files/2023-07/Proposal%20for%20a%20DIRECTIVE%20OF%20THE%20EUROPEAN%20PARLIAMENT%20AND%20OF%20THE%20COUNCIL%20amending%20Directive%20200898EC%20on%20waste%20COM_2023_420.pdf

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 marzo 2022, che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0142&qid=1689353663850>

Regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31992R0880>

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32004R0850>

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94

della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), in [https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:it:PDF#:~:text=Il%20presente%20regolamento%20stabilisce%20le,UE\)%2C%20a%20partecipazione%20volontaria](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:it:PDF#:~:text=Il%20presente%20regolamento%20stabilisce%20le,UE)%2C%20a%20partecipazione%20volontaria)

Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE, in <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:272:0001:0064:IT:PDF>

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241>

Trattato della Comunità europea

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Trattato sull'Unione europea

NAZIONALE

Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, “*Codice penale*”, in <https://www.gazzettaufficiale.it/sommario/codici/codicePenale>

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, “*Codice civile*”, in <https://www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile>

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, “*Decreto Ronchi*”, recante disposizioni in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, in <https://www.ambientediritto.it/Legislazione/Rifiuti/2002/Decreto%20Ronchi%201997%20n.%2022.htm>

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“*Codice del Consumo*”), in <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“*Codice dell’ambiente*”)

Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;145>

Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, *Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*, in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/12/10/010G0235/sg>

Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg>

Legge del 19 agosto 2016, n. 166 recante “*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*”

Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (“*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente*”), Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022

SITOGRAFIA

https://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/it/CSR/reports/Conscious%20Actions%20Highlights%202011_it.pdf

<https://apparelimpact.org/>

<https://asvis.it/approfondimenti/22-9591/moda-piccole-e-medie-imprese-e-sostenibilita-qual-e-futuro-nel-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza>

<https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1457-11170/alta-sostenibilita-sviluppo-sostenibile-in-costituzione-ora-una-forte-azione-culturale>

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

<https://doee.dc.gov/service/rethread-dc>

<https://ec.europa.eu/>

<https://economiecircolare.com/cose-economia-circolare/>

<https://ecotessilesrl.it/come-funziona-la-raccolta-di-indumenti-usati-porta-a-porta/>

<https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy>

<https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/fashion/overview>

<https://ellenmacarthurfoundation.org/what-is-the-linear-economy>

https://emf.thirdlight.com/file/24/IwnEDbfl5JTf0AIw_2QI2Yg-6y/A-New-Textiles-Economy_Summary-of-Findings_Updated_1-12-17.pdf

https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home_en

https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/reset-trend_en

<https://euratex.eu/>

<https://eur-lex.europa.eu/>

<https://europedirect.comune.fi.it/pagina/cose-lunione-europea/green-deal-europeo>

<https://it.fashionnetwork.com/news/Vestiaire-collective-dice-addio-al-fast-fashion,1461300.html#fashion-week-paris-men-ysl>

https://next-generation-eu.europa.eu/index_en

https://pubblicazioneatti.comune.prato.it/doc/prato/CC_2020_0000080_2.pdf

<https://quantis.com/report/measuring-fashion-report/>

<https://refricerche.it/?s=rifiuti+tessili/>

<http://rgaonline.it/>

https://static.gedidigital.it/repubblica/pdf/2023/cronaca/vinted_climate_change_impact_report.pdf

<https://theor.org/>

<https://thevision.com/attualita/fast-fashion-distrugge-pianeta/>

<https://unric.org/it/agenda-2030/>

<https://valori.it/wp-content/uploads/2022/01/greenwashing-Alcantara-vs-Miko-ordinanza-del-25-novembre-2021-del-Tribunale-di-Gorizia-R.G.-2021-712.pdf>

<https://www.althesys.com/thinktank/lo-schema-di-decreto-epr-per-i-tessili-punti-chiave-e-criticita/>

<https://www.ambientelegale.it/news/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-nascono-i-textile-hubs>

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2023/03/27/18-delle-microplastiche-europee-negli-oceani-proviene-da-tessuti-sintetici_d29bc6a2-3074-49e0-bead-b56f4c87b301.html

https://www.ansa.it/europa/notizie/sviluppo_sostenibile_digitale/2023/06/02/eurat-ex-pronuncia-pe-sul-tessile-manca-di-equilibrio_ba4e8a6d-7230-40e9-93e2-608c8321d832.html

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2023/02/02/mase-decreto-sul-tessile-per-minore-impatto-sullambiente_840e5a5-e946-4897-8514-397f076f66f5.html

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2023/05/15/il-15-maggio-e-learnth-overshoot-day-dellitalia_6549e3b8-ed1c-4e6a-b2a1-acf0ce1fa872.html

<https://www.businessinsider.com/fast-fashions-mountain-leftover-clothes-chile-desert-seen-from-space-2023-5?r=US&IR=T>

<https://www.circle-economy.com/>

https://www.comune.prato.it/it/scopri/buoneprassi/pcc/archivio42_0_74.html

<http://www.dirittoambientale.eu/2022/02/21/fast-fashion-il-grave-impatto-ambientale%EF%BF%BC/>

[https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_04/RW_Plastic_waste_IT.pdf/](https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_04/RW_Plastic_waste_IT.pdf)

<https://www.ecochim.it/elenco-codici-cer/smaltimento-codice-cer-categoria-200000/>

https://www.educazionedigitale.it/mitsubishielectric/wp-content/uploads/2018/06/Le-modifiche-alle-direttive-rifiuti-circular-economy_I-principali-contenuti-dellaccordo-a-tre.pdf

<https://www.eea.europa.eu/publications/a-framework-for-enabling-circular>

<https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-and-the-environment-the>

<https://www.europarl.europa.eu/>

<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230524IPR91913/parliament-wants-to-make-eu-textiles-and-clothing-industry-greener>

<https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20201208STO93327/l-impatto-della-produzione-e-dei-rifiuti-tessili-sull-ambiente-infografica>

https://www.europarl.europa.eu/summits/dub1_it.htm

<https://www.facciamocircolare.it/progetti/chiudiamo-il-cerchio-idee-pratiche-di-economia-circolare/>

<https://www.fairtrade.net/>

<http://www.giuristiambientali.it/documenti/NozGiurRif.pdf>

http://www.giuristiambientali.it/documenti/20060920_da.pdf

<https://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/ambiente.html>

<https://www.governo.it/it/approfondimento/rivoluzione-verde-e-transizione-ecologica/16703>

<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/relazione_prodotti_tessili.pdf

<https://www.greenpeace.org/>

<https://www.gsanews.it/ambiente/anci-%E2%80%93-conau-un-accordo-per-promuovere-raccolta-e-recupero-di-abiti-usati/>

<https://www.ilpost.it/2016/06/09/fast-fashion/>

<https://www.innovationintextiles.com/shein-flooding-europe-with-hazardous-chemicals-says-greenpeace/>

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/agenda-programme.aspx?lang=eng

<https://www.isprambiente.gov.it/en/activities/environmental-certifications/ecolabel-ue>

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/>

<http://www.lexambiente.it/>

<https://www.lifegate.it/incompatibilita-ambiente-fast-fashion>

<https://www.mase.gov.it/pagina/approccio-ecosistemico>

<https://www.natlawreview.com/article/new-york-fashion-sustainability-act-now-committee>

<https://www.nonsoloambiente.it/>

<https://www.pratocircularcity.it/it/next-generation-prato/documento-strategico/scheda-7-prato-hub-europeo-del-riciclo-del-tessile/pagina2610.html>

<https://www.pratocircularcity.it/it/tavoli/tavolo-governance/next-generation-prato/pagina1942.html>

<http://www.recuperoeticosostenibile.it/>

<https://www.renewablematter.eu/articoli/article/moda-fast-fashion-ed-e-commerce-allontanano-la-transizione-circolare>

<https://www.reteambiente.it/normativa/50910/dm-ambiente-27-gennaio-2023/>

http://www.riciclanews.it/innovazione/da-rifiuti-plastici-a-capi-dabbigliamento-in-molise-la-moda-e-a-impatto-zero_16728.html

<https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iii/articolo-41>

<https://www.slowfood.it/chi-siamo/storia/>

<https://www.thefashionpact.org/?lang=en>

https://www.treccani.it/vocabolario/fast-fashion_%28Neologismi%29/

<https://www.vinted.it/>